



*Università degli studi di Genova*  
*Scuola di Scienze sociali*  
*Dipartimento di Giurisprudenza*  
*Corso di Laurea triennale in Servizio Sociale*

*L'importanza di rimanere padri in carcere: come  
sostenere e tutelare la relazione padre-figlio durante  
la detenzione.*

*Relatore:*

*Chiar.ma Anna Zunino*

.....

*Candidata:*

*Ilaria Quaranta Provenzano*

.....

*Anno accademico 2013/2014*

## INDICE

<b>Introduzione</b> .....	4
<b>CAPITOLO I -Il diritto ad essere padri e il diritto del minore ad avere un padre</b> .....	8
1. Dei diritti e delle pene: un excursus tra Legislazione internazionale e Costituzione italiana.....	8
2. L'istituzione carceraria: da “sorvegliare e punire” a “rieducare e reinserire” .....	13
3. La svolta: la Legge di riforma penitenziaria 26 aprile 1975 n. 354.....	19
4. Il nuovo regolamento esecutivo D.P.R 30 giugno 2000 n.230: più attenzione ai diritti dei detenuti. ....	27
5. Tutelare l'interesse superiore del bambino nel sistema penitenziario italiano.....	32
5.1 Un grande passo avanti: “La Carta dei figli dei genitori detenuti”. .....	34
<b>CAPITOLO II -Dove c'è un bambino c'è un padre...anche se il padre è detenuto</b> .....	37
1. Genitorialità: definizioni e caratteristiche. ....	37
1.1 Il processo di “genitorializzazione”. .....	39
1.2 Problematiche e fattori disturbanti nel processo di “genitorializzazione” .....	41
2. A che cosa servono i padri? L'importanza del padre per lo sviluppo del bambino. ....	44
3. Genitorialità atipiche: il padre detenuto. ....	53
4. Perché favorire la relazione tra genitore detenuto e figlio? Gli effetti dell'assenza paterna.....	58
<b>CAPITOLO III-Lavorare con il detenuto e la sua famiglia</b> .....	64
1. Il servizio sociale tra definizioni, principi e Codice Deontologico: le radici dell'intervento. ....	64
1.1 Il servizio sociale nel mondo penitenziario: l' Ufficio di Esecuzione Penale Esterna (U.E.P.E) ....	66
2. Metodologia di lavoro con il detenuto: le fasi della detenzione e le loro conseguenze sulla famiglia....	71
2.1 Detenuti e familiari: nodi critici e punti di forza .....	73
2.1.1 Cosa vuol dire lavorare con le famiglie dei detenuti? .....	74
2.1.2 Quali sono le situazioni familiari in cui si può intervenire? E quando è possibile? .....	75
2.1.3 Come è possibile lavorare con queste famiglie? Come tutelare anche il minore, se presente? .	77
3. Lavoro integrato nel servizio sociale penitenziario: cos'è l'integrazione e cosa significa lavorare in integrazione? .....	79
3.1 Perché promuovere l'integrazione?.....	81
3.1.1 Lavorare in rete: supportare la famiglia del detenuto e valorizzare la rete istituzionale .....	84
4. Misure a sostegno della genitorialità in detenzione nella Casa di Reclusione di Bollate.....	89
4.1. Bollate: un carcere “quasi” a misura di bambino.....	91
4.1.1 Bambinisenzasbarre: lo “Spazio Giallo” .....	93
4.1.2 Telefono azzurro porta in Carcere la Ludoteca .....	95
4.1.3 Cooperativa Spazio Aperto Servizi : la stanza dell'affettività .....	96

<b>Conclusioni</b> .....	100
<b>APPENDICE-Intervista al Dott. Gastone Zenaro, assistente sociale dell'U.E.P.E di Milano e referente per la zona di Bollate (MI</b> .....	104
<b>Ringraziamenti</b> .....	112
<b>BIBLIOGRAFIA</b> .....	113
<b>SITOGRAFIA</b> .....	116
<b>LEGISLAZIONE E CIRCOLARI</b> .....	117

## Introduzione

Capita spesso di credere che l'evento della detenzione provochi gravi conseguenze e si ripercuota solo e unicamente sulla vita del reo. Il fatto che poi la pena detentiva sia conseguenza di un'erronea condotta fa pensare che il colpevole non meriti neanche particolare compatimento, nell'accezione originaria del termine (dal latino *cumpatior*).

In realtà ogni qualvolta l'evento detenzione si verifica, a essere colpita è una sfera più vasta di persone: la famiglia di origine del detenuto, la famiglia acquisita e, soprattutto, i figli. Particolarmente minato è infatti il rapporto genitore-figlio che, per via dell'ingresso in carcere, viene interrotto.

Se si fa riferimento ai dati ci si rende conto dell'entità del fenomeno: sono 43.000 i bambini che in Italia hanno almeno uno dei due genitori detenuti. Se si considera che il 31% dei detenuti ha un'età compresa tra i 25 e i 39 anni, periodo in cui è più facile essere investiti di un ruolo genitoriale, non stupisce che il 37% di chi subisce misure detentive abbia almeno un figlio.

Se, come alcune recenti ricerche hanno dimostrato, la detenzione ha numerosi effetti negativi sui figli - dall'emarginazione, a problemi nello sviluppo psicofisico, a ripercussioni sulle scelte future - appare inevitabile un'attenzione a questa problematica. I bambini con un genitore detenuto hanno infatti tre volte più possibilità di seguire a loro volta una carriera deviante simile ai genitori. Inoltre, non di minore importanza sono le ricerche che dimostrano che i detenuti che mantengono regolari e costanti rapporti con i familiari riescono meglio a reinserirsi nella società, diminuendo il rischio di recidiva.

Nel presente elaborato si vuole fornire una panoramica della problematica, concentrando l'attenzione sul rapporto tra padre detenuto e figlio, cercando di far emergere l'importanza del mantenimento di tale relazione anche durante la detenzione. La scelta di concentrarsi sul ruolo della figura paterna è dovuta alla consapevolezza che, nonostante si presti più attenzione al ruolo della madre, la maggior parte dei detenuti italiani è di sesso maschile. Erroneamente la paternità e il ruolo del padre sono stati per molto tempo considerati secondari rispetto alla maternità: ne è prova la carenza di normativa e letteratura specifica in merito.

Nel capitolo I si inquadra la questione dal punto di vista normativo. Fornendo un excursus della legislazione internazionale e nazionale sul tema dei diritti umani, in particolare concentrandosi sulla loro tutela all'interno delle istituzioni penitenziarie, si

presenta l'evoluzione del sistema legislativo, soffermandosi su alcune tappe decisive. Indagando poi il sistema penitenziario italiano, si vuole concentrare l'attenzione sul cambiamento di prospettiva che ha portato a una sempre maggior apertura dell'istituto penitenziario verso l'esterno e verso il riconoscimento di alcuni diritti fondamentali che non possono essere negati ai detenuti. Con la Legge di riforma penitenziaria del 1975, il sistema si è aperto alla famiglia, adottando tra le sue idee centrali quella della valorizzazione dei rapporti familiari come aspetto importante della vita del detenuto. L'art. 27 della Costituzione, contenente fondamentali affermazioni di principio, ha trovato così, nell'arco degli anni, una sempre più concreta applicazione nell'ottica del rispetto dei diritti dei detenuti e della funzione non afflittiva della pena. Particolare attenzione viene riservata, nella conclusione del capitolo, alla tutela dell'interesse superiore del bambino e alla nascita della prima "Carta dei diritti dei figli di detenuti".

Nel secondo capitolo viene affrontato da un punto di vista prettamente psicologico il tema della genitorialità. Vengono quindi analizzati il processo di genitorializzazione e i disturbi che possono verificarsi durante questo percorso. Dapprima si parla di genitorialità "normale", per arrivare poi nel paragrafo successivo a soffermare l'attenzione su una genitorialità "atipica", che è quella vissuta dal padre detenuto. I padri incarcerati vivono una doppia distanza. La prima è quella fisica, dovuta alla separazione forzata, la seconda quella affettiva, determinata dall'impossibilità di continuare ad esercitare la propria funzione genitoriale. Per indagare al meglio la funzione paterna, considerata per lungo tempo secondaria a quella della madre, sono state analizzate le varie fasi di sviluppo dei figli, evidenziando in ognuna il fondamentale contributo paterno. In ultimo, si cerca di spiegare perchè è importante favorire la relazione tra padre detenuto e figlio, analizzando le conseguenze sui figli di un'assenza paterna dovuta alla carcerazione. Per poter evitare che il legame si trasformi in catene, è necessario supportare e accompagnare il genitore nel suo ruolo paterno e allo stesso tempo affiancare il bambino in questo percorso.

Nel terzo e ultimo capitolo, partendo dalla definizione della professione di assistente sociale e dai principi del codice deontologico, si evidenziano le radici dell'intervento sociale. La professione infatti deve essere orientata a promuovere l'*empowerment* delle persone e ad agire nell'ottica di inclusione sociale, cercando di rimuovere gli ostacoli presenti nella società.

Si passa poi a spiegare come il servizio sociale è entrato all'interno dell'ambito penitenziario. Pur nella consapevolezza che la maggior parte degli interventi degli assistenti sociali dell'U.E.P.E venga attuato nell'ambito delle misure alternative alla detenzione, si evidenzia il contributo che viene fornito ai rei anche all'interno dell'Istituto.

Nei paragrafi successivi viene analizzata la metodologia di intervento con i detenuti e le loro famiglie, evidenziandone punti di forza e nodi critici, e si investiga su come le varie fasi della detenzione influenzino e a volte travolgano le famiglie e i figli.

Il capitolo vuole sottolineare l'importanza di un lavoro in integrazione tra professionisti, servizi sociali territoriali, volontariato etc. E' importante valorizzare le risorse interne alla rete primaria del detenuto, attuando una presa in carico di tutto il nucleo familiare per evitare che si esauriscano le risorse dei componenti e, contestualmente, implementare la rete istituzionale tra servizi attraverso un lavoro di rete. Il lavoro integrato, quando viene progettato in modo adeguato è un "moltiplicatore d'efficacia". A sostenerlo vi sono numerose fonti: dall'art. 118 del d.p.r. 230/2000, alla L. 328 del 2000 "Legge Quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali", all'art. 38 del Codice Deontologico degli Assistenti Sociali (2009), il quale recita "L'assistente sociale deve conoscere i soggetti attivi in campo sociale, sia privati che pubblici, e ricercarne la collaborazione per obiettivi e azioni comuni che rispondano in maniera articolata e differenziata a bisogni espressi, superando la logica della risposta assistenzialistica e contribuendo alla promozione di un sistema di rete integrato", per finire con l'ulteriore conferma arrivata nel 2008 con l'emanazione delle "Linee Guida in materia di inclusione sociale a favore delle persone sottoposte a provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria" ad opera del Ministero di Giustizia. I risultati ottenibili attraverso un lavoro di rete permettono di attuare, nell'ambito di una presa in carico di tutto il nucleo familiare, un percorso di sostegno alla genitorialità per il genitore detenuto e contestualmente un percorso di supporto del minore: le possibilità di buona riuscita degli interventi, così, si moltiplicano.

Riportando il focus in particolare alla relazione tra padre detenuto e figli si presenta poi, come buona prassi, l'esperienza della Casa di Reclusione di Bollate. L'Istituto di Bollate, da tempo, con l'aiuto di varie associazioni e sperimentando in primis i vantaggi di un lavoro in integrazione, vede attivi al proprio interno tre progetti di sostegno alla

genitorialità in detenzione e di minimizzazione degli effetti della detenzione del genitore sui bambini. I tre progetti vengono presentati negli ultimi paragrafi del capitolo.

Per dare corpo a quanto esposto nella trattazione, viene riportata in appendice un'intervista effettuata a un operatore dell'Ufficio di Esecuzione Penale Esterna di Milano, il quale ha raccontato la sua realtà in merito agli interventi attuati in integrazione con altri soggetti territoriali per il sostegno alla genitorialità.

# CAPITOLO I

## Il diritto ad essere padri e il diritto del minore ad avere un padre

### 1. Dei diritti e delle pene: un excursus tra Legislazione internazionale e Costituzione italiana

Tutelare le persone private della libertà e successivamente anche i loro familiari, in particolari i figli, è da tempo interesse della Comunità Internazionale.

Nel tempo si sono prodotti importanti riferimenti normativi per gli Stati aderenti, che hanno velocizzato il processo di affermazione di determinati diritti anche all'interno della normativa italiana.

La prima affermazione dell'esistenza di una serie di diritti propri dell'uomo, inviolabili, universali e tutelati dallo Stato, avviene con l'emanazione, da parte dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, della "Dichiarazione Universale dei diritti dell'uomo" del 1948. Nella Dichiarazione viene previsto che nessun uomo possa essere sottoposto a tortura, maltrattamenti, punizioni crudeli, inumane o degradanti (art. 5), e che la maternità e l'infanzia debbano godere di speciali cure e assistenza sociale (art. 25); si stabilisce altresì che la famiglia è un nucleo naturale e fondamentale della comunità umana e va pertanto protetta dalla società e dallo Stato (art. 16).

Pochi anni dopo, precisamente il 4 novembre del 1950, viene sottoscritta a Roma la "Convenzione Europea sui diritti dell'uomo", resa esecutiva in Italia con L. 4 agosto 1955, n. 848. Gli articoli 2 e 3 ribadiscono il diritto alla vita e il divieto di ricorrere a torture, pene e trattamenti inumani. L'art. 8 richiede il rispetto per la vita familiare di un individuo, per la sua vita privata, il suo domicilio e la sua corrispondenza. È l'articolo più importante per genitori e figli: non solo obbliga gli Stati a proteggere gli individui dalle interferenze, ma crea per loro l'obbligo in positivo di intraprendere azioni per assicurare il rispetto di tali diritti.<sup>1</sup> Sancisce l'obbligo della Corte Europea di vigilare in merito al rispetto di tale articolo, prevedendo sanzioni<sup>2</sup>.

---

<sup>1</sup> Si rimanda all'interpretazione data dalla Corte Europea dei diritti dell'uomo nella sentenza emessa dalla sez. V il 26 ottobre 2006 sul ricorso n.23848/04 Wallovà e Walla/Repubblica Ceca. Nella sentenza si afferma, con riferimento al caso di minori allontanati dai genitori per motivi di indigenza e povertà, che per l'art 8 della Convenzione Europea va interpretato come dovere dello Stato assicurare il rispetto della vita familiare, e in particolare pone in capo allo Stato il dovere di agire in modo tale da conservare, rinsaldare e incentivare i legami tra genitori-figli.

<sup>2</sup> Non di rado si verificano situazioni in cui la Corte Europea chiede allo Stato di rimediare all'infrazione, pena nuove sanzioni: sanzione in cui è incorsa anche l'Italia, come da sentenza in data 8 gennaio 2013, per la violazione dell'art. 3, causata dall'odierna situazione di sovraffollamento carcerario, che contravviene al diritto ad un trattamento umano e dignitoso.



Venti anni dopo queste affermazioni di principio, precisamente nel 1973, vengono emanate dal Consiglio d'Europa le “Regole minime per il trattamento dei detenuti”, ricalcando le “Regole Minime” già approvate nel primo congresso delle Nazioni Unite del 1955.

Nel 1987 queste regole vengono aggiornate e integrate, acquisendo il titolo di “Regole penitenziarie europee”. Si rilevano in tale testo importanti disposizioni, tra cui il rispetto della dignità e del trattamento umano (art 1), e la necessità che le persone detenute mantengano rapporti con le famiglie e il mondo esterno (art 43), cui si collega l'importanza sancita dall'art 65 che il trattamento penitenziario sia regolato e gestito in modo da garantire dignità umana e rafforzare i legami delle persone detenute con i familiari e la comunità esterna. Il programma trattamentale, proprio per rispettare queste previsioni, deve rispondere al criterio della vicinanza della persona detenuta alla famiglia (art 68). Si unisce a questo la previsione per cui al detenuto è attribuito il diritto di contattare immediatamente la famiglia in caso di trasferimento ad altro istituto, così come in caso di malattia del detenuto il Direttore del carcere si deve mobilitare per informare al più presto la famiglia (art 49). Di estrema importanza la previsione dell'art 28, che stabilisce il diritto della madre detenuta di partorire all'esterno del carcere, e gli artt. 89 e 97 in merito al diritto di assistenza e sostegno idoneo al reinserimento sociale e familiare del detenuto nel momento delle dimissioni.

Per quanto riguarda la posizione del bambino, numerosi diritti vengono riconosciuti dalla “Convenzione sui diritti del fanciullo”, sottoscritta a New York nel 1989 e ratificata dall'Italia con L.176/1991. Si stabilisce in questa occasione che il bambino non deve mai essere separato dai genitori contro la sua volontà, tranne che la separazione si renda necessaria nell'interesse del fanciullo stesso; si riconosce inoltre, in caso di separazione da uno o entrambi i genitori, il diritto del bambino di intrattenere regolarmente rapporti personali e contatti diretti, a meno che non sia contrario all'interesse preminente del bambino (art 9). L'interesse superiore del bambino è filo conduttore di tutta la Convenzione, e si esplicita anche nell'obbligo di rispettare la libertà di espressione dei bambini e nel dovere di ascoltare il loro parere in tutte le procedure amministrative o giudiziarie che li riguardano (art 8).

Va detto che poche leggi si riferivano direttamente ai figli separati da genitori detenuti: troviamo disposizioni in merito nella “Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea”, approvata a Nizza nel 2000. Essa prevede che nessuno possa essere sottoposto a trattamenti inumani, a tortura o a pene degradanti (art 4).

Nel capo III-uguaglianza all'art 24 si dice che: *“Ogni bambino ha diritto di intrattenere regolarmente relazioni personali e contatti diretti con i due genitori, salvo qualora ciò sia contrario al suo interesse”*.

Per il passaggio di attenzione dai diritti dei detenuti a quelli dei figli, questo è un momento importante.

Nella Costituzione Europea del 2004, progetto di cui a lungo si è discusso ma che alla fine non ha avuto seguito, all'art 84 si inseriva l'obbligo di protezione dei minori e l'obbligo di adempiere al loro benessere, sancendo l'importanza di porli sempre al centro di ogni attività svolta dalle istituzioni pubbliche e private. Si prevedeva, inoltre, all'art 93 che la famiglia dovesse essere protetta sul piano giuridico, economico e sociale.

Infine, per concludere questo excursus legislativo, si ricorda che nel 2006 il Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa è intervenuto, tramite la Raccomandazione R (2006), sollecitando gli Stati membri a conformare la normativa interna alle “Regole Penitenziarie Europee”, adeguandosi all'affermazione dell'art 24 che stabilisce il diritto della persona detenuta a comunicare frequentemente con i familiari e disciplina che ogni limitazione a riguardo non deve intaccare un livello minimo accettabile di contatti, che consentano di mantenere e curare i rapporti familiari nel modo più normale possibile.

Per meglio contestualizzare il tema trattato, prima dell'analisi dell'Ordinamento penitenziario nello specifico, è d'obbligo soffermarsi sul documento che ha fondato la nostra Repubblica: la Costituzione.

Nel sistema giuridico italiano, caposaldo di tutto l'impianto normativo è la Costituzione, vertice delle fonti e parametro di legittimità di ogni altro atto. Essa nasce nel 1948, dopo un intenso sforzo di mediazione, e con lo scopo di fissare una serie di diritti e principi inderogabili e universali. Una fonte rigida ma allo stesso tempo dinamica, che si modifica con il tempo, ma con la garanzia di non poter “tornare indietro”: quei diritti, ritenuti al tempo irrinunciabili in uno Stato Democratico e Repubblicano, saranno, da quel 1 gennaio di più di 60 anni fa, garantiti per sempre.

La normativa riguardante i detenuti e le pene detentive, prevedendo per sua natura una limitazione di alcuni diritti della persona, non può che confrontarsi ed essere arginata da alcuni principi inviolabili della Costituzione.

La persona, come sancito dall'art 2, assume un ruolo primario in ogni ordine sociale, e ogni entità organizzata deve porre al centro delle proprie attenzioni e attività il soggetto nella sua dimensione morale, sociale e materiale: ciò comporta l'obbligo per gli enti, siano essi pubblici o privati, di assicurare e promuovere la crescita integrale dell'uomo.

L'art 2 ci ricorda inoltre che la Repubblica, impegnandosi a riconoscere e garantire i diritti inviolabili dell'uomo sia come singolo sia nelle formazioni sociali, pone in capo allo Stato, qualora eserciti la potestà punitiva e faccia espiare le pene nella comunità carceraria, il vincolo di rispettare la dignità della persona, curandone i diritti inviolabili, soddisfacendo i progetti e gli interventi trattamentali, e agevolando i rapporti con i familiari, i congiunti e la comunità esterna.

Sempre nell'art 2 si rileva l'importanza attribuita dal nostro ordinamento al principio della solidarietà, legata alla finalità di favorire la crescita integrale della persona. Nel sopraccitato articolo si parla di solidarietà economica, politica e sociale per promuovere e tutelare i diritti inviolabili dell'uomo. Solidarietà che è anche elemento fondante della famiglia, poiché rappresenta la base di sostegno dell'unità familiare, la quale è un valore costituzionale fondamentale e pertanto va garantita (art 29).

Muovendo da queste osservazioni, si ritiene che la condanna subita dal detenuto vada predisposta in modo tale da consentire ai familiari di conservare e coltivare quei rapporti solidali e di sostegno di cui prima si parlava. Si deve prevedere quindi un percorso trattamentale personalizzato che permetta colloqui frequenti, appositi spazi, interventi a beneficio delle persone affettivamente legate al reo.

L'esercizio della potestà punitiva e la detenzione di una persona generalmente vanno a intaccare, oltre al colpevole, anche le relazioni familiari. Ciò che succede quando nella vita di una famiglia si affaccia il problema della detenzione di un familiare verrà esaminato in seguito: qui è importante capire che molto spesso vengono limitati anche i diritti dei congiunti e non solo di chi subisce una misura detentiva.

I rapporti e le relazioni affettive tra reo e familiari vengono sostenute e garantite dalle disposizioni degli artt. 2, 29, 30, 31 Cost., le quali prevedono che lo Stato debba assicurare protezione al nucleo familiare. Fondamentale l'art 30 della Costituzione che, secondo le odierne interpretazioni, sancisce il diritto inalienabile e soggettivo alla genitorialità, indicando infatti che “è dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori dal matrimonio” (Grassi, 2008).

Si afferma infatti, essendo la famiglia un valore inderogabile, che la carcerazione debba influire il meno possibile sul tessuto familiare. Il trattamento del reo deve essere condotto nell'ottica di sostenere le relazioni: bisogna che siano previsti spazi adeguati, opportunità efficaci e momenti idonei per il colloquio e la visita. Tutto ciò pare molto difficile da realizzare per la stessa natura dell'istituzione carceraria, ma sarebbe più fattibile se, già nel momento della costruzione delle strutture stesse, si prevedessero

stanze apposite per soddisfare questo tipo di bisogni. A ciò dovrebbe sommarsi la possibilità di destinare dei fondi per interventi socio-economici finalizzati al sostegno della famiglia, al contrasto della povertà e dell'emarginazione, senza dimenticare l'attività di coinvolgimento delle agenzie territoriali per sostenere la persona condannata nel percorso di reinserimento affettivo, lavorativo e sociale.

Di fondamentale importanza è anche la necessità di assicurare alla persona detenuta la possibilità di coltivare in modo adeguato e intenso le relazioni con i figli (Salvati, 2011)

I figli hanno bisogno del contatto e dell'affetto di entrambi i genitori, soprattutto nei primi anni di vita e nel periodo adolescenziale. La mancanza di una delle due figure genitoriali ha conseguenze drastiche sulla crescita dei figli. Ne consegue che la normativa penitenziaria non dovrebbe ostacolare o dimenticare la comunità familiare a cui appartiene il reo. Sarebbe fondamentale, inoltre, superare la logica attuale, in cui maggior importanza viene data al rapporto madre-figlio, per il quale sono previsti peculiari benefici in capo alla madre, per equiparare maternità e paternità e consentire medesime garanzie al padre detenuto.

Il nucleo affettivo del reo va posto al centro dell'esecuzione penale perché rappresenta il valore da tutelare in via primaria, e attenzione sempre maggiore va posta a non far subire ai familiari le conseguenze del comportamento criminoso del reo: come ci ricorda l'art 27 al comma 1, "la responsabilità penale è personale". Ogni limitazione della libertà e dei diritti di chi è ritenuto colpevole deve ricadere solamente ed esclusivamente sulla persona. Molto spesso, invece, sembra che a scontare gran parte della pena siano i congiunti o i figli, le cosiddette "vittime dimenticate" per usare la terminologia utilizzata da Matthews (2006).

L'art 27 enuncia altri due principi fondamentali: il divieto di ogni trattamento inumano e la finalità rieducativa della pena.<sup>3</sup>

I principi, legati tra loro, danno attuazione all'art 2 Cost. perché rendono effettiva la centralità della persona nell'ambito dell'esecuzione penale. Non si può rieducare una persona sottoponendola a pene degradanti. La finalità rieducativa va intesa come dovere dello Stato di predisporre e realizzare interventi misti per individuare e cercare soluzione a situazioni come la povertà, la dipendenza, l'emarginazione, il bisogno, che vanno a

---

3 Corte di Cassazione, Cass.pen 27 aprile 1998 n.68, Cusani. "La funzione rieducativa della pena, proprio per la laicità alla quale è orientato il nostro ordinamento, consiste nel riconoscimento della necessità di rispettare le leggi penali, che assicurano la soglia minima di comportamenti leciti dovuti e di conformare in genere il proprio agire ai doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale sanciti dall'Ordinamento, con esclusione di qualsiasi ulteriore aggiuntivo elemento che non sia direttamente in relazione con tale finalità"

qualificarsi come fattori di esposizione ad un comportamento deviante. Lo Stato ha tra i suoi compiti quello di offrire in concreto occasioni e interventi per il sostegno del detenuto e della famiglia, al fine di favorirne il reinserimento e perseguire l'obiettivo del contrasto all'esclusione sociale.

Lo Stato concretamente non può imporre al reo la rieducazione, ma deve sempre proporre interventi e percorsi di questo tipo: sarà il condannato stesso a decidere se aderirvi o rifiutarli. Tutto ciò si basa sull'assunto che la persona detenuta sia distinta dall'atto criminoso da lei commesso. Se non vi fosse una distinzione tra persona e comportamento sbagliato, non si potrebbe sostenere alcuna finalità rieducativa. Solo in quest'ottica, che trascende dalle convinzioni passate per cui si è criminali dalla nascita (come sosteneva Lombroso), si può pensare a un percorso riabilitativo che rispetti il diritto all'indennità, all'integrità psico-fisica, alla pratica religiosa, al lavoro, all'istruzione, alla salute, alla famiglia, alla socialità, eccetera. La vita in carcere perde così la connotazione di non-vita, di immobilità e staticità, per diventare un percorso dinamicamente volto a stimolare la rivisitazione critica del reato da parte del detenuto. Per questo scopo diventa fondamentale mantenere le relazioni familiari al di fuori del luogo di reclusione; se consideriamo la detenzione una parentesi della vita di quella persona, non possiamo tralasciare quello che fuori rimane. Viste le enormi difficoltà di risocializzazione che un detenuto incontra nella società, pare controproducente deteriorare i rapporti anche con quei punti di riferimento che potrebbero rendere più semplice un reinserimento. Molto spesso la carcerazione porta però alla nascita di conflitti con i familiari e ad allontanamenti: proprio per questo serve investire risorse su nuovi progetti di sostegno, e su professionalità che, presenti nel settore penitenziario, potrebbero essere impiegate come mediatori della relazione tra il reo e la sua famiglia.

## **2. L'istituzione carceraria: da “sorvegliare e punire” a “rieducare e reinserire”**

Il termine carcere derivante dal latino *coerceo*, e significa letteralmente *trattenere*, *contenere*, che è l'idea dalla quale il carcere nacque. Nel tempo la visione del carcere e lo scopo della pena sono significativamente cambiati. Tracciare un quadro storico e sociale dell'istituzione carceraria e della pena in modo dettagliato esula dallo scopo dell'elaborato: ci si limita qui a dare notizia degli accadimenti e dei processi di trasformazione sociale e

culturale inerenti il carcere, la cui conoscenza ci permette di capirne l'evoluzione: vi è una correlazione tra il mutamento del concetto di reato, di pena, e di trattamento penitenziario, e quello delle relative configurazioni sociali ed economiche.

Nel periodo medievale, nella società feudale il carcere, inteso come privazione della libertà, non esiste. Il carcere medievale punitivo e non regolato da nessuna autorità pubblica, si basava sulla cosiddetta “legge del taglione”, sull'idea di riparazione del torto subito dal signore tramite lo strumento della vendetta. L'importante era pareggiare il danno derivante dal reato, privando il soggetto colpevole di quei beni riconosciuti come valori sociali: l'integrità fisica, la vita, il denaro. L'esecuzione della pena assumeva carattere teatrale, era particolarmente sanguinaria e crudele e veniva eseguita pubblicamente, avendo la funzione di ammonizione e di deterrente per il popolo. Le pene corporali erano le più praticate. Il carcere aveva solo funzione di custodia provvisoria per gli imputati in attesa di giudizio o dell'esecuzione del supplizio.

Con l'avvio del processo di accumulazione capitalistica si giunge a una modificazione della società e anche dell'istituzione carceraria. La struttura feudale scompare per far posto a un processo di industrializzazione e urbanizzazione sempre crescente. Lo spostamento di molte persone nelle città provoca, oltre alla nascita del futuro proletariato industriale, la creazione di masse di disoccupati che diedero origine a fenomeni di vagabondaggio, criminalità e devianza. Tra il 1400 e il 1500 si sviluppa una legislazione altamente repressiva, volta a debellare questi fenomeni di devianza attraverso durissime pene corporali.

Dalla metà del 1600, la situazione economica e sociale cambia in seguito a epidemie di peste, alla Guerra dei Trent'anni, e alla maggior domanda di forza lavoro: inizia un periodo di acuta mancanza di manodopera, i salari dei lavoratori salgono e le condizioni di vita delle classi povere migliorano. Gli uomini ora sono merce preziosa. I guadagni degli imprenditori crollano e l'economia decade. E' questo il periodo del Mercantilismo, in cui viene ritenuto economicamente insensato annientare i delinquenti. La privazione della libertà prende il posto delle flagellazioni, e i luoghi di supplizio si trasformano in “Case di correzione”. Viene effettuata una distinzione tra abili e inabili al lavoro e per la prima volta viene utilizzato il lavoro all'interno del carcere. Il lavoro forzato degli internati viene impiegato come manodopera gratuita (Rusche e Kirchheimer, 1978).

L'internamento viene visto come la soluzione più semplice ai problemi dell'emarginazione e del disordine sociale. L'idea alla base è che anche la peggior condizione in cui vive il più povero degli uomini liberi sia almeno di poco migliore di quella di un detenuto. La

carcerazione deve essere qualcosa a cui neanche il più emarginato della società vorrebbe essere assoggettato.

Verso metà del 1700 la situazione si modifica nuovamente: si affermano gli Stati Assoluti e riprendono piede le pene corporali. Lo Stato si auto-legittima nel momento dell'esecuzione della pena. Contemporaneamente, l'incremento dell'utilizzo delle macchine dovuto alla Rivoluzione Industriale rende in esubero l'offerta di forza-lavoro. Il lavoro nel carcere non serve più: aumenta la massa dei disoccupati e il lavoro degli internati assume carattere meramente affittivo. Un repentino cambiamento della curva dell'incremento demografico, insieme all'introduzione delle macchine e al passaggio dal sistema manifatturiero al sistema di fabbrica, modifica le istituzioni carcerarie, che non servono più per ottenere manodopera a basso costo: adesso il loro scopo sembra quello di convincere le classi subalterne ad accettare qualunque condizione di lavoro offerta loro dal mercato, pur di non finire rinchiusi in luoghi che di umano conservano ben poco (Rusche e Kirchheimer, 1978).

Il carcere, fino alla metà del 1700, non viene pensato come un luogo per espiare la pena, da intendersi nel senso attuale del termine, ma solo un luogo dove il condannato doveva sostare in attesa della vera pena. Il carcere quindi era un edificio, di solito attiguo al Tribunale, che veniva essenzialmente concepito come luogo di custodia provvisoria per imputati in attesa di giudizio o dell'esecuzione della pena.

Dalla metà del XVIII secolo la visione del carcere cambiò e per la prima volta fu inteso come luogo di espiazione delle pene detentive acquistando rilevanza sociale: ciò perché il ricorso alla pena costituita dalla privazione della libertà era divenuta la sanzione prevalente che veniva applicata ai condannati.

Nel 1700, nella cosiddetta "Età dei Lumi", l'attenzione per i diritti, l'uguaglianza e la libertà diventa sempre più centrale.

Affiorano alcuni principi innovatori che ispireranno tutti i successivi orientamenti in materia penitenziaria:

- il principio della umanizzazione della pena, intesa come espiazione del crimine commesso con una durata proporzionale al reato e non secondo l'arbitrio del giudice;
- il principio della pena come mezzo di prevenzione e sicurezza sociale, e non come spettacolo utilizzato come deterrente per la società.

E' il periodo delle battaglie per l'affermazione dei diritti. Grazie al contributo di Illuministi come Cesare Beccaria, si concentra l'attenzione su una serie di diritti inalienabili per le persone e per i detenuti: l'igiene, l'abolizione della tortura, l'istruzione e

il lavoro (Beccaria, 2007).

Il carcere si afferma come luogo di esecuzione della pena per i trasgressori della legge penale, e di osservazione dei detenuti quale alternativa alle punizioni corporali. Agli inizi del 1800, la dottrina giuridica illuminista ricusa il principio della pena come punizione e adotta quello della pena come rieducazione.

Con la nascita del carcere così inteso, si sviluppa una nuova attenzione alla persona del criminale: si vogliono comprendere le cause dell'azione deviante, e ricercare possibili interventi per correggere le cause dei comportamenti delle persone. Studiosi come Bentham (1791) iniziarono a evidenziare una nuova concezione della pena, avente lo scopo di prevenire la commissione di nuovi reati e rispondente al bisogno di adottare un'impostazione che unisse la funzione di controllo a quella risocializzante. Proprio a questo scopo, Bentham elaborò il progetto di un carcere che riusciva a coniugare queste due esigenze: il Panopticon. In questa costruzione particolare, con una torre centrale, pochi potevano controllare molti. L'idea di un controllo continuo sui detenuti, ripreso poi da George Orwell nella sua opera "1984", fa sì che i carcerati, sentendosi sempre osservati, siano costretti a tenere comportamenti corretti. Questa sorta di tensione continua diventa funzionale per introiettare e far apprendere l'idea del giusto comportamento da tenere anche al di fuori del carcere.

L'attenzione si sposta e focalizza sul trovare una proporzione fra crimine commesso e punizione inflitta, sull'importanza di pene certe e leggi chiare, e sulla funzione della pena. Le nuove pene non sono più crudeli ma assumono la funzione di assicurare la società; devono rappresentare la volontà di ristabilire il diritto leso dal colpevole, di mostrare alla società che il diritto è tutelato, non più punire in modo sanguinario il colpevole.

Con l'Unità d'Italia, nel 1861, si avvertì la necessità di ordinare sistematicamente tutta la legislazione vigente nei vari settori, compreso il diritto penitenziario. Venne esteso il Codice penale Sardo del 1865 a tutte le province italiane, e successivamente vennero emanati i regolamenti relativi alle diverse tipologie di carceri: bagni penali, carceri giudiziarie, case di pena, case di relegazione e case di custodia.

Nell'anno dell'Unità di Italia venne istituita la Direzione generale delle carceri, dipendente dal Ministero dell'Interno. Nel 1889, periodo di svolta sia nel campo penale sia in quello penitenziario, avvenne l'approvazione del codice penale Zanardelli e della prima legge relativa all'edilizia penitenziaria. La riforma penitenziaria del 1889 si pose per la prima volta il problema di legiferare in materia di edilizia penitenziaria.

Queste due emanazioni furono presupposto per la sottoscrizione del Regolamento



generale degli Stabilimenti carcerari e dei Riformatori giudiziari, avvenuta nel 1891, regolamento però mai reso completamente effettivo per la mancanza di fondi. Con l'avvento di Giolitti e il perseguimento di indirizzi politici liberali, il regolamento del 1891 subì alcune importanti modifiche tendenti a mitigare le condizioni disumane dei detenuti.

Tra le riforme giolittiane e la conclusione della prima guerra mondiale non vi furono riforme delle istituzioni penitenziarie: solamente a partire dal 15 gennaio 1923, la Direzione generale delle carceri e riformatori venne trasferita dal Ministero dell'Interno a quello della Giustizia, unitamente a tutti i servizi attribuiti alla sua competenza.

Tra il 1930 e il 1931 invece vi furono importanti cambiamenti: venne approvato il nuovo codice penale, il "Codice Rocco", e con Regio Decreto 18 giugno 1931, n.787, venne approvato dal guardasigilli Alfredo Rocco il nuovo "Regolamento per gli Istituti di prevenzione e di pena", che rimarrà in vigore fino al 1975.

Il Regolamento carcerario del 1931 nacque in un clima che si ispirava all'ideologia fascista ed era caratterizzato da un rigido autoritarismo<sup>4</sup>. Lo strumento penale assumeva la funzione di rappresentare uno Stato forte impegnato nella lotta alla criminalità. Le privazioni, i maltrattamenti, e le sofferenze fisiche a cui i detenuti erano sottoposti sembravano servire come mezzo per favorire l'educazione e il riconoscimento dell'errore da parte del reo; tutto ciò era orientato al ravvedimento del reo nell'ottica di un suo miglioramento personale. Una tale concezione della pena si rifletteva anche sull'organizzazione carceraria, che si basava su alcune idee:

- “una rigida separazione tra realtà carceraria e realtà esterna;
- limitazione delle attività consentite in carcere alle tre leggi fondamentali del trattamento (pratiche religiose, lavoro e istruzione);
- parcellizzazione dei detenuti impedendo loro qualsiasi collegamento e presa di coscienza collettiva;
- esclusione dal carcere di qualsiasi persona estranea, cioè non inserita nella gerarchia e non sottoposta alla disciplina penitenziaria;
- obbligo di chiamare i detenuti con il numero di matricola al posto del cognome, volto alla soppressione della personalità del detenuto;
- il carcere si configura come istituzione chiusa”<sup>5</sup>.

---

<sup>4</sup> Neppi, Modona G., *Vecchio e nuovo nella riforma dell'ordinamento penitenziario*, 1976, in *Il Carcere e la Pena*, Archivio di Stato in [www.ristretti.it/commenti/2008/agosto/pdf/carcere\\_pena.pdf](http://www.ristretti.it/commenti/2008/agosto/pdf/carcere_pena.pdf)

<sup>5</sup> NEPPI MODONA G., *Vecchio e nuovo nella riforma dell'ordinamento penitenziario in Carcere e società a cura di M. Cappelletto e A. Lombroso*, Venezia, Marsilio Editori, 1976, pp. 68 - 70

Siamo di fronte a un carcere visto come realtà completamente separata dalla società, dove l'emarginazione e la separazione dei detenuti va ben oltre la necessità di sicurezza, e la vita dei singoli viene completamente subordinata al controllo. Le uniche attività il cui esercizio era consentito erano individuate in modo tassativo in pratiche religiose, istruzione e lavoro, tutto il resto era vietato ed erano previste severe sanzioni per i trasgressori (NeppiModona, 1976).

Il carcere così considerato era chiuso a qualsiasi intrusione esterna: le visite di alcune persone come Ministri, religiosi, Magistrati erano concesse in via straordinaria, ma con il divieto di rivolgere la parola ai reclusi (art.60); ed anche i colloqui con i familiari venivano concessi con una rigida disciplina.

Il permesso d'incontrare un proprio familiare incarcerato veniva rilasciato a seconda che la persona fosse condannata o imputata dalla Direzione dell'Istituto o dal Ministero (per i primi) e dall'Autorità giudiziaria (per i secondi). La validità del permesso era però limitata al giorno indicato, sicché in caso di impedimento sopravvenuto il nuovo colloquio stabilito necessitava di una nuova procedura di autorizzazione (art 96).

Sempre l'art 96 prevedeva che il colloquio non dovesse eccedere la durata di mezz'ora, e solamente in casi eccezionali si poteva protrarre, previa autorizzazione, fino ad un'ora. L'art 101 indicava nel numero di uno ogni quindici giorni i colloqui concessi ai detenuti, ridotti ad uno solo al mese per gli ergastolani.

I soggetti ammessi alle visite venivano specificati sempre nell'art 101, il quale stabiliva che: *“Ai condannati, come agli imputati, non possono essere concessi colloqui che coi prossimi congiunti”*, con l'aggiunta però di alcune limitazioni:

*“...sono, di regola, escluse dai colloqui le persone che hanno riportato gravi condanne per delitti o che sono sottoposte a procedimento penale per delitto non colposo o alla libertà vigilata o all'ammonizione, le donne di facili costumi, coloro che tengono case di tolleranza e i delinquenti abituali, professionali o per tendenza.”*

Vi era invece la possibilità, previa autorizzazione, di permettere colloqui tra i detenuti e persone di “spiccata moralità” designate dai prossimi congiunti. Ai colloqui che avvenivano tra reti metalliche era obbligatorio presenziasse una guardia, era inoltre vietato comunicare sottovoce e servirsi di un linguaggio sconveniente o non convenzionale.

In questo scenario mantenere dei legami familiari appariva quasi impossibile; a ciò si aggiungeva il divieto, sancito dall'art 58, che i minori di anni 18 visitassero gli stabilimenti. Se quindi già difficile era il mantenimento dei rapporti con i congiunti,

diventava impossibile con i propri figli minori. Il diritto alla genitorialità era estremamente limitato. Essendo però un codice dall'impianto paternalistico e assistenziale, all'art 12 vi era la previsione di un dovere di assistenza alle famiglie dei detenuti. L'art 12 comprendeva tra i vari scopi del Consiglio di Patronato quello di *“prestare assistenza alle famiglie di coloro che sono detenuti, con ogni forma di soccorso, e eccezionalmente, anche con sussidi in denaro”*. Vi erano varie modalità con il quale lo scopo veniva perseguito. Le indicazioni venivano stabilite dal comma 2 dell'art 12 o.p e sono riassumibili in:

1. Assunzione di informazioni accurate sulle condizioni morali e economiche della famiglia del reo;
2. impegno a mantenere le relazioni tra familiari e detenuti, esortando la famiglia a dare ai detenuti frequenti notizie e buoni consigli.
3. Impegno a trovare lavoro ai familiari dei detenuti, raccomandandoli presso officine ed aziende,
4. Segnalazione all'Opera Nazionale per la protezione della maternità e infanzia, delle madri incinte bisognose di soccorso a causa della carcerazione di un congiunto;
5. Assegnazione in caso di estremo bisogno di sussidi economici ai familiari.

Per discostarci da questa impostazione bisognerà aspettare fino al 1975: anno di una vera e propria svolta nel modo di considerare il detenuto all'interno del mondo carcerario. Fino a quel momento la logica del *“Sorvegliare e Punire”*<sup>6</sup> continuerà a essere l'unica perseguita.

### **3. La svolta: la Legge di riforma penitenziaria 26 aprile 1975 n. 354**

Il tortuoso cammino verso la riforma penitenziaria, iniziato nell'aprile del 1947, si concluse dopo un lungo iter legislativo della durata di circa 28 anni con la Legge 26 aprile 1975, n.354. Il percorso che ha portato alla riforma del 1975 dimostra il gravoso impegno del legislatore di procedere secondo la direzione indicata dalla Carta Costituzionale.

Sullo sfondo di questa riforma si staglia l'art 27 della Costituzione, che al comma n.3 sancisce due principi fondamentali:

*“le pene non possono consistere in trattamenti carcerari contrari al senso di umanità e*

---

6 Foucault, M. *“Sorvegliare e punire: la nascita della prigione”*, 1976 reprint 2007

*devono tendere alla rieducazione del condannato.”*

La pena perde la sua connotazione repressiva e general-preventiva per assumere una valenza rieducativa. Con l'affermazione dell'art 27, la funzione della pena e conseguentemente le misure detentive trovano giustificazione e allo stesso tempo limite nella funzione statale di rieducazione del reo. Le riforme italiane di questo periodo presentano caratteri di corrispondenza con i principi sanciti a livello costituzionale, con i mutamenti sociali e culturali intervenuti nella società, e con il bisogno incompressibile di tutela dei diritti dei cittadini a prescindere dal loro status: siamo di fronte a una riforma che nasce in un clima garantista, dove centrale diventa la responsabilizzazione del singolo e la volontà di reintegrare e reinserire.

La Costituzione riesce a fissare una serie di diritti standard universali, quindi validi anche per i detenuti.<sup>7</sup>

Il recupero sociale del reo diventa la finalità primaria dell'ordinamento penitenziario, viene eliminata la logica della depersonalizzazione e introdotto il concetto di “individualizzazione” del trattamento penitenziario e risocializzativo, tenendo conto della personalità del soggetto recluso ai fini del suo riadattamento (*art.13 Ord. Pen.*). Tale riadattamento si attua attraverso il trattamento penitenziario e la rieducazione. La distinzione tra questi due concetti viene esplicitata all'art 1 dell'Ord. Penit. Il trattamento penitenziario deve essere conforme ad umanità, e assicurare il rispetto della dignità umana in conformità con i principi enunciati dalle “regole minime” per il trattamento dei detenuti del 1973; il trattamento rieducativo invece deve “essere attuato secondo un

---

7 La Corte Costituzionale con la Sentenza n. 26/1999 ribadisce:

*«L'idea che la restrizione della libertà personale possa comportare conseguenzialmente il disconoscimento delle posizioni soggettive attraverso un generalizzato assoggettamento all'organizzazione penitenziaria è estranea al vigente ordinamento costituzionale, il quale si basa sul primato della persona umana e dei suoi diritti.*

*I diritti inviolabili dell'uomo, il riconoscimento e la garanzia dei quali l'art. 2 della Costituzione pone tra i principi fondamentali dell'ordine giuridico, trovano nella condizione di coloro i quali sono sottoposti a una restrizione della libertà personale i limiti a essa inerenti, connessi alle finalità che sono proprie di tale restrizione, ma non sono affatto annullati da tale condizione. L'art. 27, terzo comma, della Costituzione stabilisce che le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato. Tali statuizioni di principio, nel concreto operare dell'ordinamento, si traducono non soltanto in norme e direttive obbligatorie rivolte all'organizzazione e all'azione delle istituzioni penitenziarie ma anche in diritti di quanti si trovino in esse ristretti. Cosicché l'esecuzione della pena e la rieducazione che ne è finalità - nel rispetto delle irrinunciabili esigenze di ordine e disciplina - non possono mai consistere in "trattamenti penitenziari" che comportino condizioni incompatibili col riconoscimento della soggettività di quanti si trovano nella restrizione della loro libertà. La dignità della persona (art. 3, primo comma, della Costituzione) anche in questo caso - anzi, soprattutto in questo caso, il cui dato distintivo è la precarietà degli individui, derivante dalla mancanza di libertà, in condizioni di ambiente per loro natura destinate a separare dalla società civile - è dalla Costituzione protetta attraverso il bagaglio degli inviolabili diritti dell'uomo che anche il detenuto porta con sé lungo tutto il corso dell'esecuzione penale, conformemente, del resto, all'impronta generale che l'art. 1, primo comma, della legge n. 354 del 1975 ha inteso dare all'intera disciplina dell'ordinamento penitenziario.*

*Al riconoscimento della titolarità di diritti non può non accompagnarsi il riconoscimento del potere di farli valere innanzi a un giudice in un procedimento di natura giurisdizionale...».*

criterio di individualizzazione”, con una strategia differenziata e flessibile per meglio adattarsi alla persona. Al trattamento precede un periodo di osservazione dinamica del detenuto, per capirne carenze e bisogni. L'osservazione della personalità viene compiuta da un gruppo di lavoro interdisciplinare, di cui fanno parte il Direttore dell'Istituto, l'educatore, l'assistente sociale, e altre figure quali il medico, un rappresentante della Polizia penitenziaria, e i professionisti indicati dall'art 80, ovvero psicologo o psichiatra. Ogni componente ha una specifica competenza: l'assistente sociale, in particolare, considera i problemi di relazione affettiva e familiare e i rapporti con l'ambiente interno ed esterno, tenendo anche presente la particolare situazione di crisi in cui il nucleo familiare può trovarsi proprio a causa della detenzione. Suo compito è anche lo svolgimento dell'inchiesta sociale.<sup>8</sup>

Il trattamento si conclude poi con una relazione di sintesi: qua l'apporto di ogni operatore viene offerto come elemento che deve integrarsi con quello degli altri, al fine di rendere chiare le esigenze del detenuto<sup>9</sup>. Sulla base di tutto ciò si giunge poi alla formulazione di un programma di trattamento, in cui si confrontano i bisogni dell'internato con le opportunità disponibili nell'ambito del sistema, e si sviluppa un intervento possibile e attuabile.

La novità principale è costituita dalla considerazione dei “contatti con il mondo esterno” come vera e propria modalità di trattamento, quasi a confermare che la finalità del recupero sociale necessita di una partecipazione attiva dei soggetti, che deve essere promossa e raggiunta tramite contatti umani e affettivi (art 1, comma 6 Ord. Penit.).

La famiglia assume per la prima volta importanza anche nelle istituzioni carcerarie e merita, pertanto, tutela. Le scelte legislative in materia di tutela dei rapporti familiari, come scrive Brunetti (2008) sulle pagine della rivista “Rassegna Penitenziaria”, hanno una loro portata sia a livello formale che operativo: «Sul piano concettuale esprimono il convincimento che le relazioni affettive del detenuto con la famiglia rappresentino un aspetto importante della vita del detenuto, nonché un bene di alto valore umano che deve essere salvaguardato dagli effetti della carcerazione, tanto che si fa gravare

---

8 “Inchiesta sociale” indica la raccolta e l'organizzazione di dati che riguardano la vita del detenuto sia nelle relazioni con la famiglia sia con l'ambiente sociale di appartenenza, cercando di ricostruire i vari passaggi all'interno della carriera morale, sociale e deviante della persona che ha caratterizzato il processo evolutivo del caso, sino alla condizione attuale. Tutto ciò serve al Magistrato di Sorveglianza per orientare la propria attività sulla base di una valutazione complessiva che includa questi aspetti “esterni” alla vita in istituto.

9 La valutazione che costituisce il punto di inizio del trattamento, e comprende almeno tre aspetti fondamentali: la comprensione del vissuto del soggetto, per capire cosa lo ha portato a quel comportamento e i problemi familiari o affettivi in cui lui si colloca; la comprensione di come la persona attualmente si percepisce e giudica; la comprensione delle intenzioni e della disponibilità del soggetto ad impegnarsi in un percorso per il futuro, la valutazione delle risorse effettive dell'ordinamento penitenziario.

sull'Amministrazione penitenziaria l'obbligo di intervenire adeguatamente al riguardo. Sul piano operativo esse affermano il principio che il recupero del condannato non può prescindere dalla presenza o dal ristabilimento di condizioni interiori di vita affettiva, capaci di sostenerlo nella difficile situazione in cui si trova, tenendo viva in lui la speranza di liberazione».

Fondamentale è l'art 28 dell'Ordinamento penitenziario, intitolato «Rapporti con la famiglia», in cui è stabilito che *«Particolare cura é dedicata a mantenere, migliorare o ristabilire le relazioni dei detenuti e degli internati con le famiglie.»*

Vengono pertanto previsti interventi trattamentali di vario tipo, sia all'esterno, rivolti direttamente alla famiglia, sia all'interno, verso i detenuti. Vengono organizzati momenti ove entrambi partecipano, insieme agli operatori, ad attività volte a un confronto, come ad esempio i gruppi di auto-aiuto e di mediazione familiare. La famiglia viene considerata elemento centrale del trattamento: l'Ordinamento penitenziario se ne serve valorizzandone il potenziale per correggere il comportamento del reo e migliorare così la possibilità di un efficace reinserimento sociale. La famiglia diventa il contatto, forse più importante, con l'esterno.

L'art 45 Ord. Penit. ribadisce l'importanza di un'azione di "assistenza" alle famiglie stesse: *«Il trattamento dei detenuti e degli internati è integrato da un'azione di assistenza alle loro famiglie. Tale azione è rivolta anche a conservare e migliorare le relazioni dei soggetti con i familiari e a rimuovere le difficoltà che possono ostacolare il reinserimento sociale. É utilizzata, all'uopo, la collaborazione degli enti pubblici e privati qualificati nell'assistenza sociale.»*. Come evidenziato da Di Gennaro, Breda e La Greca(1997), le parole "conservare" e "migliorare" indicano vari tipi di interventi di natura diversa, anche alternativi tra loro.

Gli interventi previsti dalla norma devono essere svolti da tutti gli operatori penitenziari, siano essi figure interne o facenti parte dell' U.E.P.E (Ufficio Esecuzione Penale Esterna), in integrazione con i servizi territoriali pubblici e privati del territorio, con il terzo settore e con le associazioni di volontariato.

Importante la disposizione dell'art 23 Reg. Esec 431 del 1976., la quale indica che il soggetto deve essere invitato a "segnalare gli eventuali problemi personali e familiari che richiedono interventi immediati", per i quali viene subito informato il Centro di servizio sociale. Da segnalare anche l'art 30 del Reg. Esec., il quale dispone che la scelta del luogo di detenzione deve essere stabilito in linea di principio "nell'ambito della regione di residenza" o, se ciò fosse impossibile, in "località prossima". All'art 14 dell'Ord. Penit. si

ribadisce tale disposizione, affermando che i trasferimenti debbano determinare il minor pregiudizio possibile per i familiari.

I rapporti familiari, scrive Bargiacchi<sup>10</sup> “si configurano come i principali “interessi” che il trattamento esecutivo tende a sostenere (art 1 Reg. Esec.). Viene prevista la possibilità di ricevere dall'esterno oggetti e generi alimentari tramite i “Pacchi alimentari” (art 14 Reg.Esec), strumenti anch'essi fondamentali per mantenere il contatto con le famiglie. I pacchi hanno un forte contenuto simbolico, dal momento che costituiscono uno dei mezzi che i familiari hanno per far vedere al detenuto che ancora si occupano di lui e lo accudiscono”.

Tra i principali istituti per il mantenimento diretto delle relazioni familiari si individuano anche il colloquio, la corrispondenza telefonica e quella epistolare.

L'art 18 dell'ordinamento penitenziario dispone che i detenuti siano ammessi ad avere colloqui con i congiunti e con altre persone, precisando che “particolare favore viene accordato ai colloqui con i familiari”<sup>11</sup> Presupposto per la concessione del colloquio è il rapporto di parentela con l'internato, o l'esistenza di “ragionevoli motivi”. in precedenza, il regolamento di esecuzione prevedeva la possibilità di usufruire di un colloquio a settimana per la durata di mezz'ora, a meno che non ricorressero particolari circostanze familiari che potevano giustificare la concessione di più colloqui di una durata fino ad un'ora<sup>12</sup>. Questa disposizione è stata modificata dalla circolare D.A.P n.3136/5586 del 1985, che ha introdotto la possibilità di quattro colloqui al mese<sup>13</sup>, di cui si può usufruire con la frequenza preferita. La valorizzazione della famiglia si vede anche nelle disposizioni che modificano i soggetti ammessi al colloquio. Oltre che ai congiunti prossimi, il permesso è infatti accordato a tutti i congiunti. Viene inoltre eliminata la distinzione tra coppie di fatto e coppie sposate, e l'unico requisito è la convivenza pre-carcerazione. L'importanza accordata alla famiglia si riscontra anche nella previsione del regolamento esecutivo che impone di informare immediatamente il Servizio sociale nel caso in cui il detenuto non mantenga contatti con i propri familiari.

Per quanto riguarda la corrispondenza telefonica, viene disciplinata dall' art. 18 della L. 354/75, che al comma 5 stabilisce che «*Può essere autorizzata nei rapporti con i familiari e, in casi particolari, con terzi, corrispondenza telefonica con le modalità e le cautele previste dal regolamento.*», e dall'art. 39 del Regolamento di esecuzione, che specifica i

---

<sup>10</sup> <http://www.altrodiritto.unifi.it/ricerche/misure/bargiacc/cap1.htm>

<sup>11</sup> La disciplina dell'istituto viene stabilita dal Regolamento esecutivo, che esige la preventiva richiesta del permesso di colloquio al Direttore dell'istituto e, solo nel caso degli imputati, all'autorità giudiziaria

<sup>12</sup> Prima del '75 veniva concesso un colloquio ogni quindici giorni della durata di mezz'ora.

<sup>13</sup> Era prevista la possibilità di due colloqui mensili in più come premio per i detenuti dai comportamenti particolarmente virtuosi.

soggetti ammessi: *«I condannati e gli internati possono essere autorizzati dal direttore dell'istituto alla corrispondenza telefonica con i congiunti e conviventi, ovvero, allorché ricorrano ragionevoli e verificati motivi, con persone diverse dai congiunti e conviventi».*

L'utilizzo della corrispondenza telefonica, anche se prevista con funzione surrogatoria dei colloqui, costituisce una novità fondamentale della Legge penitenziaria del 1975. Vi è però una distinzione tra le telefonate provenienti dall'interno e quelle dall'esterno. Per quanto riguarda quelle provenienti dall'esterno, la corrispondenza diretta è esclusa, data la difficoltà di operare i controlli; viene tuttavia data al detenuto comunicazione del nominativo (art.37 comma 12 Reg.Esec). Le telefonate verso l'esterno sono invece ammesse in via ordinaria, se dirette a congiunti e conviventi, ma sono concesse ogni 15 giorni soltanto se i detenuti non hanno usufruito del colloquio (art 37 Reg.Esec). All'art 39 viene prevista la possibilità di deroga nel caso in cui vi siano le seguenti condizioni: "particolari motivi d'urgenza o di particolare rilevanza, se la comunicazione si svolge con prole inferiore a dieci anni, nonché in caso di trasferimento del detenuto".

Per accedere a tale istituto viene prevista la richiesta scritta all'autorità competente con l'indicazione del numero di telefono richiesto, delle persone con cui corrispondere, dei motivi dell'istanza in caso di deroga al limite suddetto o di corrispondenza con persone diverse da congiunti e conviventi. L'art. 37 comma del vecchio regolamento<sup>14</sup> stabiliva che la conversazione telefonica dovesse essere interamente ascoltata e registrata a mezzo di idonee apparecchiature. La circolare D.A.P. 24 ottobre 1985 specificava inoltre che, nel caso in cui l'operatore predisposto all'ascolto avesse avvertito un qualsiasi sospetto o indizio di un riferimento "ad attività o progetti illeciti, o tali da incidere sull'ordine, la tranquillità o la sicurezza degli istituti", bisognasse impedire la prosecuzione della telefonata e informare subito l'autorità giudiziaria.

La corrispondenza epistolare, considerata uno degli istituti più utilizzati per mantenere i rapporti con la famiglia, viene valorizzata dall'Amministrazione penitenziaria, che pone a

---

<sup>14</sup> Su questo punto è intervenuto il decreto legge n. 187 del 14 giugno 1993 che ha modificato il comma 8° dell'art. 37 del regolamento d'esecuzione del 1976, introducendo una differenziazione tra la disciplina concernente i detenuti e gli internati cosiddetti comuni e quella relativa ai detenuti ed internati per i reati di cui all'art. 4 -bis dell'Ord. Penit. Per i detenuti e gli internati comuni, "l'autorità competente anche a disporre il visto di controllo sulla corrispondenza epistolare ai sensi dell'art. 18 Ord. Penit." ha la facoltà di stabilire che si debba procedere all'ascolto e alla registrazione delle telefonate; mentre per gli altri detenuti si procede obbligatoriamente alla registrazione di tutte le conversazioni telefoniche. In tal modo nei confronti dei detenuti sottoposti a regime ordinario si è trasformato in eccezione l'ascolto e la registrazione delle comunicazioni telefoniche. Per i detenuti ritenuti dalla legge maggiormente pericolosi è invece il legislatore a stabilire la limitazione della libertà di comunicazione in virtù di esigenze di protezione e di sicurezza sociale, essendo un timore fondato ormai in dottrina che i detenuti appartenenti a questa categoria riescano a mantenere dal carcere collegamenti con le organizzazioni criminali di appartenenza. regime ordinario si è trasformato in eccezione l'ascolto e la registrazione delle comunicazioni telefoniche. Per i detenuti ritenuti dalla legge maggiormente pericolosi è invece il legislatore a stabilire la limitazione della libertà di comunicazione in virtù di esigenze di protezione e di sicurezza sociale, essendo un timore fondato ormai in dottrina che i detenuti appartenenti a questa categoria riescano a mantenere dal carcere collegamenti con le organizzazioni criminali di appartenenza.



disposizione dei soggetti sprovvisti il materiale di cancelleria occorrente. L'art. 18 dell'ordinamento penitenziario ammette la corrispondenza epistolare senza limiti quantitativi e qualitativi, sia per la posta in arrivo che per quella in partenza. La corrispondenza viene sottoposta ad ispezione, per rilevare "l'eventuale presenza di valori o altri oggetti non consentiti", ma deve in ogni caso essere eseguita con modalità che garantiscano l'assenza di controlli sullo scritto (art. 38 comma 5 Reg. Esec.). La legge penitenziaria ha infatti abolito la cosiddetta "censura preventiva generalizzata" prevista dal regolamento carcerario del 1931.

Particolare rilevanza deve essere infine accordata all'istituto dei permessi. La disciplina dei permessi vede le prime sperimentazioni negli anni '60 come concessione ai detenuti per gravi ragioni inerenti la famiglia (permessi di necessità). Nel '75 si ritiene fondamentale la distinzione che vede, da una parte, la necessità di dare disciplina normativa all'usanza di concedere brevi permessi di uscita dall'istituto penitenziario solo per gravi esigenze familiari; dall'altra, l'opportunità di attenuare l'isolamento derivante dalla detenzione attraverso la concessione di brevi periodi di libertà destinati a favorire il mantenimento delle relazioni familiari e sociali, ed attenuare gli effetti della privazione sessuale. La legge penitenziaria del 1975 non permise questa seconda possibilità, ed eliminò nella stesura del testo definitivo la previsione relativa alla possibilità di concedere permessi speciali. Per arrivare a tale concessione si dovette aspettare l'approvazione della legge Gozzini del 1986 che, con il nuovo art. 30-ter, istituì i cosiddetti "permessi premio", concessi ai detenuti meritevoli al fine di consentire loro di "coltivare interessi affettivi, culturali e di lavoro". Con la Legge Gozzini vennero apportate numerose modifiche all'ordinamento penitenziario: venne introdotta la disciplina dei permessi premio, permettendo l'uscita dalle strutture carcerarie. Tale legge permette ai detenuti che abbiano mantenuto una buona condotta e dimostrato di impegnarsi, di usufruire di misure alternative al carcere e permessi premio per mantenere e rinforzare i legami familiari e i rapporti di lavoro. Non si deve pensare che i permessi premiali abbiano sostituito i permessi per necessità, avendo i due istituti presupposti ben diversi: come è stato detto, il permesso per necessità viene dato indipendentemente dalla condotta del detenuto in casi gravi; il permesso premio, invece, è subordinato a una condotta meritevole.

L'altra grande innovazione di questa legge è la possibilità di scontare parte della pena fuori dalle istituzioni carcerarie. Il *favorfamiliae* perseguito dall'ordinamento penitenziario si esplica infatti nella possibilità per i prossimi congiunti di richiedere, ai sensi degli articoli 47,50,52,53,54 e 56 Ord. Penit., varie misure quali la detenzione

domiciliare, la semilibertà, le licenze per il condannato semi-libero, le licenze per gli internati, la liberazione anticipata, la remissione del debito.<sup>15</sup>

Altri cambiamenti normativi importanti per quanto riguarda i rapporti familiari, in particolare il rapporto madre-figlio, sono disciplinati dalla legge n.165 del 27 maggio del 1998, detta “legge Simeoni-Saraceni”. Questa legge ha previsto la possibilità di ridurre gli ingressi in carcere, consentendo al reo sottoposto a condanne brevi, non superiori a tre anni, o, nel caso di tossicodipendenti, non superiori a quattro, di non entrare in carcere nell'attesa che il Tribunale di Sorveglianza si pronunci sulla concessione o meno della misura alternativa. Inoltre, scrive Bargiacchi, “ha introdotto la possibilità della concessione della detenzione domiciliare a persone condannate a una pena non superiore a quattro anni, anche se parte residua di una condanna più lunga, a madri di prole inferiore ad anni 10 o a donne incinta. Tale possibilità viene estesa al padre, qualora la madre sia deceduta o assolutamente impossibilitata a dare assistenza alla prole (art 47-ter)”<sup>16</sup>.

A completamento di tutte queste previsioni a favore del nucleo familiare, si citano anche quelle, meramente assistenziali, relative ai diritti economici. L'art 23 Ord. Penit. prevede che ai detenuti e gli internati vengano corrisposti gli assegni familiari nella misura che la legge stabilisce, e l'art 25 disciplina inoltre che il detenuto possa inviare parte del proprio denaro alla famiglia e viceversa. La difficile situazione economica in cui si trovano le famiglie di una persona detenuta, che molto spesso è l'unica fonte di reddito, viene ritenuta rilevante dall'Amministrazione penitenziaria che, coadiuvata dal Servizio sociale, integra il trattamento dei detenuti con l'assistenza della loro famiglia, rimuovendo le difficoltà createsi anche, ma non solo, di ordine economico, collaborando con enti pubblici e privati. L'art 75 dell'Ord. Penit. dispone che vengano messe in atto tutte le attività volte a un più efficace reinserimento sociale e alla cura delle relazioni dei detenuti con i loro familiari.

---

15 Tra i compiti fondamentali dell'assistente sociale dell' U.E.P.E troviamo lo svolgimento su richiesta dell'autorità Giudiziaria, delle inchieste utili a fornire i dati per l'applicazione, la modificazione, la proroga e la revoca delle misure di sicurezza;

Lo svolgimento delle indagini socio - familiari per l'applicazione delle misure alternative alla detenzione ai condannati; Il compito di proporre all'Autorità Giudiziaria il programma di trattamento da applicare ai condannati che chiedono la misura alternativa dell'affidamento in prova e/o della detenzione domiciliare.; La funzione di controllo sullo svolgimento dei programmi da parte degli ammessi alle misure alternative alla detenzione attraverso interventi di aiuto e controllo. ( Breda, Coppola, Sabbatini, Il servizio sociale nel sistema penitenziario, 1999)

<sup>16</sup> <http://www.altrodiritto.unifi.it/ricerche/misure/bargiacc/cap1.htm>

#### **4. Il nuovo regolamento esecutivo D.P.R 30 giugno 2000 n.230: più attenzione ai diritti dei detenuti.**

Ancora prima della sua approvazione, i mass-media evidenziavano la portata innovatrice del nuovo regolamento esecutivo dell'ordinamento penitenziario, in quanto tentativo di “rendere più umano il volto del nostro carcere” (Galgani, 2000.) A venticinque anni dalla riforma del '75, questo regolamento andava a modificare l'ordinamento, sostituendosi al precedente regolamento D.P.R. 431/1976. Tale modifica, resasi necessaria per adeguare la disciplina penitenziaria alla normativa europea e internazionale<sup>17</sup>, ha voluto porre maggiormente l'accento sull'attenzione e sulla cura con cui si debbano trattare le situazioni familiari e relazionali che, se pur esterne al carcere, continuano a condizionare la vita dei detenuti e il loro futuro. La famiglia viene investita di nuove attenzioni: in questa direzione si orientano le nuove norme penitenziarie che ampliano gli spazi in materia di colloqui e telefonate. La circolare allegata al Regolamento sottolinea come le nuove concessioni siano sostenute dalla *“considerazione che un più frequente e intenso contatto dei reclusi con le persone di riferimento all'esterno, particolarmente i familiari, può avere solo effetti positivi: il rafforzamento o almeno il contrasto all'indebolimento delle relazioni con la famiglia, il contenimento dell'effetto dell'isolamento della persona prodotto dalla reclusione, la riduzione delle tensioni dei detenuti e internati all'interno dell'istituto”*.

L'art 14 modificato tenta di uniformare le prassi eterogenee di diversi istituti riguardo alla ricezione dei pacchi familiari: vengono elencati i generi e gli oggetti di cui è consentita la ricezione. Viene stabilita la possibilità di ricevere fino a quattro pacchi al mese, per un peso complessivo di 20 kg, che devono però contenere solo oggetti e generi alimentari che possano essere controllati senza essere manomessi. Se però questi pacchi sono indirizzati alle detenute madri che si servono del materiale contenuto per la cura dei figli, queste limitazioni vengono meno (art.14 comma 10 Nuovo Reg.). Al primo comma dell'art 37 del nuovo regolamento si dispone l'adeguamento delle norme ai cambiamenti introdotti con la legge n.663 del 1986, all'art 18, nella previsione con cui si stabilisce che i colloqui e le telefonate dei condannati, internati e imputati sono autorizzati dal Direttore dell'istituto. Viene inoltre modificato il controllo dei colloqui con i familiari, eliminando

---

<sup>17</sup> Regole minime per il trattamento dei detenuti adottate dall'ONU nel 1955; la Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti e delle libertà fondamentali del 1950, ratificata in Italia nel 1955; le Regole penitenziarie Europee stipulate dal Consiglio d'Europa nel 1973, modificate nel 1987; la Risoluzione sulle condizioni carcerarie nell'Unione Europea 1998; Leggi nazionali: la legge 663 del 1986; la legge n.395 del 1990; legge n.492 del 1992; legge n.165 del 1998.

la disposizione che prevede un controllo auditivo da parte dell'operatore di Polizia penitenziaria e sostituendola con una che prevede solo un controllo visivo.

Per quanto riguarda le altre modifiche introdotte, esse riguardano:

I. I colloqui. Abbiamo visto come siano lo strumento privilegiato per mantenere i rapporti familiari.. Con il nuovo regolamento si prevede che il colloquio con congiunti e conviventi sia autorizzato dal Direttore del carcere. Rimane invariata la previsione per cui soltanto per ragionevoli motivi possono essere ammesse persone diverse da familiari e congiunti. Per ogni persona viene prevista l'identificazione e una perquisizione o controllo per verificare che non vengano introdotti oggetti vietati. Come abbiamo detto, il colloquio si svolge con controllo a vista del Corpo di Polizia penitenziaria che, in caso di pericolo sospetto o comportamento scorretto, sospende immediatamente il colloquio e avverte il Direttore. L'art 37 del nuovo regolamento, che disciplina l'istituto del colloquio, si differenzia dall'art 35 vecchio regolamento poiché prima era previsto che i colloqui si svolgessero in locali comuni con divisori, e che solo per motivi speciali venisse concessa la possibilità di colloquio in stanze separate ma sempre sotto il controllo di un agente , mentre ora è disposto che l'incontro di regola possa avvenire in locali interni senza più mezzi divisori o, dove possibile, in spazi aperti; solo in caso di ragioni sanitarie o di sicurezza il mezzo divisore rimane<sup>18</sup>. Per quanto riguarda la frequenza e la durata, il numero di colloqui mensili passa da quattro a sei al mese (i due colloqui concessi prima come premio vengono ora concessi in misura standard). Viene inoltre prevista la possibilità di ottenere colloqui aggiuntivi nel caso in cui il detenuto versi in condizioni di grave infermità o quando vi siano particolari motivazioni personali e familiari o il reo abbia figli minori di 10 anni di età (Art 37, comma 8). La durata del colloquio non è invece stata modificata: rimane di un'ora, a parte l'eccezionale possibilità di prolungamento fino a due ore nel caso in cui i congiunti o conviventi risiedano in un Comune diverso da quello in cui ha sede l'Istituto. Tutto ciò a patto che il detenuto non abbia nella settimana precedente usufruito del colloquio e che l'organizzazione del penitenziario lo permetta. In caso in cui il detenuto svolga un lavoro nei giorni feriali, viene concessa la possibilità di svolgere il colloquio nel giorno festivo (art 37, comma 13)<sup>19</sup>.

---

18 In alcune carceri, nonostante le disposizioni dell'articolo, la separazione continua a essere presente ed è stato rimosso solamente il vetro sopra il bancone.

19 <http://www.altrodiritto.unifi.it/ricerche/misure/bargiacc/cap2.htm>

II. La corrispondenza telefonica: Viene modificata la vecchia disposizione dell'art 37 che prevedeva la possibilità di telefonare solo in caso di necessità e urgenza. La Direzione dell'Istituto autorizza la corrispondenza a spese dell'interessato sia con i congiunti, sia con i conviventi e con persone diverse. Viene eliminata la condizione necessaria per usufruire delle chiamate, ovvero il non aver effettuato il colloquio settimanale; inoltre, la durata delle telefonate aumenta. Discostandosi da quanto previsto dal vecchio regolamento, che limitava la corrispondenza ad una telefonata ogni quindici giorni a condizione di non aver effettuato il colloquio, attualmente i detenuti hanno a disposizione una chiamata a settimana (due volte al mese per i detenuti o internati per uno dei delitti dell'art 4bis Ord.Penit), della durata di dieci minuti e non più di sei. Sono concesse deroghe in casi urgenti o rilevanti, in caso di trasferimento del detenuto e per comunicare con prole inferiore a 10 anni. Per quanto riguarda le modalità della richiesta rimangono le medesime: la richiesta scritta all'autorità competente, corredata di numero di telefono richiesto, nominativo delle persone, motivi di istanza in caso di deroga o di corrispondenza con persone terze, rimane tassativa. Come previsto anche in precedenza, le conversazioni possono essere ascoltate e registrate, su disposizione dell'autorità giudiziaria(art 38 nuovo Reg Esec). Una precisazione, evidenzia Bargiacchi<sup>20</sup>, riguarda la corrispondenza in caso di detenuti stranieri: molto spesso questo rimane l'unico mezzo per coltivare i rapporti familiari, in quanto per motivi di lontananza questi non possano presenziare ai colloqui. In casi di detenuti stranieri, l'uso della corrispondenza telefonica diventa tuttavia problematico, essendo difficile accertare i vincoli di parentela e la corrispondenza effettiva tra numero e nominativo che deve essere fornito dalle autorità consolari. La circolare n. 3478/5928 del 1998 prevedeva scrive Bargiacchi<sup>21</sup> “che si potessero adottare le modalità autocertificative e di controllo successivo previste per l'effettuazione dei colloqui visivi, ma questa strada nella pratica non è stata seguita. I tempi di attesa cui sono sottoposti i detenuti si allungano così in modo significativo, arrivando fino a mesi per effettuare una telefonata, a causa della burocrazia e dei ritardi del Consolato. Una volta che l'autorizzazione viene rilasciata, vi sono particolari modalità che vanno seguite: innanzitutto il contatto telefonico deve essere stabilito dal personale penitenziario, per verificare che sia veramente diretto al numero autorizzato”. Nel vecchio regolamento era previsto che la telefonata venisse ascoltata e registrata, così come veniva fatto per tutte le comunicazioni. Il problema che però si presentava era

---

<sup>20</sup> <http://www.altrodiritto.unifi.it/ricerche/misure/bargiacc/cap2.htm>

<sup>21</sup> <http://www.altrodiritto.unifi.it/ricerche/misure/bargiacc/cap2.htm>

quello della lingua: ascoltare senza capire avrebbe vanificato lo scopo. Si rendeva necessaria la presenza di un traduttore: se vi era un operatore che conosceva la lingua, allora le telefonate degli stranieri erano sottoposte alle stesse modalità di quelle dei detenuti italiani; in caso contrario, se nessun operatore dell'istituto conosceva sufficientemente bene la lingua in cui doveva svolgersi la comunicazione, allora era necessario distinguere tra le autorizzazioni concesse o da concedere da parte delle autorità giudiziarie (ai sensi dell'art. 18 comma 8° in relazione all'art. 11 comma 2° dell'Ord. Penit.) e quelle concesse o da concedere da parte del Direttore dell'Istituto, ai sensi del comma 1° dell'art. 37 del regolamento esecutivo del 1976. Nel primo caso, si prevedeva che il Direttore dovesse comunicare a tutti i magistrati competenti la impossibilità di ascoltare e comprendere in simultanea la conversazione, ma se il magistrato, consapevole della mancanza dell'interprete, avesse ciononostante autorizzato la corrispondenza, il Direttore dell'Istituto avrebbe comunque dovuto attivare il contatto telefonico, disponendone la registrazione. Nel caso di detenuti o internati in cui competente al rilascio fosse invece il Direttore stesso, secondo la circolare citata, l'autorizzazione non avrebbe dovuto essere rilasciata, in quanto la registrazione, e quindi il controllo non simultaneo, non permetteva la possibilità di interventi immediati o comunque tempestivi rispetto agli eventuali contenuti illeciti. Il Direttore era comunque tenuto a informare della mancata concessione la Direzione generale dell'Amministrazione penitenziaria, che si trovava costretta a verificare la possibilità di reperire un interprete in grado di consentire la comunicazione. Tutto ciò era causa di forte discriminazione tra i vari detenuti: dato che la corrispondenza telefonica non veniva garantita, ma era sottoposta alle decisioni dei vari penitenziari, gli stranieri perdevano l'unica possibilità di contatto con i familiari. Nel 1988, con la circolare D.A.P n. 3254/5704 del 26 ottobre 1988, l'aspetto dell'inammissibilità alla corrispondenza telefonica viene rivisto. Si stabilisce il dovere per l'Amministrazione penitenziaria di servirsi di un interprete, iscritto nell'albo del Tribunale del circondario in cui l'istituto si trova, predisposto al controllo e legittimato a intervenire bloccando la conversazione stessa.

III. La corrispondenza epistolare. La vecchia disciplina del regolamento del '76 viene mantenuta; viene tuttavia aggiunta la possibilità di ricevere fax da parte dei reclusi. Come già previsto, per chi non fosse in possesso del materiale di cancelleria, l'Amministrazione si impegna a fornirlo. L'importanza della corrispondenza epistolare

mantiene la sua connotazione di strumento principale per la cura dei rapporti con l'esterno. L'art 38 Reg.Esec prevede che sulla posta, sia in entrata sia in uscita, venga effettuato un controllo per verificare che non vi siano oggetti non consentiti, ma in nessun modo viene controllato il contenuto dello scritto. La censura preventiva generalizzata prevista nel regolamento del '31 viene infatti abolita già nel '75.

A ulteriore dimostrazione dell'importanza che il nuovo regolamento ha accordato alla famiglia, viene modificata l'idea per cui i rapporti familiari vengono curati solo per i detenuti che lo meritano, in un'ottica premiale. I rapporti con i congiunti vengono a pieno titolo inseriti nel percorso trattamentale del reo.

L'art 61 "Rapporti con la famiglia e progressione del trattamento" diventa in quest'ottica fondamentale. Al comma 1, esso attribuisce al Direttore la possibilità, in linea con i pareri dell' équipe, di concedere più colloqui rispetto a quelli previsti, di autorizzare le visite delle persone ammesse al colloquio e di consentire di trascorrere con i visitatori parte della giornata<sup>22</sup>. L'istituto della visita rimane invariato, anche se cambiano i presupposti per la sua concessione: mentre prima era concesso in un'ottica meramente premiale, su iniziativa del Direttore e come ricompensa per l'impegno mostrato nelle attività trattamentali quali lavoro e istruzione, ora viene accordato sulla base dell'indicazione del gruppo trattamentale, sulla base della situazione del detenuto e della famiglia, considerando inoltre il momento di crisi in cui il nucleo potrebbe trovarsi. L'art 61 dispone l'organizzazione di programmi di intervento per la cura dei rapporti tra detenuti e congiunti: l'azione di programmazione viene esercitata sinergicamente dalla Direzione carceraria e dai Servizi sociali. Un'attenzione particolare viene dedicata ad affrontare la crisi che segue all'evento della detenzione, per curare il rapporto con i figli, soprattutto se minori, e a curare il processo di reinserimento del reo nella società nel momento della scarcerazione.

Merita menzione anche l'art 73 che, riguardo alla disciplina dell'isolamento, svincola la sanzione disciplinare dell'esclusione dalle attività in comune dal divieto di poter fruire dei colloqui. L'internato può quindi, anche se in isolamento, usufruire dei colloqui con i propri familiari; ciò ad ennesima riprova dell'importanza attribuita alla famiglia.

---

22 Risulta dalla modifica dell'art 70 del vecchio regolamento che prevedeva tra le ricompense, per i detenuti meritevoli, l'istituto della visita, ovvero la possibilità di trascorrere parte della giornata all'esterno con la propria famiglia, in appositi locali o all'aperto, con la possibilità di pranzare insieme.

## **5. Tutelare l'interesse superiore del bambino nel sistema penitenziario italiano**

Attualmente siamo in un momento storico in cui viene data particolare attenzione da parte del Governo, e più direttamente dal Ministero della Giustizia, al sistema penitenziario. Questa attenzione è dovuta anche alla condanna dell'Unione Europea del gennaio 2013, alla quale l'Italia è stata chiamata a rispondere<sup>23</sup>.

Questo interesse è rivolto soprattutto alla necessità di attivare un processo di miglioramento di tutto il sistema penitenziario nazionale. In particolare, l'impegno si è concentrato sui miglioramenti riguardanti la vita delle persone detenute e i rapporti con le loro famiglie e i loro bambini. E' del marzo 2014 l'importante passo avanti segnato dalla firma, per la prima volta in Europa, della "Carta dei figli dei genitori detenuti", protocollo d'intesa fra il Ministero della Giustizia, l'Autorità Garante per l'Infanzia e l'Adolescenza e una delle associazioni del Gruppo CRC<sup>24</sup>, volto a promuovere i diritti dei minori, a sollecitare la cooperazione tra soggetti istituzionali e a favorire lo scambio delle buone prassi a livello nazionale e internazionale.

In questo contesto si inserisce il lavoro volto al miglioramento della relazione tra genitore detenuto e figli. A questo proposito, una ricerca condotta nel 2013 dal Gruppo CRC e dal Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria conferma una situazione problematica per quanto riguarda l'accoglimento dei bambini in carcere.

Dal "7° Rapporto di aggiornamento sul monitoraggio della Convenzione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza 2013-2014" emerge infatti che: "il 74% delle carceri non prevede uno spazio d'attesa per i bambini ai colloqui; il 64% delle carceri non è provvisto di un locale destinato solo ai colloqui dei bambini; l'84% delle carceri non prevede orari per favorire l'ingresso dei bambini; il 51% delle carceri non consente mai che il genitore detenuto possa consumare un pasto in compagnia del figlio; il 90% delle carceri non consente i colloqui della domenica per i parenti che svolgono attività lavorativa tutti i giorni feriali; l'86% delle carceri non consente che i genitori detenuti possano ricevere telefonate dai figli".

---

23 Violazione dell'art. 3 della Convenzione Europea relativo alla proibizione di trattamenti inumani e degradanti.. La sentenza *Torreggiani*, che stabilisce la violazione dell'Art 3 da parte dell'Italia riguarda sette ricorsi depositati tra il 2009 e il 2010 da altrettanti detenuti, tre italiani, due marocchini, uno ivoriano e uno albanese, che lamentavano di aver subito un trattamento inumano e degradante. Erano stati infatti detenuti in celle di nove metri quadrati, da condividere con altre due persone, per periodi che andavano da 14 a 54 mesi, tra il 2006 e il 2011. Lamentavano inoltre che le celle erano scarsamente illuminate e che l'accesso all'acqua calda per le docce era limitato.

24 Gruppo di lavoro per la convenzione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza



Essere figli di genitori detenuti comporta una notevole situazione di disagio. Questi bambini sono spesso soggetti a stigma, emarginazione, isolamento, vergogna e paura. Sono bambini che spesso sviluppano ansia da separazione e altre problematiche dannose per un sano sviluppo psico-fisico. A volte capita che abbiano assistito all'arresto del genitore, rimanendone traumatizzati, e che diventino vittime di bullismo a scuola. I minori con un genitore in carcere, così come accade agli altri bambini che per svariati motivi vengono emarginati, sono a rischio di esclusione sociale e di sviluppare carriere devianti o di trovarsi in condizione di povertà.

L'impatto della carcerazione dei genitori sulla vita e sullo sviluppo dei bambini è inoltre influenzato dal funzionamento delle carceri e dei sistemi di giustizia penale (*Children of Prisoners Europe*, 2014), per cui il legame con il genitore in detenzione si incrina notevolmente.

Per cercare di migliorare l'aspetto dell'accoglienza nelle carceri e di ridurre l'impatto potenzialmente traumatico di un luogo percepito come ostile, oltre a predisporre stanze a misura di bambino e attuare percorsi di sostegno alla genitorialità, appare utile investire nella formazione del personale penitenziario.

La ricerca citata sopra evidenzia infatti che il 91% delle carceri è privo di personale specializzato, e che il 78% degli operatori risulta ancora restio a riconoscere come proprio compito e responsabilità il tentativo di rendere più umano il carcere per i bambini. Inoltre, il 79% degli operatori penitenziari non conosce la circolare ministeriale del 2009 sulla condotta cui deve attenersi il personale durante le visite dei bambini, denominata "Circolare del sorriso" (per l'invito a sorridere che essa contiene)<sup>25</sup>.

Questa situazione di mancanza di strutture apposite, di impreparazione del personale, di non attenzione al bambino e quindi di mancata protezione, contrasta tra l'altro con l'art 3 della Convenzione ONU sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, approvata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite nel 1989. In qualsiasi ambito infatti, come l'art 3 sancisce, dovrebbe essere preminente e primariamente tutelato il superiore interesse del bambino<sup>26</sup>.

---

25 Con la circolare si intende garantire concretamente il diritto del bambino al mantenimento del rapporto con il genitore; è necessario, quindi, da un lato, migliorare l'accoglienza nei confronti dei minori che si recano a colloquio predisponendo sale apposite, spazi verdi e invitando anche gli operatori penitenziari a mantenere sempre un comportamento adeguato.

26 Art3: In tutte le decisioni relative ai fanciulli, di competenza delle istituzioni pubbliche o private di assistenza sociale, dei tribunali, delle autorità amministrative o degli organi legislativi, l'interesse superiore del fanciullo deve essere una considerazione preminente. Gli Stati parti si impegnano ad assicurare al fanciullo la protezione e le cure necessarie al suo benessere, in considerazione dei diritti e dei doveri dei suoi genitori, dei suoi tutori o di altre persone che hanno la sua responsabilità legale, e a tal fine essi adottano tutti i provvedimenti legislativi e amministrativi appropriati.

## 5.1 Un grande passo avanti: “La Carta dei figli dei genitori detenuti”.

Dopo la Circolare del 10 dicembre 2009 del Ministero di Giustizia, Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, Direzione Generale dei Detenuti e del Trattamento, recante il titolo “Trattamento penitenziario e genitorialità-percorso e permanenza in carcere per il bambino che deve incontrare il genitore detenuto”<sup>27</sup>, nel 2012 viene presentata dal Ministro della Giustizia la “Carta dei Diritti e dei Doveri dei detenuti e degli internati”<sup>28</sup>. Si tratta di un decalogo, tradotto in varie lingue, per far sentire meno smarrito chi entra in carcere e non sa cosa può o non può fare, e quali sono i diritti che continua ad avere. Questo decreto del Presidente della Repubblica recante “Modifiche al DPR 30 giugno 2000, n. 230 in materia di Carta dei diritti e dei doveri del detenuto e dell'internato”, datato 5 giugno 2012, sostituisce la mera informazione verbale sui diritti e doveri fino ad oggi utilizzata, rendendo concrete e più facilmente accessibili le informazioni. La Carta, consegnata al detenuto appena entrato in carcere, informa sugli aspetti principali riguardanti la gestione della vita quotidiana, i doveri di comportamento, le sanzioni, i diritti di studio e lavoro e sottolinea l'importanza del mantenimento dei rapporti familiari. A due anni dalla nascita della Carta dei diritti dei doveri dei detenuti e degli internati, il 21 marzo 2014 viene approvata tramite Protocollo d'intesa “La Carta dei figli dei genitori detenuti”. Il Ministro della giustizia, il Garante per l'infanzia e l'adolescenza e la presidente dell'Associazione Bambini Senza Sbarre Onlus, hanno firmato il protocollo d'intesa, primo documento del genere in Italia e in Europa che riconosce e garantisce in modo formale il diritto dei bambini, figli di detenuti, alla continuità del rapporto affettivo con il genitore detenuto e, al contempo, ribadisce il

---

Gli Stati parti vigilano affinché il funzionamento delle istituzioni, servizi e istituti che hanno la responsabilità dei fanciulli e che provvedono alla loro protezione sia conforme alle norme stabilite dalle autorità competenti in particolare nell'ambito della sicurezza e della salute e per quanto riguarda il numero e la competenza del loro personale nonché l'esistenza di un adeguato controllo.

27 Con la presente circolare si intende garantire concretamente il diritto del bambino al mantenimento del rapporto con il genitore; è necessario, quindi, da un lato, migliorare l'accoglienza nei confronti dei minori che si recano a colloquio predisponendo sale apposite, spazi verdi e invitando anche gli operatori penitenziari a mantenere sempre un comportamento adeguato. Ulteriori riflessioni verranno condotte allo scopo di valorizzare il ruolo di genitore del detenuto con la sperimentazione di attività di sostegno al rientro in famiglia, eventualmente finalizzate anche alla fruizione di permessi premio e misure alternative. Gli esiti dovranno poi costituire oggetto.

28 L'emanazione di una Carta dei diritti dei detenuti e degli internati con il D.P.R. 5 giugno 2012 fa parte di un programma carcerario volto a contrastare il problema del sovraffollamento carcerario e garantire ai detenuti diritti inalienabili. Nonostante vari provvedimenti presi durante il primo Piano Carceri, l'Italia è incorsa comunque in una sanzione da parte della Corte europea dei diritti dell'uomo causata dal sovraffollamento in carcere: la sentenza CEDU pubblicata l'8 gennaio 2013 (Torregiani e altri contro Italia) ha condannato il nostro Paese al pagamento di quasi 100.000 euro ciascuno a 7 detenuti per la violazione dell'art. 3 della Convenzione EDU che proibisce la tortura ed ogni trattamento degradante. La Corte EDU, con tale decisione, ha ingiunto allo Stato italiano di introdurre, entro il termine di un anno dal momento in cui la sentenza della Corte sarà divenuta definitiva, "un ricorso o un insieme di ricorsi interni idonei ad offrire un ristoro adeguato e sufficiente per i casi di sovraffollamento carcerario, in conformità ai principi stabiliti dalla giurisprudenza della Corte". Successivamente alla sentenza sono state quindi introdotte delle modifiche adottate dal Ministro della Giustizia Cancellieri, con il D.L. n° 78 del 2013 “Disposizioni urgenti in materia di esecuzione della pena” e con il D.L. 23 dicembre 2013, n.146” Misure urgenti in tema di tutela dei diritti fondamentali dei detenuti e di riduzione controllata della popolazione carceraria”.

diritto per l'internato di esercitare il proprio diritto alla genitorialità. La Carta si compone di otto articoli che riguardano i vari aspetti della detenzione e dei diritti dei minori. L'art 1, riguardante le decisioni relative a ordinanze, sentenze ed esecuzione della pena, invita l'autorità giudiziaria a tenere conto del ruolo di genitore del reo e di accordargli, se possibile, nel momento del fermo o dell'arresto con conseguente misura cautelare, una misura alternativa alla custodia cautelare in carcere; ad attuare misure di attenuazione di pena nei confronti dei genitori con figli di minore età per garantire il superiore interesse degli stessi; a ritenere sempre superiori le esigenze dei figli di minore età nella concessione e disciplina dei permessi premio.

Il secondo articolo elenca le condizioni che dovrebbero agevolare la frequentazione dei bambini con il genitore detenuto, come ad esempio la scelta di luoghi dedicati per il colloquio e predisposti in modo che sia favorito il contatto, la regolarità delle visite, la possibilità di attività ludiche; in più, si prevede che l'organizzazione delle visite sia possibile anche nel pomeriggio, così da evitare ai bambini di dover perdere la scuola. Si assicura inoltre, quando necessaria, o richiesta da provvedimenti del Tribunale per i minorenni, la presenza di operatori formati adeguatamente.

Vengono disposte inoltre soluzioni di accompagnamento dei minorenni da 0 a 12 anni qualora l'altro genitore non fosse disponibile ad accompagnarli al colloquio. A tal fine si può provvedere con l'ausilio di assistenti sociali specializzati o con l'aiuto di associazioni del terzo settore debitamente autorizzate. Sono inoltre organizzati negli istituti, ove possibile, "gruppi di esperti a sostegno dei minorenni".

L'art 3 prevede la possibilità per il genitore detenuto di essere presente in tutte le occasioni e ricorrenze importanti della vita del bambino, come ad esempio il compleanno, le recite scolastiche, il diploma e la laurea. Lo stesso articolo offre inoltre ai detenuti la possibilità di permessi extra nel caso in cui i figli si trovino in ospedale.

Viene promosso inoltre lo sviluppo di specifiche linee guida per quanto riguarda il sostegno e il contatto tra genitori detenuti e figli di minore età che non riescono a incontrarsi facilmente, regolamentando la possibilità di avvalersi di strumenti di telefonia mobile e di internet e dando la possibilità di colloqui tramite webchat.

Il protocollo prosegue prevedendo attività di formazione specifica per il personale penitenziario, in modo che ricordi sempre che i familiari del detenuto sono persone libere e come tali vanno trattate, limitando e modulando le modalità di controllo appositamente per bambini e adolescenti, in modo da rendere meno traumatico questo momento. E' necessario, inoltre, che i figli e i familiari dei carcerati abbiano informazioni appropriate

e aggiornate sulla condizione del detenuto e che vengano predisposti programmi di assistenza alla genitorialità che incoraggino lo sviluppo di un rapporto genitori-figli costruttivo e sostengano esperienze positive per i figli minorenni. Si prevede, poi, che il nucleo familiare venga informato in merito ai servizi socio-educativi e sanitari forniti dagli Enti locali alle famiglie, e sulle dovute procedure di aggiornamento dei documenti relativi alla situazione familiare e sociale. Sempre l'art 5 evidenzia l'importanza che in ogni struttura sia assicurato il mantenimento di una positiva relazione genitoriale e sia adeguatamente favorita l'attività di associazioni del terzo settore per tale fine. L'art 6 prevede un costante monitoraggio della situazione tramite la raccolta di dati e statistiche da parte del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria.

L'art 7, afferma la necessità di evitare la permanenza negli istituti penitenziari dei bambini e di favorire le misure alternative alla detenzione. Dove ciò non fosse possibile, si dispone che siano previste apposite attività di controllo e verifica dello sviluppo psicosociale del bambino, di affiancamento del genitore per verificarne le capacità, e di attività che permettano al bambino di mantenere continui contatti con l'esterno. Infine, con l'art 8 si istituisce un Tavolo permanente, composto da soggetti istituzionali e non, cui competono la verifica e il monitoraggio periodici dell'attuazione del documento, favorendo inoltre lo scambio di buone pratiche a livello nazionale ed europeo.

Si tratta del più grande e importante passo compiuto fino ad oggi nel campo dei diritti sia dei bambini sia dei genitori detenuti. Per la prima volta viene formalmente riconosciuto il diritto, anche per i bambini figli di detenuti, di mantenere un legame affettivo e di non essere colpiti anche essi da una sentenza di cui non hanno colpa. Viene così sancita l'inalienabilità del diritto soggettivo della genitorialità anche per chi si trova in una situazione atipica, rendendo così effettivo quanto disposto dalla Costituzione e dal Codice Civile<sup>29</sup>.

---

29 L'art. 30 Cost. in base al quale "è dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori dal matrimonio" concede ai genitori, secondo la dottrina dominante, un diritto soggettivo perfetto, individuando in capo ad essi un interesse attivo all'istruzione, al mantenimento e all'educazione. Allo stesso modo l'art 147 C.C individua come unico limite alla potestà genitoriale il rispetto delle capacità, dell'inclinazione e delle aspirazioni dei figli. (Grassi, 2008)

## CAPITOLO II

### **Dove c'è un bambino c'è un padre...anche se il padre è detenuto**

#### **1. Genitorialità: definizioni e caratteristiche.**

“I termini «genitoriale» e «genitorialità» provengono da «genitore», ovvero colui che genera, che dà la nascita a un figlio, lo nutre e lo fa crescere, una figura che esercita un ruolo di custodia. Si può già parlare di identità genitoriale nel momento in cui la coppia inizia a fantasticare intorno all' «idea di avere un figlio»” (Pirone, Tomassini, 2007, pag.19). Come già Winnicott (1984) asseriva, il mestiere di genitore è qualcosa che la coppia inizia per gioco, potendo solo successivamente coglierne le difficoltà.

Assumere il ruolo di genitore rappresenta una specifica fase nel percorso di sviluppo dell'individuo: significa diventare adulti. Il cambiamento evolutivo è il passaggio dell'individuo da una fase all'altra dello sviluppo: a volte questo passaggio si realizza senza troppe difficoltà, altre volte si verificano periodi di crisi. La nascita di un figlio fa sì che una relazione diadica tra due persone diventi all'improvviso una relazione a tre. Questo cambiamento fa sì che avvenga un ripensamento del proprio ruolo, della propria rappresentazione e anche della propria relazione. Vista la grande importanza che assume la funzione genitoriale nello sviluppo psichico del figlio, possiamo dire, utilizzando le parole di Tomassini (2007, pag 20), che “essere genitori è una responsabilità educativa e di cura dei figli, compito che si può e si deve apprendere preparandosi anche prima di esserlo”.

Quello della genitorialità è un tema su cui vi è attualmente un grande dibattito: si parla di genitori biologici, genitori giuridici, genitori affettivi. Ci si può sentire genitore anche senza esserlo dal punto di vista biologico o giuridico, oppure, pur essendolo a livello biologico, si può non esercitare in alcun modo la propria funzione. La moltitudine di casi e situazioni che si presentano danno vita a situazioni estremamente complesse. È necessario quindi essere in grado di distinguere bene tra esperienze di genitorialità, pratiche di genitorialità, ed esercizio di genitorialità (Bouregba, 2005).

“Con l'esercizio della genitorialità si indica una dimensione particolare, quella che in una data cultura e in una data epoca determina civilmente lo stato di genitore, definendo a partire da quale elemento culturale, di credenza, legislativo, un genitore è considerato tale”

(*ibidem*, pag. 46).

Le differenze in tal senso sono molte. Si pensi al *pater familias* romano: in questi casi ad essere padre non era chi generava biologicamente il figlio, bensì colui che comandava, a prescindere dal legame di sangue diretto. Il padre era il capo indiscusso di tutta la famiglia: a lui erano sottomessi la moglie, i figli, gli schiavi, le nuore. Egli esercitava su di essi la patria potestà, potere che conservava per tutta la vita e che comportava vaste facoltà, insieme a un potere punitivo che arrivava persino al diritto di vita o di morte, e alla possibilità di mettere in vendita un proprio figlio come schiavo. Ad esempio, se pensiamo all'imperatore Claudio, egli non è il padre di Nerone, eppure Nerone gli succede: Nerone era stato adottato, e l'adozione aveva valore di legame di filiazione tanto quanto la procreazione, spiega Bouregba (2005) nella sua opera.

In altre culture, come quelle poligame, chi svolge il ruolo di padre è lo zio materno e non chi ha procreato.

Tutto ciò ci invita a riflettere sulla moltitudine di paternità possibili. La cultura ci determina nell'essere o no genitori, ben più della biologia. Potremmo dire, paradossalmente, che siamo figli di qualcuno o di qualcun altro in base alla norma adottata dalla nostra società.

La seconda dimensione citata, quella riguardante le pratiche della genitorialità, si occupa di indagare i comportamenti considerati idonei a essere "genitori". Non basta infatti essere definiti genitori per esserlo: bisogna anche comportarsi come tali.

Ogni società infatti sviluppa delle proprie rappresentazioni dei comportamenti genitoriali, che rendono possibile una classificazione dei genitori in buoni, cattivi o assenti.

Nella Francia del XVII secolo, era considerato un buon genitore quello che dava il buon esempio. Le norme della società imponevano infatti il criterio dell'esemplarità. Nella società odierna, invece, l'impostazione che prevale è quella della negoziazione. Ai figli non si deve imporre più niente: devono essere convinti, lo scambio diventa la base del rapporto. Come sostiene Bouregba (2005), le norme attuali sono norme "psicologizzanti". Per essere un buon genitore, si devono avere molte conoscenze psicologiche: se non le si ha, bisogna in qualche modo riuscire ad appropriarsene. Questa impostazione privilegia i genitori meglio formati e meglio istruiti, squalificando gli altri. Le attuali norme psicologizzanti squalificano infatti le classi meno istruite in maniera assai più forte delle vecchie norme

sull'esemplarità. Il padre che, pur facendo l'operaio, riusciva a dare un buon esempio al figlio perché svolgeva un lavoro onesto, ora viene squalificato rispetto a un genitore più colto: non basta più l'esempio, ora è necessario spiegare e sapere (Bouregba, 2005). Le norme genitoriali attuali sono norme di classe, che, se già penalizzano i modesti, arrivano a squalificare totalmente coloro che nella società si collocano al margine, in particolare quindi i detenuti. Questo fa sì che, prima ancora di agire, questi ultimi si sentiranno già squalificati per la loro condizione sociale.

Il terzo campo è quello dell'esperienza della genitorialità, ossia dell'esperienza vera e propria. Diventare genitori infatti, modifica la struttura psichica interna. Per acquisire tale ruolo serve del tempo: proprio per questo usiamo il verbo diventare, evidenziando così il percorso che deve essere fatto. Bisogna maturare internamente, bisogna saper affrontare le difficoltà: è possibile dover affrontare situazioni di crisi.

Questa crisi, che viene attraversata e che solitamente porta alla maturazione, viene chiamata «processo di genitorializzazione» (Bouregba, 2005). Proprio per il grande sforzo richiesto in questo passaggio, è possibile che la situazione possa diventare problematica: da alcuni anni si è arrivati a individuare patologie specifiche di questo processo, turbe specifiche del legame genitore-figlio non riconducibili alle caratteristiche della persona ma alla relazione che intercorre tra i componenti del nucleo familiare.

La genitorialità è quindi rappresentata da tre livelli ben differenziati, che danno vita a diverse sfaccettature: un esercizio, che è ciò che la cultura indica e permette che venga fatto; una pratica, che la società impone e da cui non ci si può discostare molto se non si vuole essere parte del gruppo degli stigmatizzati o stigmatizzabili; infine un'esperienza, che si origina dai processi mentali.

### **1.1 Il processo di “genitorializzazione”.**

Per Erikson (1950), lo stadio definito come “generatività” è l'aspetto evolutivo più importante dello sviluppo umano, poiché implica tutti quegli sviluppi che hanno reso l'uomo un essere che “si occupa di”. La generatività è quindi il culmine dello sviluppo psico-sessuale e psico-sociale (*ibidem*).

Come ogni fase della crescita, essa è connotata da ambivalenze, contraddizioni, ricerche, crisi: il termine genitorialità non riguarda l'essere genitori reali e basta, ma è uno spazio psico-dinamico interno che fa parte dello sviluppo di ogni persona.

In questo processo bisogna prendere in considerazione alcuni elementi fondamentali.

E' importante sapere che, quando si diventa genitori, ciò che agisce a livello inconscio è quello che Bouregba (2005) chiama un fondamento narcisistico della personalità. Quando parliamo di narcisismo, è d'obbligo distinguere tra narcisismo primario e secondario, entrambi aspetti fondamentali nel processo di genitorializzazione. Il narcisismo primario appare già nei primi mesi di vita del bambino. Nella fase dello specchio, ben descritta nelle opere di Jacques Lacan (1936), il neonato si confronta con pezzi sparsi di sé e l'esperienza che abbiamo di noi mantiene il carattere della frammentarietà anche quando si raggiunge l'età adulta. Noi non riusciamo ad avere una percezione totale del corpo: molto spesso dimentichiamo di avere parti del corpo, come i piedi o le orecchie. Se però proviamo dolore in quelle parti del corpo "dimenticate", la percezione diventa immediatamente evidente. Il bambino allo specchio non capisce che sta guardando la propria immagine riflessa: invece di pulire la macchia sul proprio naso, si adopera a pulire lo specchio. Un bambino a due anni parla di sé stesso in terza persona: questo poiché si percepisce ancora come una cosa esterna. Solo al compimento dei tre anni il bambino acquisisce consapevolezza, ed è quindi in grado di dire "io": Ma per poter realizzare l'Io, il bambino ha dovuto identificarsi con un oggetto esterno. Come scrive Bouregba (2005, pag. 52) infatti, "non ci si concepisce se non attraverso l'intermediazione di un oggetto esterno". L'immagine di sé stessi è il frutto di una sintesi avvenuta a livello psichico. Questo stadio dello specchio continua ad influenzarci fino all'età adulta: tutti noi manteniamo un'immagine esterna idealizzata verso cui tendiamo senza mai riuscire a raggiungerla. "Abbiamo una figura ideale, un Io ideale verso il quale tendiamo sapendo che non potremmo mai raggiungerlo. Esiste uno spazio tra sé e sé, un vuoto che rappresenta una fonte costante di mancanza di sé, tutti noi siamo costruiti su una mancanza di sé. Ma quando diventiamo genitori ci rendiamo conto di come possiamo soddisfare i nostri narcisismi" (Bouregba, 2005, pag. 53).

Quando si diventa genitori, i figli diventano una sorta di prolungamento di sé, diventano l'oggetto che serve a colmare la mancanza avvertita: questi potranno realizzare ciò che i genitori non sono stati in grado di raggiungere. Così facendo, però, il genitore impone il



proprio Io non realizzato al bambino, con il rischio di bloccare il suo personale e individuale sviluppo.

C'è poi un narcisismo secondario, che abbiamo acquisito all'epoca del complesso edipico, e che riguarda il desiderio di diventare conformi a ciò che la nostra famiglia e la nostra società ci chiedono di essere. Quando non riusciamo a conformarci, si verifica una situazione di scarto tra ciò che si è e ciò che si desidererebbe essere. Questa situazione produce vergogna. Aver ricevuto la vita dai nostri genitori ci fa sentire in una situazione di debito sia verso di loro sia verso la comunità: “Abbiamo ricevuto la vita, dobbiamo restituirla: questo è il narcisismo secondario” (Bouregba, 2005, pag. 53). Siamo di fronte a una continua tensione verso ciò che è desiderabile, verso ciò che gli altri si aspettano da noi.

Un ulteriore elemento caratterizzante il processo di genitorializzazione è l'intersoggettività. Essere genitori significa essere in due: ciò che lega i genitori è la capacità di offrire all'altro il modello a partire dal quale potrà realizzarsi.

Il padre, a livello psichico, deve identificarsi con quello che la madre gli indica essere il suo ruolo di padre. Prendendo a prestito le parole di Bouregba (2005, pag. 54), diciamo che “l'uomo deve potersi identificare con le aspettative che la madre nutre verso di lui. Quando la madre indica al figlio il padre, dà una rappresentazione mentale del bisogno del bambino di avere un padre, e questa rappresentazione dà significato al ruolo della paternità per il padre”.

Si può quindi dire che la madre contribuisce alla formazione psichica del padre: allo stesso tempo, però, il padre rinforza e sostiene la madre nelle sue capacità. L'intersoggettività è proprio questo processo: il padre aiuta la madre a realizzarsi, la madre a sua volta contribuisce a realizzare il padre, e il bambino contribuisce a fare i genitori (*ibidem*).

## **1.2 Problematiche e fattori disturbanti nel processo di “genitorializzazione”**

Vista la complessità della situazione indagata e la difficoltà che le persone incontrano nel percorso per diventare genitori, non si possono non analizzare alcuni dei disturbi che possono presentarsi nel caso il processo sia ostacolato: alcuni legati a meccanismi interni e inconsci, altri dovuti a fattori socio-ambientali o relazionali.

I disturbi della genitorialità possono essere ricondotti al versante narcisistico sul quale è costruito il processo di genitorializzazione, oppure possono verificarsi problemi riconducibili al dispiegamento dei meccanismi intersoggettivi che associano la madre e il padre.

Al primo tipo di disturbi appartengono i disturbi del periodo prenatale, che sono da anni riconosciuti nella donna, come la psicosi puerperale e le depressioni post-partum. La nascita di un figlio fa riemergere infatti avvenimenti trascorsi, e i fantasmi del passato a volte possono far sviluppare la depressione. Osservazioni e studi recenti dimostrano tuttavia che queste sindromi, associate da sempre alla donna, sono riscontrabili anche nei neo-papà. L'uomo in procinto di diventare genitore può presentare disturbi della personalità che, però, a differenza della madre, non si traducono in depressione bensì in comportamenti agiti. Si osservano uomini che pur senza precedenti nell'uso di sostanze alcoliche tutto d'un tratto iniziano ad abusarne, uomini che scappano o si innamorano in modo passeggero di altre donne, uomini che diventano violenti. "Esistono tutta una serie di disturbi che vengono messi in relazione con la nascita del figlio. L'aspetto più importante è che, identificando questi problemi, si cessa di stigmatizzare questi padri come cattivi, e si può comprendere che nel loro passaggio all'azione si manifesta un problema che deve essere analizzato e trattato" (Bouregba, 2005, pag. 56). A sostegno dell'idea che questi uomini siano affetti da psicosi puerperale e non da una psicosi vi sono alcuni dati: nella maggioranza dei casi la patologia svanisce infatti durante le successive otto settimane, come del resto accade anche per le donne affette da psicosi puerperale.

Quando invece a soffrire di sindrome depressiva è la madre, si verifica una rottura dell'equilibrio genitore-bambino. "La mancanza di una "regolazione reciproca", nel contesto di accudimento, può influire sugli scambi sociali e sulla regolazione degli affetti, determinando interazioni povere, a-sincrone, disimpegnate, caratterizzate da emozioni negative" (Bornstein, Venuti, 2013, pag. 164). Questa carenza, denominata da Stern (1998) "lacuna affettiva", come scrive Venuti (2013), causata dalla mancanza di una pronta responsività prolungata della madre depressa, può provocare una relazione di attaccamento insicura, caratterizzata da scarsa fiducia nel mondo circostante. Il bambino che non sperimenta una madre sufficientemente buona rimane vulnerabile a tutti gli eventi successivi che implicano l'idea della perdita e della mancanza (Terrone, 2009).

La seconda categoria di disturbi riguarda i disturbi dell'intersoggettività. In alcune

famiglie è possibile esistano conflitti inconsci tra i due genitori che non si manifestano fino all'arrivo del figlio. Quando il bambino nasce, uno dei due genitori entra in crisi: osservare il partner svolgere le proprie funzioni genitoriali in modo competente, anziché servire da incoraggiamento, pone l'altro coniuge in una situazione di difficoltà, innescando un meccanismo distruttivo. Spesso questo vissuto angoscioso del genitore che si sente incompetente sfocia in comportamenti violenti verso il figlio.

In molti casi di maltrattamento ci si è resi conto che non è solo il maltrattante ad avere dei disturbi, ma l'intero sistema familiare. Per usare un'espressione di Watzlawick (1950), diremmo che il maltrattante è colui che mantiene l'equilibrio familiare creando disequilibrio.

Chi maltratta, dice Bouregba (2005), è il genitore che non sopporta l'autonomia psichica del figlio, avvertendola come una minaccia. Non vuole che il bambino cresca: per soddisfare il proprio bisogno, si riappropria del bambino facendolo diventare una vittima oppure un oggetto di piacere. Bouregba individua dei momenti particolari in cui è più facile che si verifichi il comportamento deviante del padre, che coincidono con i momenti che si caratterizzano per un'acquisizione di autonomia personale del bambino: quando inizia a camminare, all'inizio della scuola, all'inizio della fase adolescenziale.

Il rapporto che si instaura tra i genitori influenza in vari modi la qualità delle relazioni con i figli (Tamis-Le Monda, Cabrera, 2002, in Bornstein, Venuti, 2013). Se i genitori mettono in pratica la co-genitorialità, il bambino non potrà che trarne grande giovamento. Se invece si trovano in disaccordo su questioni di allevamento dei figli e di educazione, tenderanno a screditarsi a vicenda: viene così a mancare il reciproco supporto emotivo. La stabilizzazione del conflitto coniugale e l'insoddisfazione nel rapporto con i figli, come riporta Bornstein (2013) rifacendosi a Pettit (2002), costituiscono lo schema di relazione con i figli, condizionando, oltre allo sviluppo del bambino, anche le sue future relazioni con i pari.

La mancanza di senso di auto-efficacia provocata dai conflitti e dalla mancanza di riconoscimento reciproco tra i genitori, porta a vivere il ruolo di genitore in modo frustrante, creando un senso di fallimento che rende poco attenti e solleciti verso i figli, pregiudicandone lo sviluppo (Bacchini, 2013).

Ulteriori cause dell'alterazione del ruolo di genitore e del processo di

genitorializzazione sono legate a disturbi della personalità di uno o entrambi i genitori, o alla presenza di un contesto sociale di estrema povertà.

Per quanto riguarda il livello socio-economico, si è osservato che più le condizioni socio-economiche sono precarie più è difficile sin da prima della nascita il percorso di genitorializzazione. “I genitori con un basso livello socio-economico spesso sviluppano rapporti di attaccamento più insicuri, hanno una sensibilità ridotta negli scambi socio-emotivi con i figli, e non forniscono ai propri figli esperienze e risorse a cui hanno accesso i bambini dei livelli più alti” (Bornstein, Venuti, 2013, pag. 120). Ciò è dovuto al fatto che molto frequentemente questi genitori mancano di una rete di sostegno e, trovandosi in una situazione di carenza di beni primari, “pongono in secondo piano i bisogni emotivi e di attaccamento, (...) disinvestendo gli aspetti emotivi e mostrando difficoltà nel proprio ruolo di genitore” (Bornstein, Venuti, 2013, pag. 140).

## **2. A che cosa servono i padri? L'importanza del padre per lo sviluppo del bambino.**

Negli studi sulla prima infanzia e sullo sviluppo del bambino, il rapporto madre-figlio ha da sempre rappresentato un tema centrale. Fino a qualche decennio fa, il legame con il padre era considerato in secondo piano: si partiva dall'idea che la deprivazione paterna comportasse conseguenze meno rilevanti rispetto a quella materna. Le scienze umane hanno trascurato per molto tempo il significato della perdita e della conseguente assenza paterna. I padri, da Freud a Lacan, sono collocati nello scenario inconscio infantile come “simboli senza sostanza, figure del triangolo edipico, subordinate all'importanza decisiva della diade primaria madre-bambino e non persone reali, con relazioni reali (...) capaci di apportare i loro significati e la loro personalità al servizio della formazione dei figli” (Andolfi, 2001, pag. 195).

A partire dagli anni '70 del secolo scorso, invece, le ricerche hanno dimostrato che il padre occupa un ruolo decisivo fin dai primi anni di vita del bambino.

Si è arrivati a comprendere come un rapporto di familiarità tra padre e figlio aumenti il senso di sicurezza del bambino e lo aiuti a comprendere che può esistere un'altra figura oltre alla madre che, anche se diversa, è comunque una figura di riferimento. Come spiega

Gebauer (2006), il padre ha il compito di limitare la fusione madre-bambino, contribuendo a formare l'identità del figlio e a svilupparne l'autonomia. Il bambino, crescendo, si rende conto di avere un legame sia con il padre che con la madre, e passa da una relazione diadica a una triadica. Confrontandosi con due figure diverse, capisce il significato dell'alterità e diventa così identità separata. Madre e padre sono entrambi importanti, ma non sono uno il surrogato dell'altro: ognuno offre un contributo diverso allo sviluppo. Gebauer (2006) riporta quanto sottolineato da Seiffge-Krenke (2002): nell'educazione, il padre offre un contributo particolare all'individuazione, integrando e completando quello della madre.

Per capire meglio la funzione del padre e l'influenza che egli ha sullo sviluppo del bambino, analizziamo le varie fasi della crescita:

- I. *Prima infanzia (da 1 a 3 anni)*. Il bambino ha la tendenza a cercare sicurezza: se la madre reagisce in modo adeguato alle esigenze del bambino, si svilupperà un buon attaccamento. La madre “sufficientemente buona” (Winnicott, 1974) permetterà al bambino di sopportare al meglio le ansie e le angosce, contribuendo così a una crescita sana. Un attaccamento forte produce un effetto che dura nel tempo, influenzando tutti gli altri aspetti dello sviluppo della personalità del bambino. In questo momento, il ruolo del padre è importante: “Il profondo attaccamento tra padre e figlio (...), segna la vita di ogni uomo, nel bene e nel male” (Schon, 2000 in Gebauer, 2006, pag. 22).

Per Freud la figura genitoriale paterna non svolgeva praticamente alcun ruolo fino ai tre anni di età del bambino. Questo periodo era occupato dalla figura della madre: solo dai tre anni il padre cominciava ad avere una funzione, anche se era visto come disturbatore di una relazione idilliaca tra madre e figlio. Il padre era necessario per ricordare al figlio, scrive Gebauer (2006) citando Schon (2000,) che non poteva più essere al centro della vita della madre.

Attualmente invece si è sviluppata la convinzione che il padre abbia un ruolo importante ancor prima della nascita del figlio. Il bambino, da quando nasce, viene circondato da varie figure di riferimento ed è fin da subito in grado di stabilire relazioni non solo con la madre, ma anche con persone diverse. Più rapporti, se affidabili, risultano essere uno stimolo per il bambino che, ricevendo un'ampia varietà di input esterni, ha la possibilità di interagire con più persone

iniziando a capire che c'è una diversità tra loro. Il padre, come terzo elemento, può contribuire allo sviluppo del rapporto tra madre e bambino e allo stesso tempo è in grado di svincolare il bambino da un legame troppo stretto con la madre, offrendogli un contatto sicuro. La diversità tra madre e padre è decisiva: il bambino sperimenta così esperienze di differenziazione. Il bambino conosce i genitori nella loro virilità e femminilità, e ciò permette un mescolamento tra i due apporti, che diventa fondamentale per il successivo sviluppo della sua personalità. Un'identità propria si costruisce quando, dall'identificazione totale con la madre, si passa a una scissione, e questa divisione è resa possibile dal rapporto a tre: il bambino ha la sicurezza di cui necessita, sperimenta un elemento terzo, e questo gli permette di vivere senza rischiare una scissione dell'immagine genitoriale in una “madre soltanto buona” e in un “padre soltanto cattivo” o viceversa. Se il bambino dalla nascita sperimenta esperienze “buone” e “cattive”, riuscirà a integrarle senza separare, e ciò permetterà l'accettazione del fatto che contemporaneamente possa esserci qualcosa di bello e qualcosa di brutto. Alcuni studi affermano che l'uso della forza in situazioni di conflitto possa essere dovuto proprio da una carenza di integrazione tra questi due aspetti, che non permette poi all'individuo, da adulto, di sopportare la frustrazione. Al tempo stesso all'interno di questo processo, è importante che i bambini sperimentino non solo una «madre sufficientemente buona», ma anche un «padre sufficientemente buono». Gebauer (2006) ritiene fondamentale questo processo, poiché solo l'avvicinamento e l'allontanamento reciproci nel rapporto con entrambi i genitori sembrano consentire il progressivo consolidamento del rapporto con le figure genitoriali: ciò permette di interiorizzare la consapevolezza che non esiste un genitore totalmente buono o totalmente cattivo, ma che entrambe le figure sono ambivalenti.

La partecipazione alla cura del figlio, giochi stimolanti, e attenzione emotiva da parte del padre, sono fondamentali dal primo anno di vita del figlio. Il dolore che il bambino vive, durante il necessario processo di distacco dalla madre, sembra essere mitigato e vissuto in modo meno ansiogeno da quei bambini che sanno di poter fare affidamento su di un padre presente. Il padre riesce a fornire al bambino la sicurezza necessaria che non avverte più dalla madre: appoggiandosi al padre riesce ad abbandonare la madre (Gebauer, 2006). Il bambino percepisce due figure di riferimento distinte, e entrambe offrono due possibilità di identificazione: maschile e femminile. Integrando le due parti, egli costruisce una propria immagine

unitaria di sé.

Il padre, comunicando sicurezza, permette al bambino di allontanarsi dalla madre e di poter tornare da lei senza avere l'angoscia di distruzione e di perdita che altrimenti non potrebbe sopportare. "L'alternanza all'interno del sistema relazionale madre-bambino/bambino-padre diventano possibili esperienze che influiscono a loro volta sul processo della scoperta di sé. (...) il padre non è più un terzo che agisce accanto alla madre" (Gebauer, 2006, pag. 30). La qualità del rapporto è fondamentale. Nel paragrafo precedente si è parlato dell'importanza del riconoscimento del padre da parte della madre: se i partner si apprezzano a vicenda, il sistema familiare interagisce meglio: la madre viene alleggerita dai suoi compiti e il padre trova costante legittimazione. Il presupposto di un'educazione riuscita, spiega Gebauer(2006), è l'esistenza di tre rapporti "a due" funzionanti (madre-bambino, padre-bambino, marito-moglie) e di un rapporto "a tre" in cui tutti hanno la loro parte.

Il bambino, accanto ad un padre premuroso, riesce a fare esperienza di queste relazioni, e a sviluppare la propria identità sessuale.

Senza legami certi, i bambini non sono in grado di maturare e di sviluppare una personalità autonoma, socialmente competente e responsabile. La prima infanzia è quindi una fase fondamentale: si costruiscono le fondamenta che potranno poi essere utilizzate, durante la pubertà e l'adolescenza, nei processi di trasformazione e di ampliamento della personalità. Saarni (1999) parla di una connessione diretta e importante tra le esperienze di attaccamento e interiorizzazione di esperienze emozionali: questo vuol dire che le emozioni affondano le loro radici nelle prime relazioni.

- II. *Distacco e scoperta del mondo (da 3 a 6 anni)*. Dopo la separazione dalla madre, il bambino inizia a confrontarsi con l'ambiente. Vuole avere esperienze autonome, ma non ha ancora a sua disposizione competenze sufficienti per farlo, e questo genera in lui ansie e paure. Il bambino continua ad avere bisogno della protezione degli adulti. L'esplorazione del mondo in questo periodo è fondamentale: sarà determinante anche per la futura motivazione all'apprendimento, ma deve essere "accompagnata". Il bambino deve potersi immergere nel mondo avendo sempre un rifugio cui poter ritornare. Il padre, in questa fase, aiuta il figlio a liberarsi dalla

relazione simbiotica con la madre, e allo stesso tempo si pone come rivale nei confronti del figlio.

Il bambino, così, inizia ad avere coscienza del fatto che i propri desideri possano entrare in conflitto con quelli degli altri, e che non sempre possano essere soddisfatti (Schon, 2000 in Gebauer, 2006). Il bambino sperimenta così la frustrazione e l'aggressività che da ciò scaturisce, ma lo fa in modo sano. Il rapporto con la madre si delinea agli occhi del figlio come instabile. Un padre presente riesce a far capire al bambino che è possibile abbandonare la madre e poi tornare da lei, e che dunque l'allontanamento dalla madre non costituisce una minaccia al rapporto con lei.

E' fondamentale in questa fase che il padre giochi con il bambino. Un padre aperto al gioco contribuisce a realizzare e rinforzare un rapporto stabile e un attaccamento sicuro e durevole (Grossmann, Grossman, 2001). L'atteggiamento ludico del padre è differente da quello della madre, per questo entrambi devono giocare con il bambino. Gebauer (2006) spiega che molte volte i padri, con le loro idee, fanno, per così dire, irruzione in un'atmosfera giocosa, rovinando così il proposito del gioco e il divertimento del bambino. Svolgendo la funzione di elemento perturbante, incoraggiano una modulazione degli affetti: il figlio prova emozioni negative, capisce che il padre è la causa della situazione spiacevole, ma capisce anche che può gestire la situazione e tornare alla tranquillità. Il padre rafforza il figlio e il rapporto che si è instaurato tra loro, promuovendo la crescita complessiva. Per il bambino capire gli spazi di libertà e i limiti, sondare l'ambiente, è decisivo. La funzione del padre consiste nel consentire vicinanza e sicurezza, ma anche nello stabilire i limiti.

In questo periodo i bambini vivono esperienze di ambivalenza e sviluppano un mondo interiore. In questo periodo le esperienze aumentano, ma con esse anche le paure legate al distacco. Nel processo psichico si tracciano confini tra sé e le persone di riferimento vicine: così si apprende l'autonomia. Il bambino impara che vi sono altre persone, altri interessi. Sviluppando un linguaggio, impara a esprimere i propri desideri. Nascono sentimenti di gelosia e di rivalità con il padre: il bambino per superare questa rivalità si identifica con il padre, e riesce così a prendere parte al rapporto madre-padre da cui è stato escluso.



Il bambino, contemporaneamente, deve vedere nel padre una figura attenta e vicina, in cui rifugiarsi quando la vicinanza con la madre si fa troppo invadente. Il figlio di solito torna sempre dalla madre che gli è apparsa “cattiva”, e a rendere ciò possibile è il senso di sicurezza che nel frattempo il padre gli ha trasmesso. Anche il bambino sperimenta l'esperienza di essere considerato sia “buono” sia “cattivo”: ciò riduce il rischio che possa proiettare componenti distruttive verso l'esterno. All'interno di questo processo si forma un'immagine interiore del padre che, durante la crescita, viene alimentata dalla reale esperienza del padre, ma che nasce nell'infanzia. Queste immagini del padre possono, a seconda dell'esperienza paterna vissuta, essere positive o distruttive. Se il figlio ha vissuto positivamente la relazione triangolare con i genitori, riuscirà a superare il risentimento narcisistico legato alla consapevolezza di essere il terzo escluso nel rapporto affettivo dei genitori. Dopo la ribellione, il figlio rinuncia a voler prendere il posto del padre. Terminando, intorno ai sei anni, il processo edipico, si perviene a un'accettazione del padre. L'identificazione con il padre è possibile: i desideri affettivi vengono spostati su un altro oggetto. Viene interiorizzato il divieto dell'incesto. La paura del padre e il senso di colpa che il bambino prova costituiscono l'inizio dello sviluppo della coscienza. Il padre in questa fase deve offrire opportunità di interazione. Diventata possibile un'identificazione con il padre, il mutamento dei sentimenti orientati all'amore per la madre viene sublimato, grazie a varie occasioni creative, in una fase di scoperta e di invenzione (Gebauer, 2006). In questo modo, il bambino interiorizza esperienze positive e negative, scopre il mondo e diventa una persona a sé.

III. *Il padre come modello (da 6 a 13 anni)*. Questa fase viene normalmente chiamata «di latenza». Il bambino apprende nuove capacità, come quella di rapportarsi alle frustrazioni. E' il periodo in cui si cercano conferme: i maschi in questa fase apprendono volentieri dal padre, che considerano un modello ispiratore. Se il padre è presente e offre stimoli, il rapporto si rafforza: in questo momento viene sperimentata un'intimità nuova. Esperienze note ed esperienze nuove si integrano e completano tra loro. Si vive un'esperienza di continuità e sicurezza, ma anche di cambiamento. Come sostiene Gebauer (2006), rifacendosi al pensiero di Schon (2000), un atteggiamento amorevole, interessato e caloroso del padre è il presupposto migliore per conseguire capacità spirituali, emozionali e manuali

rispetto al mondo. Gli adulti che non hanno ricevuto abbastanza stimoli in questo periodo e che non ricordano con tenerezza questa fase, accusano i loro padri di aver fallito nel loro compito.

IV. *Pubertà e adolescenza (Da 13 a 20 anni)*. L'adolescenza è un periodo molto complesso e variabile, che pone diversi compiti ai ragazzi. Ci si prepara ai cambiamenti fisiologici, al distacco dai genitori, ai nuovi rapporti con il gruppo dei pari, ad avvertire più forti gli stimoli sessuali. Gli obiettivi più importanti di questo periodo sono, come evidenzia Gebauer, costituiti dallo sviluppo di un sistema di valori e di un'identità sociale e professionale, e volti al rafforzamento dell'autostima. L'adolescenza viene vissuta in modo molto diverso da ogni ragazzo: per alcuni è un periodo di estrema crisi, per altri invece superare le difficoltà è abbastanza facile. Le problematiche non elaborate nell'infanzia si manifestano prepotentemente e in modo negativo in questa fase. Un buon clima familiare pare fondamentale: la situazione più sfavorevole si presenta quando contestualmente alle lacune materiali si accompagna una scarsa attenzione (Gebauer, 2006). La famiglia vista come risorsa, fonte di stimolo e supporto, fornisce quelle rassicurazioni che permettono di affrontare in modo positivo le difficoltà della vita.

Durante il periodo adolescenziale si avviano processi di cambiamento: spesso si verificano conflitti tra i figli e i genitori, irritati dal distacco che si sta verificando e dal fatto che si stia facendo strada un pensiero autonomo del figlio.

In molti adolescenti si verificano situazioni di oscillazione tra senso di inadeguatezza e sopravvalutazione di sé. “La cosiddetta crisi d'identità nella pubertà pone ragazzi e ragazze davanti ad una stessa domanda, ovvero se sarà mai compiuto il passo decisivo nella vita adulta. (...) il futuro delle giovani generazioni è bloccato da crisi alle quali molti giovani reagiscono con paura, rassegnazione, aggressione. In una situazione del genere i padri sono più necessari delle madri” (Petri, 2002, pag. 6).

Se le esperienze precedenti sono state positive, si ha un'organizzazione dell'Io più strutturata. Questo periodo per alcuni adulti appare da dimenticare, per altri invece è stato fonte di acquisizione e di esperienze fondamentali per la maturazione. Durante questa fase si incrementa anche l'acquisizione dell'identità sessuale: in concreto, si tratta di maturare fisicamente e cognitivamente. Il risultato di questo

processo evolutivo è una personalità che si caratterizza per l'attenzione volta al proprio stato emozionale, che reagisce ai propri simili, che stringe soddisfacenti rapporti interpersonali e che può affrontare le difficoltà, come sostiene Salisch (2002) citato da Gebauer (2006). Le esperienze che i figli fanno grazie ai loro genitori originano atteggiamenti pro-sociali ed empatici nei confronti delle altre persone.

Sempre in questa fase si verifica il fenomeno chiamato “de-idealizzazione del padre”. La de-idealizzazione del padre, tipica di questa età, viene definita anche “omicidio del padre” (Gebauer, 2006). E' un processo intrapsichico, che prevede che gli aspetti paterni finora idealizzati vengano messi in discussione se confrontati con l'esperienza che si ha avuto del padre reale. Il padre reale prevarica il padre ideale, così come il proprio Sè viene percepito in modo sempre più realistico. Padre e figlio si distaccano, a volte in malo modo; molti, da adulti, si pentono del comportamento ostile che hanno mantenuto nei confronti del padre durante l'adolescenza. Il distacco ha alla base un forte attaccamento con il padre, che in questa fase viene interrotto per trasformarsi in un rapporto maturo tra padre e figlio. Il figlio cerca figure di riferimento più giovani, immagini spesso antitetiche del padre. Per alcuni ragazzi la rottura che si verifica con i genitori in questo periodo diventa definitiva: secondo alcuni studi, in questo tipo di ragazzi può acuirsi un desiderio di diventare padri in giovane età per liberarsi dal senso di impotenza e sconforto, scaricandolo però sul proprio figlio. In queste situazioni il ruolo della madre diventa rilevante: per Schon (2000), così come asserisce Gebauer (2006), quando il padre non è più percepito come forte e potente, la madre ha il compito di mediatrice, ha lo scopo di far rivalutare l'immagine positiva del padre. La madre può rigenerare o deteriorare per sempre l'immagine del padre<sup>30</sup>. “Se la madre ha con il padre di suo figlio un rapporto negativo e prevalentemente segnato dall'odio, ciò può legarsi in modo fatale ai processi di de-idealizzazione del figlio. Si può ostacolare il rinnovamento (...) di un'immagine paterna significativa e vitale” (Schon, 2000, in Gebauer, 2006, p.53). Padre e figlio si scontrano: la madre può inserirsi come terzo e favorire la comprensione o l'alienazione tra i due.

---

30 Per questo pare importante che anche in detenzione vengano mantenuti, dal detenuto, rapporti con la madre dei propri figli.

Padre e madre, a seconda della fase di sviluppo del figlio e dei momenti, si trovano a occupare alternativamente il ruolo di terzo elemento, fondamentale per la crescita. Padre e madre hanno ruoli distinti e differenti ma entrambi fondamentali.

V. *Età adulta media e avanzata*. L'età adulta è segnata dal bisogno che avvenga da parte del padre un riconoscimento. Il padre può tornare a essere il mentore, l'uomo saggio cui affidarsi. Quando il figlio diventa adulto, il rapporto si basa su un legame ormai solido. E' in questo periodo che nel figlio si sviluppa il desiderio di diventare a propria volta padre.

Il rapporto padre-figlio nasce nella fantasia e nei desideri del padre prima ancora che il figlio nasca. Spesso, vi è un'identificazione completa con il ruolo paterno del proprio padre, nel momento in cui si diventa a propria volta padri. A seconda delle esperienze paterne che si sono avute, si agisce con la volontà di distanziarsi da quanto vissuto o riproponendo uno schema relazionale simile a quello esperito.. Il rapporto reale padre-figlio può facilitare o ostacolare il cammino del figlio verso la paternità. Come sostiene Gebauer (2006) riportando il pensiero di Schon (2002, p92), “la capacità di essere o diventare un padre buono e sensibile dipende in misura considerevole dalla possibilità di un'identificazione con gli aspetti positivi della paternità del proprio padre, ovvero dalla presenza o meno nella prima infanzia di una paternità positiva. Nel rapporto con il figlio vi è anche l'inconsapevole intenzione di rivivere il proprio sviluppo, ripercorrendone i conflitti e le esperienze positive”.

Nell'età adulta, un'altra sfida con cui il figlio deve prima o poi confrontarsi è la morte del padre. Questo evento viene vissuto in modo più o meno traumatico a seconda della qualità del rapporto che preesisteva all'evento. Pare molto importante anche il fatto che il figlio sia a sua volta padre o no: per Schon (2000), come riporta Gebauer (2006), il fatto di essere padre a propria volta rende più consapevoli della morte, perché fa sì che la persona riesca a immaginare l'effetto della propria morte per il proprio figlio.

Da questo breve excursus risulta evidente l'importanza della figura paterna nel percorso di crescita del figlio. I padri sembrano poter promuovere la sicurezza dei figli in modo diverso da come fanno le madri e ogni genitore: secondo Cavanna e Magini (2013) “sembra contribuire secondo una sua modalità specifica al processo di attaccamento dei

figli” (cit. in Busciolano, 2013, pag. 136). La specificità paterna soddisfa il bisogno del bambino di essere stimolato e incoraggiato a superare i propri limiti, di imparare a correre dei rischi, seppur all'interno di un contesto protettivo e reso tale grazie ai limiti imposti dalle regole; la relazione con la madre sembrerebbe invece essere caratterizzata da una funzione calmante e rassicurante in situazioni di disagio. Le competenze appaiono diverse e a tratti complementari, e “possono essere sintetizzate dai termini *sostegno*, quando è attivato il sistema esplorativo, e *sicurezza* quando si attiva il sistema di attaccamento (Busciolano, 2013, pag 136).

Da fonte di sicurezza a fattore di trasformazione e perturbatore dei giochi: il padre è necessario quanto la madre. Nella diversità di compiti e funzioni tra padre e madre risiede l'importanza di entrambi per il miglior sviluppo dei figli.

### **3. Genitorialità atipiche: il padre detenuto.**

Dopo aver analizzato l'insieme di elementi e caratteristiche che sono costitutive dell'identità genitoriale e i diversi aspetti in cui si esprime la genitorialità, dobbiamo osservare come la detenzione minacci o addirittura distrugga la capacità di essere e fare i genitori.

A volte è necessario che i genitori detenuti vengano sostenuti nel proprio ruolo. Quando questo non accade, possono presentarsi vari disturbi che devono, per quanto possibile, essere neutralizzati.

Una delle prime difficoltà riscontrata da questi padri, come ben evidenzia Bouregba (2011), è quella derivante dal confronto con il giudizio sociale, che varia a seconda delle culture. Difficilmente si crede che un detenuto possa essere un buon genitore: la società si chiede che cosa possa offrire ai figli colui che non riesce neanche a scegliere tra bene e male. In un'ottica riduzionistica, si semplifica la persona del detenuto assimilandola al reato commesso. “I padri detenuti sono, nell'immaginario collettivo, totalmente squalificati per il fatto che non rispettano le norme di comportamento generale”(Bouregba, 2005, pag. 98). La persona viene identificata con il crimine commesso, e ogni possibilità di recupero viene eliminata. “I genitori detenuti hanno una rappresentazione negativa e si sentono squalificati dallo sguardo sociale. Non viviamo in un paese eugenista, certo, ma abbiamo sempre pensato che non tutti gli esseri umani dovessero avere figli, non osiamo dirlo ma lo

si pensa, è un'idea culturalmente forte” (Bouregba, 2005, pag. 59). L'immagine della figura genitoriale odierna squalifica i detenuti: questa squalifica, come una profezia che si autoadempie, fa sì che i detenuti si credano e agiscano da genitori di secondo livello, tanto da fare fatica a ritenersi genitori credibili.

Un impatto evidente della carcerazione sulla genitorialità è dato dal taglio netto dei processi inter-soggettivi. Come abbiamo detto, il padre diventa tale quando adatta il suo comportamento a ciò che la madre richiede e valorizza, ma, se la madre è assente, tutto resta sospeso: il ruolo del padre non trova nel figlio la legittimazione necessaria. Questo ci mostra quanto è necessario incoraggiare la possibilità di incontro tra padre e figlio. Se ciò non avviene, viene compromessa la capacità del padre di restare padre: è dimostrato che se nei primi sei mesi di detenzione il reo non mantiene i rapporti con i figli, difficilmente avrà la possibilità di recuperare successivamente (Bouregba, 2011).

Nel tempo, il cambiamento della funzione paterna ha fatto sì che generazioni di padri si trovassero spaesati, senza capire che funzione esercitare e vivendo in funzione di quanto stabilito della madre che prendeva tutte le decisioni. Molti dei detenuti hanno vissuto situazioni in cui lo stesso padre era in detenzione o assente, e si trovano quindi a esercitare il ruolo di padre senza avere avuto un'educazione dal proprio. Mancano di esperienze cui riferirsi, o, se le hanno, spesso sono negative.

Uno dei tanti problemi che affrontano i padri detenuti è quello di non sapere se assumere o meno un ruolo autoritario. ”Per un detenuto dimostrare autorità, dare al proprio figlio delle regole, delle leggi da rispettare è complicato, teme di non essere credibile” (Bouregba, 2005, pag. 102). In molte situazioni di detenzione, i padri aspettano che sia la compagna a dar loro una posizione rispetto al figlio, perché da soli non sanno quale assumere.

La madre detenuta viene delegittimata dal suo ruolo materno, mentre il padre viene “spogliato” del proprio ruolo. I padri, secondo Bouregba (2011), si sentono totalmente illegittimati, sono più intimamente convinti di non avere un posto. Questa sensazione porta spesso alla ribellione e a pulsioni dispotiche. Non sapendo come legittimarsi, utilizzano infatti l'obbedienza: che al padre si debba obbedire è una delle poche norme che viene tramandata da sempre e va a rivestire, per chi non ha altre esperienze, l'unica direttiva da seguire. La sensazione di essere il più forte nella famiglia allevia il senso di inadeguatezza a rivestire un ruolo che appare ai detenuti “illegittimo”. Il dispotismo esprime in realtà

un'impotenza, e ci fa capire come si assuma il ruolo di despota perché non si sa quale altro senso dare al proprio essere padri. Alcuni padri detenuti iniziano così a pretendere obbedienza, attenzione, etc a esigere sempre più ascolto e rispetto: a volte i sistemi familiari si sottomettono per un po' di tempo, per poi scoppiare. Madre e figli esasperati interrompono i contatti, e il nucleo familiare si rompe (Bouregba, 2005).

Un'altra modalità tipica dei detenuti è quella di cercare il proprio ruolo rivolgendosi alla compagna, dalla quale attendono una conferma della propria paternità. Se però tale conferma non arriva perché il legame con la compagna si incrina, in molti casi si rinuncia a essere padri.

Alle due difficoltà evidenziate se ne aggiunge una terza, più sottile perché inconscia: il gioco delle identificazioni proiettive. Il bambino durante la crescita solitamente si identifica con il padre se è maschio, e con la madre se è femmina: i genitori rappresentano quindi delle figure di identificazione. Allo stesso tempo, però, anche il genitore si identifica con il figlio: parliamo qui di identificazione proiettiva. Il genitore vede e trova nel bambino ciò che voleva essere lui stesso: il genitore prolunga se stesso nel figlio, proietta la sua ombra su quella del bambino.

Abbiamo visto che avere un figlio soddisfa un'esigenza narcisistica, riempie una mancanza avvertita: "Le identificazioni sono necessarie per il bambino perché ciò gli permette di definire un obiettivo verso cui tendere e questo significa avere un senso, un significato. Il genitore è portatore di un significato che assegna al bambino" (Bouregba, 2005, pag. 103). Questo processo, descritto da Bouregba (2005), prende il nome di "assoggettamento".

L'apporto dei genitori al processo di crescita del bambino è ampiamente in funzione di questa identificazione proiettiva. Nessun figlio deve però essere il duplicato dei genitori.

Il padre, contemporaneamente alla funzione di modello che svolge per i figli, proietta se stesso su di loro; in modo particolare influenza la figlia, sposta su di lei l'immagine che ha in sé della donna che sarebbe stato se fosse nato donna. Tutti portiamo dentro di noi la rappresentazione inconscia di ciò che saremmo stati se fossimo stati dell'altro sesso. Spesso vediamo che il padre influenza molto di più la figlia e la madre il figlio, perché la relazione che hanno è una relazione che si basa su un'identità idealizzata. Come spiega Bouregba(2005), questo avviene perché la donna ha un'immagine idealizzata dell'essere uomo e viceversa: questa forma idealizzata agisce sul bambino come un ruolo da assumere e verso cui tendere. Si rafforza così nel bambino la voglia di assomigliare alla figura

“mitizzata”.

Tale meccanismo, che opera a livello inconscio, è sempre presente: i genitori proiettano sul figlio ciò che avrebbero voluto essere, e queste identificazioni sono necessarie per lo sviluppo del bambino.

Parallelamente, si sviluppa una serie di processi di alterità, che analizzeremo in seguito più approfonditamente, ma che sono necessari per far acquisire il senso di identità al bambino.

In che cosa questo processo subisca una modificazione durante la detenzione merita attenzione. Per effetto dell'allontanamento, questi meccanismi vanno a creare “un'ipertrofia di queste identificazioni proiettive, un genitore che non sa trovare un suo posto rispetto al figlio avrà la tendenza a ridurlo un suo doppio e in più idealizzato”(Bourgeba, 2005, pag. 106). In molti casi si verifica la situazione per cui il padre fa diventare genitore il proprio figlio, cercando di trovare comprensione nel figlio stesso e dando spiegazioni. Il disagio del genitore viene avvertito dal figlio, ma è per lui insopportabile, e per questo cerca di allontanarsene.

Un altro grande problema di questo meccanismo proiettivo è che, se si proietta sul bambino una parte di sé in modo troppo invadente, si rischia di rendere il bambino una copia di se stessi, con stesse colpe, stesse possibilità di scelta e stesso destino. Così facendo, si priva il bambino di qualsiasi libertà di scelta e di autodeterminazione: sembra quasi che il bambino possa solo ripercorrere le orme del padre.

La situazione del padre inizia a essere raccontata al figlio utilizzando il “noi”: “stanno tramando contro di noi”, “la società ci vuole male, ci punisce”. Il bambino, in questa situazione, identificandosi con il padre, si riduce lui stesso a vittima. Perde un po' della sua libertà e si sente legato a una storia che non è la sua, e che molte volte, come spiega Bourgeba, conosce solo in modo distorto. Quando il padre si sente vittima, sta implicitamente dando la colpa della propria situazione e detenzione a terzi e non a un comportamento illecito, a un atto criminoso da lui commesso. Questo processo fa sì che il detenuto, rinnegando la propria libertà di scelta e di azione, si senta meno responsabile: così facendo, però, contamina con questo sentimento anche il figlio. Potremmo dire che, rendendolo vittima, abdica per lui a qualsiasi spazio di libertà. Rompere il “noi” di cui abbiamo parlato diventa necessario. Per i detenuti questo è molto difficile: non riuscendo a trovare legittimazione del proprio ruolo, tendono ad aggrapparsi al bambino e a formare



con lui un legame simbiotico.

Come sostiene Bouregba (2005), più questo accade più il figlio è contaminato da un sentimento vittimistico. Appena il bambino percepisce questo schema inceppato di relazione, tenderà ad allontanare il padre, vivendo inconsciamente questo rapporto come infelice e ansiogeno. Fondamentale è allora evitare questo allontanamento, aiutando il padre a riconoscere il figlio come altro da lui, con un proprio destino ancora da decidere.

A questo scopo sono stati utili, come dimostra lo stesso Bouregba, gruppi di auto-mutuo-aiuto tra padri reclusi. In questi spazi, i padri compensano la mancanza che avvertono nella propria paternità confrontandosi con dei pari che vivono la stessa situazione. “Questo supporto degli alter ego permette spesso una condivisione sufficiente affinché si rinforzi la legittimità di padre che consenta al recluso di staccarsi dal bambino”: solo così si potrà rompere il meccanismo inceppato (Bouregba, 2005, pag. 107).

Su tutti i piani che fondano la genitorialità, la detenzione comporta ostacoli e minacce: ecco perché i genitori devono essere aiutati a essere tali in maniera adeguata, perseguendo ciò che è bene per i propri figli.

Bisogna superare l'idea che la detenzione sia uno status permanente. Parliamo di “genitori detenuti” e non di “detenuti genitori”. Va fatta molta attenzione a non confondere un ruolo permanente con una qualifica temporanea. Ma essere genitori in carcere non è facile: per questo andrebbero pensati percorsi di sostegno e implementate strategie atte a mantenere il rapporto con i figli.

#### **4. Perché favorire la relazione tra genitore detenuto e figlio? Gli effetti dell'assenza paterna.**

Uno degli aspetti più difficili da affrontare durante la detenzione è la separazione dalla famiglia, in particolare dai figli. Separazione che molte volte si trasforma in scoppia. Da un giorno all'altro il bambino perde il padre, molte volte senza capire perché e senza sapere dove il padre sia andato. Ciò che egli sperimenta è che un adulto, che di lui si prendeva cura, l'ha abbandonato.

Questo evento per il figlio significa anche perdita di una figura di riferimento, di storia, di legami, con cui deve confrontarsi.

Per il padre la detenzione è la perdita di possibilità di coltivare affetti e legami: “Il carcere può rappresentare, per il soggetto detenuto, una seria minaccia per gli scopi della sua vita, per la sua autostima, per il suo sistema difensivo, una minaccia che nel tempo si concretizza in una progressiva disorganizzazione della personalità” (Bargiacchi, 2006). Molti dei suicidi avvenuti in carcere sono riconducibili alla solitudine e al senso di annientamento personale del detenuto, cui contribuisce la mancanza di rapporti familiari.

Non perdere i propri rapporti familiari è dunque fondamentale per il recluso, e sostenere questi legami è vantaggioso per il reo, per il figlio, ma anche per la società. Riconoscere e tutelare il diritto a essere genitori e all'affettività è un passo importante: la persona che vede rispettati i propri diritti sarà più orientata nel proprio percorso rieducativo a prendere coscienza di avere anche dei doveri.

Le persone che mantengono i propri rapporti familiari durante la detenzione, sono persone che rappresentano un rischio minore per la società una volta tornate libere. Non solo, le testimonianze di alcuni agenti di Polizia penitenziaria ci dicono che il detenuto che mantiene rapporti con i familiari è più facilmente gestibile durante la detenzione in struttura. Gli episodi di violenza e di insubordinazione di questi detenuti sono minori rispetto a quelli dei detenuti che hanno cessato ogni rapporto familiare (Bouregba, 2005).

Capita spesso che tra i tanti pregiudizi che si hanno nei confronti dei detenuti ci sia anche quello di pensare di essere di fronte a padri che non fanno prendersi cura dei propri figli. Questo non è però sempre vero, poiché essere detenuto non significa necessariamente essere un cattivo genitore, nonostante tale consapevolezza sia riflessa nel soggetto dalla

percezione dell'ambiente e risulti evidente che non si possono sottovalutare le conseguenze di un ingresso in carcere sul rapporto con i figli (Biondi, Daga, 1998). Date le difficoltà notevoli che la carcerazione pone, è necessario favorire le relazioni dei rei con i familiari e soprattutto con i figli.

Se per il padre mantenere il legame è importante, per il figlio è fondamentale. Se il figlio non ha accanto a sé un padre con il quale identificarsi, può essere difficile distaccarsi dalla madre. Inoltre, presupposto per la futura paternità è lo sviluppo di un'identità maschile, possibile solo se si ha avuto l'esperienza di avere un padre. Se manca il padre, il figlio può rimanere ancorato per tutta la vita a uno stretto legame con la madre, senza mai arginare il vuoto lasciato dalla ricerca del padre. Viene così ostacolata e a volte impedita la costruzione di un'identità maschile.

Anche per le figlie l'assenza del padre è più problematica di quanto non sembri: un gruppo di ricercatori canadesi ha osservato come, nelle bambine cresciute senza figura paterna, si accentuino i comportamenti aggressivi e l'abuso di sostanze stupefacenti (Geddes, 2009). I padri aiutano le figlie nello sviluppo della femminilità e il loro modo di relazionarsi influenzerà le successive relazioni delle figlie con gli uomini.

Se la madre non legittima il ruolo del padre nei confronti del bambino, rende difficile anche la formazione dell'identità maschile di suo figlio. Il padre viene visto allora come un puro e semplice rappresentante della mascolinità, e spesso è interiorizzato anche in questo modo.

Per questi motivi, nell'esperienza della detenzione sarebbe utile favorire una presa in carico di tutti i componenti della famiglia, e soprattutto sarebbe auspicabile un percorso di sostegno anche per il genitore libero.

Bambini e bambine sono influenzate dall'immagine introiettata del un padre: questa immagine si origina dalle esperienze reali con il padre e dal riconoscimento che la madre attribuisce a quest'ultimo. La mancanza della figura paterna complica tutti i processi necessari allo svilupparsi di un'identità maschile e femminile: “manca l'esperienza della vicinanza e della sicurezza, i legami emozionali sicuri non si possono sviluppare, vengono meno le positive e fondamentali esperienze diadiche e triadiche. L'identificazione con il padre appare indesiderabile e così viene meno l'opportunità di un'idealizzazione del padre” (Gebauer, 2006, pag. 57). Il padre assente manca anche come sostegno per affrontare

determinati stati d'animo: diventa difficile padroneggiare le emozioni, soprattutto quando si scatenano impulsi aggressivi, che si dirigono così spesso all'esterno, verso terzi. Non è potuta avvenire la realizzazione di uno spazio psichico interiore dove poter rielaborare le varie emozioni. Durante l'adolescenza viene compromesso anche il processo di distacco dal padre: non avendo idealizzato il padre, il ragazzo non riesce neanche a de-idealizzarlo, pertanto rimane ancorato a un'idea da cui non riesce a prendere le distanze. Resta una lacuna nello sviluppo, che dovrà trovare soluzione nel momento in cui la persona diventerà a propria volta padre.

Come sostiene Preisker (2000), all'assenza paterna, ma anche alla passività e alla distanza del padre, viene attribuito un influsso estremamente negativo che si esercita negli anni.

Molto spesso, quando un genitore è in carcere, al bambino non viene detta la verità. Inizia il periodo delle menzogne: “papà lavora”, “papà è in viaggio”, “papà fa l'agente di polizia in carcere”. Troppo spesso si dimentica che, già durante i primi anni di vita, il bambino può vedere se il comportamento dei genitori corrisponde all'atmosfera emotiva dominante. Dopo le prime esperienze con le figure genitoriali, il bambino raggiunge sviluppa un grado maggiore di percezione. Se il bambino percepisce disarmonia, inizia a diventare insicuro. “L'incoerenza linguistica (divario tra linguaggio ed emozioni) può ostacolare notevolmente l'approccio ai propri sentimenti e, di conseguenza, anche lo sviluppo di un autocontrollo indispensabile per il comportamento sociale. Anche la percezione e rielaborazioni di situazioni complesse [...] vengono bloccate” (Gebauer, 2006, pag. 34).

I problemi che la detenzione ha causato all'interno della coppia, non rivelati al bambino ma da lui ugualmente percepiti, possono provocare turbamento. Se i sentimenti dei bambini vengono ignorati, nascondendo la verità o addolcendola, loro stessi avvertiranno questa discrepanza tra esperienze reali e modo in cui se ne parla e in cui le esperienze stesse vengono mascherate o nascoste. In seguito, questi bambini potranno incontrare gravi difficoltà a rielaborare le loro esperienze: una storia che viene omessa al bambino è una storia che lo tratterrà per sempre. Come scrive Bouregba (2005), è sbagliato credere che non raccontare parte della sua storia al bambino lo aiuterà a rimuoverla: quando qualcosa viene omesso, la ricerca di senso e significato si acuisce ancora di più. Solo conoscendo la verità il bambino si sentirà libero di separarsene (*ibidem*).

Se il bambino non viene ascoltato, se i suoi sentimenti vengono repressi, se non se

ne parla in modo adeguato, determinate informazioni, esperienze e sentimenti resteranno in seguito esclusi dalla percezione consapevole. Se manca una vera conoscenza della realtà, il bambino potrà sviluppare solo idee parziali o rappresentazioni distorte di sé e del suo mondo.

Il tema della detenzione non può essere tralasciato dai genitori e neanche dagli operatori che hanno a che fare con i bambini. L'armonia e la coerenza esterna sono determinanti per lo sviluppo della personalità, non solo nell'infanzia ma anche nell'adolescenza. I bambini dovrebbero essere incoraggiati a riconoscere le proprie emozioni e aiutati a parlarne: devono avvertire che il loro stato d'animo è coerente con l'esterno e merita attenzione.

Mantenere un rapporto con il padre detenuto è fondamentale. A sostenerlo, come scrive Gebauer (2006), è anche Seiffge-Krenke (2002): per i bambini e i ragazzi che non vivono con il padre, la regolarità del rapporto e la partecipazione alla vita quotidiana del figlio sono necessarie per evitare una pericolosa idealizzazione del padre.

Un altro fattore di rischio cui viene esposto il minore è la “cancellazione” dei genitori. Alcuni genitori quando sono detenuti vengono cancellati dall'ambiente familiare. Non se ne parla e non devono essere nominati: diventano un tabù. Questa amnesia, questo allontanamento psichico tanto più è lungo, perché lunga è la detenzione, tanto più crea delle vere e proprie patologie identitarie (Bouregba, 2005). Il bambino, cui inconsciamente viene imposto di non chiedere del padre e della sua storia e cui viene negata la possibilità di incontrarlo, è un bambino che cresce interrogandosi incessantemente su quella parte della propria storia che manca. Non confrontarsi con la storia del padre significa non liberarsene, lasciare aperto un interrogativo che tormenta la vita della persona.

Nel percorso di crescita, il bambino “prima di tutto ha dovuto cominciare ad avere curiosità per la storia del padre, a capire che poteva confrontarsi e differenziarsene per potersi autorizzare nel proprio percorso: non ci si stacca da una storia che non si è fatta propria” (Bouregba, 2005, pag. 27). Fino a che il figlio non conosce la storia del padre, rimane per così dire incatenato a un passato che ritorna costantemente: l'unico modo per superare le condizioni del passato è “avere una storia”. Come diceva Jacques Lacan (1978), bisogna “storicizzare” l'individuo. Prima di esistere come soggetto a sé, l'individuo deve essere “assoggettato”, avere una storia e un passato. In mancanza di ciò, si può solo reagire agli avvenimenti, e i fantasmi del passato tornano. Come spiega Bouregba(2005, pag. 27) “Senza passato abbiamo solo un futuro, ossia incontri che ci proiettano immediatamente da

una parte all'altra, senza direzione”.

I bambini che si trovano in questa situazione hanno più difficoltà nel sopportare la frustrazione e sono preda di angosce maggiori, che però non sanno rielaborare. Più si conosce il proprio passato, meno crea ansie e diventa raccontabile, si può programmare il futuro, fare progetti, gestire ansie e angoscia. Altrimenti, il disturbo può manifestarsi come intolleranza alla frustrazione, che porta ad agire gli impulsi e quindi a tendenze aggressive verso l'esterno, o come stato depressivo, in cui si eliminano tutti i desideri. Quando si cancella la storia del padre detenuto al bambino, lo si espone a questi rischi. Una delle conseguenze maggiori, per Bouregba (2005), è che il bambino sviluppi patologie del comportamento e non sappia sopportare la frustrazione: il rischio è che in futuro trasgredisca anche lui alle regole o al contrario sia vittima di una vita inanimata e depressa. Aiutare il bambino a contattare il proprio genitore significa aiutarlo a separarsene e a non trasformare in catene i legami.

I conflitti che nascono con il padre assente e con l'idea che si ha di lui, tornano a tormentare la persona per tutta la vita: “Un padre con cui si aveva un rapporto problematico, nel momento della morte, suscita sentimenti di colpa, rimpianto e nostalgia (...) è più difficile seppellire un padre verso cui si hanno sentimenti ambivalenti” (Charmet, 1998, pag 46). Così come anche Freud (1915) sosteneva, di fronte al dolore più grande che si possa provare ci si sente impotenti e inabili. Il senso di colpa lacera i figli e lascia aperto un problema di relazione che non potrà più risolversi.

L'importanza del padre per il figlio è quindi assoluta. I dati, forniti da alcune indagini svolte negli Stati Uniti e riportati in tabella 1, sono drammatici: il 60% degli stupratori, il 72 % degli assassini adolescenti e il 70% degli ergastolani sono cresciuti senza figura paterna (Barzagli, 2013). Considerando anche che l'emarginazione e la discriminazione che accompagnano i figli dei detenuti portano spesso (nel 30% dei casi) a ripetere lo stesso percorso di carcere del genitore, il fenomeno acquista un'importanza notevole (Sacerdote, 2002).

Un bambino che cresce senza il padre è portato a pensare che gli altri siano ostili e che non si possano instaurare rapporti fiduciosi, perché è sempre stato abituato a risolvere i propri problemi da solo (Attili, 2012): a maggior ragione se il padre è in carcere e, ai suoi occhi, è il sistema della giustizia che impedisce che la sua relazione con il padre abbia luogo.

Alla luce di quanto detto, risulta evidente la necessità di sostenere concretamente la relazione padre-figlio. D'altra parte, il rapporto genitore-figlio rappresenta un aspetto che si trova in linea con gli obiettivi risocializzanti della pena. La possibilità di relazionarsi con chi è fuori dal carcere è presupposto e strumento fondamentale ai fini del percorso personale di ravvedimento e reinserimento sociale del reo e, pertanto, va agevolato e sostenuto. Se, come già detto, per il padre mantenere la relazione con il figlio è importante, per il figlio questo è fondamentale.

Tabella 1-Percentuale di comportamenti atipici in ragazzi cresciuti in famiglie senza figura paterna.  
Fonte: Barzagli, 2013

Giovani suicidi	63 % commessi da figli cresciuti senza padre
Senzatetto o scappati dalla casa familiare	90% provenienti da famiglie senza padre
Bambini con disordini comportamentali	85% provenienti da famiglie senza padre
Stupratori che agiscono per disturbi del controllo di impulsi aggressivi	80% commessi da figli cresciuti senza padre
Ragazzi che abbandonano le scuole superiori	71% provenienti da famiglie senza padre
Pazienti adolescenti seguiti da Centri di recupero tossicodipendenze	75% provenienti da famiglie senza padre
Detenuti giovani	85% provenienti da famiglie senza padre

## CAPITOLO III

### Lavorare con il detenuto e la sua famiglia

#### **1. Il servizio sociale tra definizioni, princìpi e Codice Deontologico: le radici dell'intervento.**

*“The social work profession promotes social change, problem solving in human relationships and the empowerment and liberation of people to enhance well-being. Utilizing theories of human behavior and social systems, social work intervenes at the points where people interact with their environments. Principles of human rights and social justice are fundamental to social worker” (International Federation of Social Worker - IFSW, 2004)*

Questa definizione di servizio sociale aiuta a evidenziare alcuni dei mandati di base della professione, che assume il ruolo di facilitatrice e promotrice dei cambiamenti all'interno della società, dello sviluppo dell'*empowerment* delle persone e dell'inclusione sociale, cercando di rimuovere gli ostacoli presenti nella società. Tra i princìpi generali del lavoro sociale vi sono, infatti, il rispetto per la persona, per la sua autodeterminazione e per la sua dignità. Promuovere e sostenere i diritti umani e garantire giustizia sociale sono alla base del lavoro sociale (IFSW, 2004). L'operatore sociale, lavorando sull'inabilità momentanea di agire degli individui, come riporta il Codice Deontologico (2009) all'art. 6, “ne valorizza l'autonomia, la soggettività, la capacità di assunzione di responsabilità; li sostiene nel processo di cambiamento, nell'uso delle risorse proprie e della società, nel prevenire ed affrontare situazioni di bisogno o di disagio e nel promuovere ogni iniziativa atta a ridurre i rischi di emarginazione”.

L'assistente sociale considera “ogni persona portatrice di una domanda, di un bisogno, di un problema” (art 7) e svolge la propria professione senza operare alcun tipo di discriminazione e senza esprimere giudizi sul valore delle persone in base ai loro comportamenti (artt. 8 e 9). Il professionista lavora “con” le persone e non “per” le persone, con la convinzione di poter promuovere l'*empowerment* di ognuno e riattivare, come sostiene Folgheraiter (1998), quella capacità di fronteggiamento delle situazioni che in alcuni momenti subisce un arresto.



Come indica il Codice Deontologico (2009), l'assistente sociale deve sostenere e contribuire a sviluppare una cultura della solidarietà, favorire e implementare iniziative di partecipazione attiva volte a “costruire un tessuto sociale accogliente e rispettoso dei diritti di tutti, in particolare riconosce la famiglia nelle sue diverse forme ed espressioni come luogo privilegiato di relazioni stabili e significative per la persona e la sostiene quale risorsa primaria” (art. 33). La famiglia è quindi risorsa fondamentale e deve essere garantita; la protezione dei minori è uno dei compiti centrali del lavoro dell'assistente sociale: “L'assistente sociale deve salvaguardare gli interessi e i diritti degli utenti, in particolare di coloro che sono legalmente incapaci” (art 14).

Nell'ambito dei doveri verso la società è altrettanto rilevante l'impegno per lo sviluppo di politiche sociali integrate, orientate alla maturazione ed emancipazione di comunità e gruppi marginali e, come recita l'art 36, per la promozione “di programmi finalizzati al miglioramento della loro qualità di vita favorendo, ove necessario, pratiche di mediazione e di integrazione”.

Ripartire dalle definizioni e dalle prescrizioni del Codice Deontologico serve a tenere ben presente quelle indicazioni e linee guida della professione che spesso con il tempo vengono dimenticate o perse di vista. Avendo ben presente che questi principi e valori sono alla base della professione si riesce meglio a orientare ogni intervento e a capire che anche in questa situazione il ruolo dell'assistente sociale assume importanza.

Se parliamo dei gruppi marginali, dell'importanza di non giudicare le persone dai loro comportamenti, di evitare l'emarginazione, non possiamo non occuparci dei detenuti, che vivono abitualmente la condizione di emarginazione ed esclusione dalla società. Si deve inoltre orientare l'attenzione alle loro famiglie, forse quelle più a rischio e più bisognose di protezione, non ignorando un fenomeno che è significativamente presente nella società.

## **1.1 Il servizio sociale nel mondo penitenziario: l' Ufficio di Esecuzione Penale Esterna (U.E.P.E)**

In Italia il servizio sociale si è gradualmente introdotto in vari ambiti di intervento, prevalentemente pubblici. Questo ha fatto sì che gli assistenti sociali nel tempo sperimentassero la loro professione, in settori diversi, lavorando con varie fasce di utenza portatrici di varie problematiche e diventando un perno decisivo nel sistema di welfare (Facchini, 2010).

La nascita del servizio sociale penitenziario fondato su un ideale riabilitativo e non più repressivo, anche con misure svolte all'esterno del carcere ha rappresentato una grande affermazione di principio.

Il servizio sociale entra a fare parte del settore penitenziario con la riforma della L.374 del 1975, anche se le prime sperimentazioni della figura dell'assistente sociale nelle carceri risalgono al 1958, mentre in ambito minorile penale, il servizio sociale viene introdotto già nel 1956 (Cellini, 2013). Il 2000 è un anno particolarmente rilevante per il servizio sociale penitenziario, perché viene approvato il nuovo regolamento esecutivo dell'ordinamento penitenziario (d.p.r 230/2000), che segna il culmine della fase di apertura all'esterno dell'istituzione penitenziaria e sottolinea l'importanza di una pena rieducativa. Viene così meglio articolato e definito il ruolo del servizio sociale, con riferimenti concreti al lavoro con e sul territorio (Cellini, 2013).

Gli Uffici di Esecuzione Penale Esterna (UEPE) sono uffici periferici dell'amministrazione penitenziaria nati come “Centri di Servizio Sociale per adulti (CSSA)”. Essi sono stati istituiti con la Legge di riforma penitenziaria del 1975, all'art 72 o.p, modificata con la l. 154 del 27 luglio 2005, la quale ne ha cambiato il nome in “U.E.P.E”.

Gli UEPE sono uffici territoriali del Ministero della Giustizia che si occupano dell'esecuzione delle misure alternative alla detenzione, svolgono una funzione di consultazione alla Magistratura di Sorveglianza e di collegamento tra il carcere e la società esterna. Si indirizzano a persone maggiorenni che hanno subito una condanna penale in via definitiva. Attualmente sono 61 in Italia, dipendono dal Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria (DAP), sono coordinati, a livello regionale, dai Provveditorati dell'Amministrazione Penitenziaria (PRAP) e hanno di solito competenza provinciale.

L'UEPE, nel rispetto dei principi sanciti dalla Costituzione all'art. 3 ed all'art. 27 e in linea con quanto stabilito dalla Legge di riforma penitenziaria 354/1975, ha il compito di supervisionare all'esecuzione delle pene in misura alternativa e di supportare le persone condannate nel percorso di reinserimento sociale (Carta dei Servizi U.E.P.E di Torino, 2008<sup>31</sup>).

L'Ufficio, si occupa di potenziare le risorse delle persone seguite dal Servizio e promuoverne l'attivazione, coinvolgendo anche le persone facenti parte della rete naturale dei condannati, nel rispetto della dignità e unicità di ognuno.

Il servizio sociale penitenziario è connotato per il fatto di essere disciplinato da leggi statali, che garantiscono un uguale trattamento a livello nazionale. C'è quindi un *mandato istituzionale* forte, contestualmente a questo è presente anche un *mandato professionale*, inteso come insieme di metodi, teorie, modelli e principi propri della professione. A ciò, scrive Muschitiello (2013), “si aggiunge e integra il *mandato sociale*, che mira a portare l'attenzione sul benessere della società e che affida a specifiche istituzioni e a specifiche professioni la soluzione di determinati problemi” (Muschitiello, Neve, 2003, p.10).

Gli utenti dell'U.E.P.E sono:

- *Persone detenute*, cioè detenuti condannati con sentenza definitiva, compresi quelli ammessi al lavoro all'esterno;
- *Persone già condannate ma libere perchè in sospensione della pena*, cioè coloro che attendono che venga applicata la misura alternativa dal Tribunale di Sorveglianza;
- *Persone in esecuzione penale esterna*, ovvero coloro che beneficiano di una misura alternativa alla detenzione (affidamento in prova al servizio sociale, detenzione domiciliare, semi-libertà) o di misure di sicurezza e sanzioni sostitutive della detenzione (semi-detenzione, libertà controllata, lavoro sostitutivo);
- *Persone che hanno terminato la pena*, ma hanno bisogno di assistenza post-penitenziaria al fini del reinserimento sociale per evitare una recidiva.

---

<sup>31</sup> <http://www.prap.torino.it/public/upload/notizie/carta%20dei%20servizi%20di%20Torino.pdf>

L'art 72 o.p 374/75 definisce e indica le attività della figura professionale dell'assistente sociale in questo ambito. Per semplificarle possiamo raggrupparle in tre indirizzi:

1. svolgere indagini socio-familiari, su richiesta delle dell'autorità giudiziaria, per l'applicazione delle misure alternative alla pena; similari alle indagini socio-familiari rispondono anche alle richieste utili a fornire i dati necessari per l'applicazione, la proroga e la revoca delle misure di sicurezza;
2. occuparsi dell'area di attività riconducibile alla gestione delle misure alternative al carcere (l'esecuzione penale esterna per l'appunto), sviluppandone i programmi;
3. occuparsi delle competenze relative ai detenuti: comprende tutte quelle competenze atte a favorire un positivo percorso ed esito del reinserimento sociale.

Tutte queste attività vengono svolte servendosi di alcuni strumenti, tra i quali colloqui individuali e familiari, visite domiciliari, verifiche lavorative, relazioni socio-familiari, relazioni sull'andamento delle misure, lavoro di équipe e lavoro di rete con i servizi territoriali (Carta dei servizi U.E.P.E, 2014).

Le attività dell'assistente sociale non si esauriscono nei contenuti dell'art 72: dal 2000, infatti, abbiamo detto che molta importanza è stata data al lavoro dell'assistente sociale in un'ottica di apertura al territorio. L'assistente sociale può essere considerato il ponte tra carcere e società: come scrive Ghetti (2001, p.212), “è lo “strumento principe” di collegamento dell'amministrazione penitenziaria con il territorio e con le dinamiche familiari”.

Estrapolando quanto detto dall'assistente sociale, Dott.Zenaro nell'intervista che si trova in appendice, quando si parla del ruolo degli assistenti sociali in quest'ambito si deve considerare tutto il percorso dell'esecuzione della pena, che comprende la detenzione ma non si esaurisce necessariamente con essa. Anche se la maggior parte dell'intervento si attua nel momento dell'esecuzione delle misure alternative alla detenzione, il percorso di reinserimento si inizia a costruire già nel periodo detentivo.

L'assistente sociale si occupa principalmente delle attività di trattamento, partecipando al Gruppo di Osservazione e Trattamento<sup>32</sup>, sempre avendo come fine il reinserimento sociale

---

<sup>32</sup> Il G.O.T., Gruppo di Osservazione e Trattamento, è coordinato dall'educatore ed è composto da tutti gli operatori penitenziari che interagiscono con il detenuto o che collaborano al trattamento dello stesso, per cui si inseriscono nel gruppo, oltre al direttore, l'educatore, l'assistente sociale e il comandante di reparto, anche operatori di polizia penitenziaria, esperti, insegnanti del corso

dell'individuo.

Servendoci di quanto riportato nella Carta dei Servizi dell'U.E.P.E di Torino (2008) si vede che programma di trattamento è finalizzato:

- al controllo che l'esecuzione della misura alternativa avvenga nel rispetto delle prescrizioni imposte;
- all'implementazione e allo sviluppo delle capacità del condannato, al fine di favorirne il reinserimento nella società;
- al sostegno della persona nell'apprendimento effettivo del concetto di legalità e nell'individuazione condotte adeguate;
- allo sviluppo dell'autonomia personale con un'attenzione particolare all'autodeterminazione del soggetto.

In linea generale, gli interventi del Servizio sociale sono connotati dalla volontà di offrire al soggetto la possibilità di perseguire una condotta legale evidenziandone le risorse personali e le capacità. Il detenuto viene aiutato a prendere consapevolezza del proprio comportamento e ad utilizzare le risorse presenti nel proprio contesto familiare e sociale. A ciò si affianca un'attività di controllo sul comportamento del soggetto, affinché gli le imposizioni del Tribunale vengano attese, cercando di sviluppare nel soggetto una coscienza critica dei danni cagionati.

Il Servizio sociale assume in questo contesto un ruolo delicato, cercando un equilibrio tra la funzione di sostegno e quella di controllo (Carta dei Servizi UEPE di Alessandria, 2008).

Tra i compiti dell'assistente sociale penitenziario vi sono anche i cosiddetti interventi "cerniera" (Testa, 2013). Sono particolarmente rilevanti e riguardano l'impegno verso quelle attività volte a: mantenere, ricreare o migliorare i rapporti dei detenuti, con i loro familiari con un'attenzione particolare alle situazioni di crisi familiari conseguenti all'allontanamento del soggetto dal nucleo; salvaguardare un sano rapporto con i figli, specie in età minore; preparare la famiglia, gli ambienti di vita e il detenuto al futuro rientro nella comunità; implementare le azioni di assistenza alle famiglie dei soggetti detenuti; incentivare pratiche di collaborazione tra enti pubblici e privati e tutti i servizi territoriali per l'attuazione di progetti; e infine lavorare per favorire qualsiasi attività volta

---

scolastico o professionale, volontari, gli assistenti sanitari, ecc .In particolare, l'assistente sociale dell'UEPE riporta nell'équipe i risultati dell'indagine socio-familiare e, con gli altri operatori, contribuisce a formulare indicazioni a contenuto rieducativo,definendo così il percorso più idoneo al reinserimento sociale del reo.

a migliorare il reinserimento del detenuto nel mondo del lavoro e nella società (Testa, 2013).

Gli assistenti sociali, come sottolinea anche Ghetti (2001, p. 212), hanno competenze specifiche in merito ai familiari dei detenuti: la famiglia, infatti, si pone come “risorsa irrinunciabile, sia per acquisire e approfondire notizie già in parte fornite dal detenuto, sia soprattutto, per progettare un intervento di reinserimento socio-familiare all'esterno”. Per questo bisogna ricordare quanto previsto dall'art 45 della L. 354/2000, il quale disciplina il compito di assistere le famiglie: “Il trattamento dei detenuti e degli internati è integrato da un'azione di assistenza alle loro famiglie. Tale azione è volta anche a conservare e migliorare le relazioni dei soggetti con i familiari e a rimuovere le difficoltà che possono ostacolare il reinserimento sociale. E' utilizzata, all'uopo, la collaborazione degli enti pubblici e privati qualificati nell'assistenza sociale”.

Vanno effettuati quindi colloqui di sostegno ai familiari durante la detenzione e durante la dimissione va loro assicurato un supporto. L'art 46 garantisce che “i detenuti e gli internati ricevano un particolare aiuto nel periodo di tempo che immediatamente precede la loro dimissione e per un congruo periodo a questa successivo. Il definitivo reinserimento nella vita libera è agevolato da interventi di servizio sociale svolti anche in collaborazione con gli enti indicati nell'articolo precedente”.

Dal 2008 si deve fare riferimento anche alle linee guida in materia di inclusione sociale a favore delle persone sottoposte a provvedimenti dell'autorità giudiziaria emanate dal Ministero di Giustizia, dove, tra le azioni specifiche da attuare all'interno degli Istituti, si cita, tra le azioni mirate al sostegno e all'accompagnamento del detenuto verso il reinserimento sociale, “il supporto alla genitorialità e alle famiglie”.

Questa attenzione alla famiglia e ai rapporti familiari viene dalla presa di coscienza che non si può realizzare un vero reinserimento se si ignora la vita del detenuto che precede la carcerazione e che rimane anche se in uno spazio diverso da quello attuale del detenuto. E' impensabile poter tralasciare un aspetto così importante, non solo per la difficoltà del detenuto a reinserirsi e per il notevole aumento di rischio di recidiva in rei che perdono il supporto della rete familiare, ma anche perché non bisogna dimenticare che molto spesso a subire le conseguenze peggiori sono i figli dei detenuti.

Osservare una persona scindendola dall'ambiente familiare di appartenenza significa

considerare la problematica come riguardante solo il suo personale sviluppo, mentre osservare la stessa persona in un contesto ampliato che comprende anche la famiglia e le sue relazioni significa acquisire la consapevolezza che il comportamento penalmente sanzionabile costituisce solo una piccola parte di un più ampio contesto rappresentato anche dalle azioni e dalle relazioni del gruppo familiare.

L'evento della carcerazione costituisce un "incidente" non rientrante nei piani contemplati all'interno del ciclo vitale della famiglia. Risulta pertanto importante analizzare gli effetti che il verificarsi di quell'episodio critico hanno determinato all'interno del nucleo, valutandone le ricadute nel sistema di relazioni. Individuare problemi particolari e situazioni debilitanti, comprendere il sistema culturale di riferimento del reo, cogliere l'atteggiamento del nucleo familiare nei confronti del reato commesso dal congiunto (vergogna, giustificazione, rifiuto, concorso, favoreggiamento, negazione, etc.), orientano l'assistente sociale sulle reali potenzialità della rete all'interno del processo d'indagine sociale, focalizzando "punti di forza" e "punti di debolezza" del sistema familiare in relazione allo specifico obiettivo (Calabrò, 2009).

Capire se quel sistema familiare può essere utilizzato come una rete di supporto forte e quindi diventare una risorsa, o se invece è la famiglia stessa a essere un vincolo per il detenuto, aiuta a orientare le scelte del percorso rieducativo. Osservare in che modo la detenzione influenza e investe le dinamiche familiari può inoltre aiutare ad attivare per tempo delle strategie di aiuto e presa in carico che possono migliorare il benessere di tutti i componenti della famiglia. L'obiettivo del processo di reinserimento è infatti far diventare l'ambiente sempre meno un vincolo e sempre più una risorsa per l'intero nucleo familiare.

## **2. Metodologia di lavoro con il detenuto: le fasi della detenzione e le loro conseguenze sulla famiglia**

L'esperienza della detenzione è affrontata dalle famiglie in modo variegato, il modo in cui i componenti del nucleo familiare si rapportano ad essa dipende dalle fasi della detenzione (all'inizio, durante o alla fine della detenzione), dalla durata e dal reato commesso dal congiunto. Allo stesso modo, anche l'intervento dei servizi deve collocarsi e modificarsi a seconda delle problematiche proprie di ogni fase.

Di solito, più la detenzione è lunga più è difficile che venga mantenuto un legame stabile tra i componenti della famiglia e il reo.

Quando la detenzione inizia ci si trova nella prima fase, caratterizzata dal distacco. Per chi entra in carcere si verifica una situazione di perdita di libertà e l'inizio di una condizione di "emarginazione". Per chi resta fuori è il momento della riorganizzazione familiare, del confronto con il giudizio altrui. E' il momento della crisi. L'immagine sociale della famiglia viene intaccata.

Il reato e la detenzione, scrive Ghetti (2001, p.321) riportando Ginzburg (1988), diventano per alcune famiglie "la spia di un malessere profondo già avvertito prima della carcerazione, ma reso evidente dalla stessa". In questa fase la famiglia rimasta fuori, soprattutto se vi sono figli che il genitore libero avverte come "da tutelare", si distacca dal reo e chiede a volte aiuto ai servizi per essere sostenuta e supportata.

La fase "durante la detenzione" è vissuta con modalità diverse a seconda che la pena sia più o meno lunga: "Una lunga detenzione crea problemi molto complessi e delicati soprattutto là ove ci sono figli piccoli o comunque in età evolutiva, che vengono privati di una figura genitoriale, o là ove nella famiglia erano presenti, seppur a livello latente, conflitti interpersonali" (Cellentani, 2005, p. 322). Nelle famiglie in cui vi sono figli minori, ciò che viene messo in discussione non è soltanto il rapporto di coppia, ma anche il rapporto con i figli. Una serie di interrogativi si pongono necessariamente: Che cosa significa l'assenza di un genitore? Cosa raccontare al bambino? E cosa si potrà rispondere il bambino quando a scuola chiederanno "Dov'è tuo papà/mamma? Come si può evitare che il figlio espi delle colpe che ha, per così dire, ereditato senza esserne colpevole? Come agire perché non si crei una situazione di emarginazione e pregiudizio?

Queste sono alcune delle perplessità e domande che il genitore libero spesso si pone. Non bisogna peraltro dimenticare che una durata della pena non inferiore ai cinque anni produce, durante la stessa, la sospensione dell'esercizio della potestà genitoriale, salvo altre disposizioni del giudice (art 32 c.p.). In questo caso, ancora più che in altri, la relazione genitore-figlio subisce un arresto, e la presenza degli operatori dei servizi sociali è inevitabile. Gli incontri dovranno essere regolati e assistiti, il legame verrà vissuto come ancor più problematico e difficile. Il periodo detentivo può rappresentare in queste situazioni una transizione verso un distacco definitivo della famiglia, oppure in altri casi si riesce a rielaborare i conflitti, le relazioni affettive si ridisegnano e modificano in funzione



della carcerazione e i rapporti vengono mantenuti.

L'ultima fase, quella delle dimissioni, varia molto a seconda dell'esito delle due precedenti. Se la famiglia del reo si è da lui distaccata, il momento della scarcerazione viene vissuto dall'ex-detenuo in modo tragico; il momento può essere molto temuto e far crescere in lui ansie e paura: del futuro, della mancanza di famiglia, di un alloggio, di un lavoro, della solitudine. Tutto ciò può scoraggiare il detenuto dall'idea che sia possibile un reinserimento sociale.

Chi è stato fuori, invece, può vivere come minaccia il ritorno del congiunto, non sa come affrontarlo e come spiegare ai figli il ritorno di un genitore assente magari da lungo tempo.

Nei casi in cui invece il rapporto si sia mantenuto, nonostante le difficoltà relative al ritorno a casa e alla nuova riorganizzazione delle dinamiche familiari, le relazioni ricominciano e aiutano il detenuto nel reinserimento.

Per accompagnare le dimissioni e ottenere un risultato ottimale è comunque auspicabile un intervento di sostegno da parte dei Servizi.

## **2.1 Detenuti e familiari: nodi critici e punti di forza**

Per poter lavorare con le famiglie dei detenuti bisogna tenere ben presente che queste sono famiglie caratterizzate e accomunate da un evento tragico, alcuni dei problemi presenti all'interno della famiglia stessa si sono infatti manifestati attraverso dei comportamenti devianti (Ghetti, 2005). La detenzione, spesso, è un evento della vita, in cui si imbattono famiglie particolari, spesso multiproblematiche.

Le famiglie multiproblematiche sono nuclei familiari che pongono notevoli problemi agli operatori: spesso sono nuclei che diventano dipendenti dai servizi, vivendoli in un'ottica meramente assistenzialistica.

In questi tipi di famiglie possiamo vedere convivere vari problemi: dall'alcolismo, alla povertà, alla tossicodipendenza, alle difficoltà dei minori. In questi casi, scrive Ghetti (2001), l'inizio della detenzione si presenta come un segnale, un *break down*, un corto circuito necessario, che ha la funzione di mostrare agli operatori che la famiglia e la

situazione sono collassate.

Per gli operatori, lavorare con queste famiglie significa prima di tutto interrogarsi su tre quesiti, ben espressi da Ghetti (2001):

1. Cosa vuol dire lavorare con le famiglie dei detenuti?
2. Quali sono le situazioni familiari in cui si può intervenire? E quando è possibile?
3. Come è possibile lavorare con queste famiglie? Come tutelare anche il minore, se presente?

Per capire come bisogna lavorare con i detenuti e le loro famiglie, bisogna quindi partire da queste tre domande, che potremmo definire le Tre C: Cosa, Chi, Come.

### **2.1.1 Cosa vuol dire lavorare con le famiglie dei detenuti?**

Per rispondere al primo quesito, dobbiamo iniziare dicendo che all'interno del carcere la famiglia non c'è. Il fatto che non ci sia e resti invisibile non significa, e soprattutto non deve implicare, che cessi di esistere. Dalla riforma del 1975, infatti, l'articolo 45 o.p. sancisce che “il trattamento dei detenuti e degli internati venga integrato con un'assistenza alle loro famiglie”.

Quando la persona entra in carcere, la famiglia diventa fondamentale. La distanza e l'isolamento alimentano processi di idealizzazione dei congiunti, soprattutto dei figli. Per i restanti componenti del nucleo familiare, le reazioni a seguito della carcerazione sono diverse a seconda della situazione, della famiglia e del reato.

Succede spesso che, in seguito all'evento, la famiglia viva la propria situazione come quella di “vittima del sistema”, accanendosi e colpevolizzando l'Autorità, lo Stato e la Giustizia, negando la responsabilità del proprio caro e isolandosi. Per altre famiglie, invece, può succedere che si faciliti un processo di distacco e separazione di cui già si era avvertita la necessità.

A seconda del punto di vista delle famiglie, si va a configurare un diverso rapporto con i Servizi: c'è chi, sentendosi perso senza più il coniuge, che molte volte è il capo-famiglia,

cerca aiuto e supporto nell'operatore; c'è chi invece demonizza anche gli operatori, assimilandoli a quelle istituzioni che hanno ingiustamente punito il loro caro, “rovinando” la loro famiglia.

Lavorare con le famiglie dei detenuti assume quindi svariati significati: si va dalla ricerca di alleanza in un clima di ostilità, alla ricerca di un rapporto non assistenzialistico per quelle famiglie che tendono ad assumere un atteggiamento di dipendenza.

Assume particolare rilevanza l'eventualità che la famiglia fosse già seguita dai servizi prima dell'evento carcerazione. Nel caso in cui già preesistesse un rapporto, la carcerazione assume infatti il significato di un “incidente”, qualcosa che accidentalmente devia il percorso (Ghetti, 2005). Nell'ipotesi in cui la carcerazione avvenga in una famiglia multiproblematica (Cellentani, 2005), si acuisce ancora di più la necessità di risolvere anche le altre carenze emerse e non solo il problema della detenzione, che in questo momento assume il ruolo principale. In tale situazione, si configura la necessità di una presa in carico integrata e di un lavoro tra i vari servizi territoriali sociali e sanitari, la magistratura di sorveglianza ecc.

Se invece la famiglia non era ancora in carico ai servizi, la detenzione assume un altro significato. Può essere che questo evento dia l'occasione per scoprire una realtà sottostante complessa, che pone la necessità di attuare dei progetti che possono andare oltre alla situazione del parente detenuto, o che appaia fondamentale attuare particolari percorsi per i minori coinvolti, prima che la detenzione influisca sul loro sviluppo.

### **2.1.2 Quali sono le situazioni familiari in cui si può intervenire? E quando è possibile?**

Rispondere al secondo quesito, cioè capire su quali situazioni familiari intervenire, è più difficile. Il tema della richiesta di aiuto volontario ai servizi sociali è particolarmente delicato quando si parla di genitorialità in carcere.

Solo una parte dei padri-detenuti, ad esempio, chiede spontaneamente aiuto agli operatori. Sulla richiesta di aiuto incidono vari fattori quali: le esperienze del passato, il tipo di educazione ricevuta, l'immagine del servizio che si ha e del professionista, le esperienze spesso negative vissute in precedenza.

A ciò si aggiunge la perplessità in merito a quale intervento può effettivamente essere svolto dagli operatori. Molte volte è impossibile anche poter svolgere un colloquio tra i detenuti e la famiglia alla presenza di un assistente sociale. L'assistente sociale incontra il detenuto e spesso anche la famiglia, ma quasi mai si incontrano tutte e tre le parti. Ciò che i Servizi sociali dell'Amministrazione penitenziaria dovrebbero tenere presente, è che alcune delle resistenze che incontrano nel far aderire le famiglie alle iniziative sono conseguenza dalla mancata conoscenza delle competenze dei servizi, per cui non è chiaro che tipo di aiuto essi possano offrire.

Inoltre, i familiari spesso non colgono lo sforzo dell'operatore di personalizzare l'intervento, ma percepiscono l'aiuto offerto sostanzialmente come un iter burocratico da svolgere, ed è chiaro che non si può instaurare un clima di fiducia se vi è un rapporto imposto (Ghetti, 2001).

Non da meno è la paura che un contatto con i servizi esponga i genitori al rischio di vedersi "sottratti" ingiustamente i figli. Questo è uno dei timori che più frena la richiesta di aiuto ai servizi, soprattutto in ambito penale: spesso il genitore libero crede che la detenzione dell'altro genitore porti un pregiudizio, e che questo pregiudizio, anche se mascherato, sia presente anche nella mente dell'operatore.

L'immagine sociale dell'assistente sociale, soprattutto a seguito degli ultimi fatti di cronaca<sup>33</sup>, è ad oggi forse uno dei maggiori deterrenti alla richiesta di aiuto.

Le contraddittorietà e i conflitti interni alla famiglia spezzano e incrinano ancora di più il clima familiare: i congiunti si trovano nella situazione di dover proteggere il loro caro dal mondo esterno e di doversi a loro volta proteggere dai pregiudizi, ma allo stesso tempo hanno la consapevolezza che questa situazione è causata proprio da colui che difendono. La situazione che si presenta è davvero molto complessa.

Pertanto, alla domanda su quali siano le situazioni familiari da prendere in carico, si può forse rispondere che dipende dalle famiglie, dalla visione che esse hanno dei servizi e dai problemi che portano. Dipende dal fatto che vogliono essere prese in carico o che invece vogliono cessare i rapporti con il congiunto.

---

<sup>33</sup>Ad esempio la discussione nata dal servizio dello scorso 5 febbraio del programma televisivo "Le Iene", a seguito del quale si sono verificati vari episodi di violenza contro alcuni professionisti e al quale ha replicato la Presidente dell'Ordine Nazionale degli Assistenti Sociali, Dott.ssa Silvana Mordeglià.  
<http://www.cnoas.it/cgi-bin/cnoas/out.pdf?i=LLDLWLOLBFFLILYLZDPLXL&e=.pdf&t=comunicati>

In generale, tuttavia, si può dire che condotte criminali richiedono quasi sempre una presa in carico, e quasi sempre una presa in carico di tutta la famiglia (Ghetti, 2001). In ogni situazione si dovrebbe tentare la presa in carico della famiglia, cercando di vincere le resistenze se illegittime e fondate sulla paura, e rispettando la volontà invece di chi consapevolmente decide di volersi allontanare dal detenuto. Tutto questo a meno che non siano pregiudicati l'interesse del minore coinvolto e il rapporto del minore con il genitore-detenuto: in questi casi l'intervento dei servizi è obbligatorio: il perseguimento dell'interesse del minore è superiore in ogni situazione.

### **2.1.3 Come è possibile lavorare con queste famiglie? Come tutelare anche il minore, se presente?**

Il terzo quesito, forse il più importante, riguarda la modalità con cui lavorare con la famiglia.

In alcuni casi è il detenuto stesso che porta all'attenzione dei servizi la sua richiesta di un intervento sulla famiglia: data la sua mancanza, chiede che qualcuno si occupi dei familiari. In altri casi l'intervento dei servizi è predisposto per la necessità di tutelare i minori presenti.

Quando l'operatore viene sollecitato dal detenuto, deve accertarsi anche dello stato emotivo e della volontà dei familiari. Ci sono situazioni in cui erroneamente non si valuta il volere dei familiari e si ignorano le resistenze dei congiunti a farsi coinvolgere, non prendendo in considerazione la loro volontà di cessare ogni rapporto con il reo (Galletti, 2005).

Allo stesso tempo il rischio può essere quello opposto, cioè di sottovalutare l'ambiente familiare.

E' importante invece valutare e lavorare con la famiglia, indagando la disponibilità dei familiari, ad esempio, ad accogliere il detenuto durante i permessi-premio (art 30 ter L.354/75). Bisogna sempre considerare i sentimenti dei congiunti. Tutto ciò assume rilevanza, perché non è possibile schierarsi con il detenuto senza considerare il volere dei familiari (Cellentani, 2005).

Dall'altro lato, è importante che i servizi territoriali che operano fuori dal carcere non

allontanino, “demonizzandolo”, il detenuto dalla scena familiare, soprattutto se ci sono dei minori. Se si attribuisce peso alla condanna senza valutare la personalità del condannato, si rischia di considerare incapace un genitore nel proprio ruolo anche nei casi in cui la potestà non sia nemmeno decaduta per legge. Si configurerebbe una situazione paradossale.

Ciò che il Tribunale esprime in merito alla responsabilità del colpevole per quanto riguarda il reato non può essere traslato alla sua capacità genitoriale. Detenuti lo si è, a parte nei casi di reati gravissimi, per un periodo di tempo, genitori per tutta la vita. Il rischio di mettere in disparte il genitore detenuto è sempre presente.

Nella relazione con il detenuto ci si deve porre vari obiettivi, tra i quali:

- orientare nell'utilizzo dei servizi dando tutte le informazioni necessarie, favorendo conoscenza e accesso e fornendo risposta alle domande;
- dare possibilità al detenuto di parlare e raccontare della famiglia, ma anche rispettare la sua decisione di non parlarne;
- osservare il rapporto genitori-figli e valutare la capacità genitoriale, anche tramite l'utilizzo di strumenti come il permesso premio<sup>34</sup>;
- strettamente collegato al punto precedente è il favorire il sostegno di percorsi di genitorialità: tutto ciò nell'ottica del superiore interesse del minore, come sancito nella Convenzione Europea sull'esercizio dei diritti dei fanciulli (1996);
- favorire momenti di confronto in cui il detenuto possa verificare le proprie attese, consentendo una funzione di rispecchiamento all'operatore;
- permettere al detenuto e ai familiari di decidere come e quanto mantenere le relazioni familiari, nonostante la distanza (Ghetti, 2005).

Per quanto riguarda i servizi, le difficoltà maggiori riscontrate in situazioni di detenzione riguardano la mancanza di collaborazione: “La detenzione svela spesso la non integrazione tra i servizi stessi, tra momenti di cura e momenti di controllo” (Ghetti, 2005, p. 331).

Se la situazione richiede la presa in carico di un intero nucleo familiare, la collaborazione

---

<sup>34</sup>La concessione dei permessi premio può ad esempio essere un buono scenario di osservazione del rapporto genitore-figlio, e può facilitare anche il raggiungimento di alcuni obiettivi della presa in carico della famiglia.

tra Servizi sociali penitenziari, Amministrazione penitenziaria e Servizi territoriali sociali è necessaria. Molto spesso, tuttavia, si incontrano difficoltà dovute soprattutto al problema della competenza, ovvero a chi spetta cosa e chi si occupa di cosa.

Sovente i detenuti e le loro famiglie sono persone che hanno già conosciuto i servizi nella loro esperienza precedente, e a volte non sono stati accolti nella maniera migliore: riproporre un modello di presa in carico frammentata e non coordinata non fa altro che deludere ulteriormente le loro aspettative, compromettendo, molte volte ancora prima che possa iniziare, quel rapporto di fiducia essenziale nella relazione, di cui Folgheraiter (1998) spiega l'importanza per la buona riuscita di un intervento.

Spesso sono gli operatori che dimenticano gran parte delle famiglie dei detenuti sono pronte a “rivolere bene ai loro congiunti, e sentono la convivialità come qualcosa di ricostruibile. Percepiscono la fatica di ricominciare a vivere assieme nella quotidianità e sperano di non essere lasciate sole dalle istituzioni e dalla società civile. Sanno assumersi i propri doveri ma hanno bisogno che i loro diritti siano riconosciuti” (Ghetti, 2001, p. 218).

### **3. Lavoro integrato nel servizio sociale penitenziario: cos'è l'integrazione e cosa significa lavorare in integrazione?**

Per capire il vero significato dell'integrazione partiamo da una riflessione. Il concetto di integrazione è un concetto equivoco. Come evidenzia Neve (2003, pag 110), integrare non significa, a differenza di quanto molti pensano, “accostare o sommare delle parti, e non consiste nemmeno nel fondere insieme parti diverse”. Quando si integra ci si confronta con le differenze, non per eliminarle o negarle, né per trovare un compromesso, ma per trovare qualcosa in più. Nei processi di integrazione avviene sempre una modifica parziale di tutte le componenti in gioco. L'integrazione comporta che ognuno, in qualche misura, ceda una parte di sé all'altro per ottenere un risultato migliore.

Non è però possibile integrare se i soggetti non sono ben identificati, se non sanno qual è la propria competenza. Tra servizi, ad esempio, è possibile integrarsi, sottolinea Neve (2003, p.113) “solo nella misura in cui ciascuno è capace di definire chiaramente ciò che lo differenzia e ciò che lo accomuna agli altri”.

Quando però integrare è possibile, è necessario farlo: il lavoro integrato è, come lo

definisce Neve (2003), un “moltiplicatore di efficacia”, i risultati sono migliori sotto ogni punto di vista, non solo quantitativamente. Ciò che però è spesso difficile nelle organizzazioni, è accettare che nel lavoro di integrazione le parti hanno tra loro relazioni paritarie: questo comporta sapersi rappresentare le relazioni professionali e interprofessionali come paritarie, e non è sempre facile all'interno di strutture gerarchicamente regolate (Neve, 2003).

Per spiegare invece cosa significhi “lavoro integrato”, occorre soffermarsi su alcuni aspetti del lavoro dell'assistente sociale che fanno capo a varie forme di integrazione. L'assistente sociale viene chiamato a lavorare in modo integrato con una pluralità di accezioni diverse. Anche se non tutte sembreranno pertinenti al tema trattato, questo excursus è necessario per capire come non si debba sottovalutare una metodologia di lavoro che l'assistente sociale stesso sperimenta in molteplici ambiti della propria professione, ma di cui a volte sottovaluta l'importanza.

Un primo aspetto, scrive Neve (2003) riguarda il ruolo dell'assistente sociale nel compito duplice di integrare le risorse dell'utente e quelle ambientali. “Fra le varie problematiche che si pongono in un intervento con un detenuto, ci si chiede come conciliare la necessità di aumentare l'autodeterminazione e l'*empowerment* dell'utente facendogli sperimentare scelte e decisioni in modo responsabile, e le esigue possibilità offerte da un contesto ristretto” sottolinea Neve (2003, p 112). Qui entra in gioco, oltre alla capacità dell'assistente sociale, anche l'attenzione verso le risorse ambientali affinché siano funzionali e supportino il detenuto. Mantenere rapporti familiari incoraggia il carcerato anche nelle scelte quotidiane sulla condotta da tenere. La consapevolezza di poter ottenere dei permessi premio per incontrare i propri familiari, permette alla persona di scegliere quale condotta adottare e di autodeterminarsi con il fine di raggiungere uno scopo.

Un secondo aspetto in merito all'integrazione riguarda la responsabilizzazione dell'utente e allo stesso tempo della comunità. Come evidenzia Neve (2003) la possibilità da parte del detenuto di reinserirsi nella società esige un'attività di sensibilizzazione della comunità. L'immagine sociale del detenuto è solitamente negativa: queste persone vengono viste come colpevoli, cattive, incapaci a fare scelte corrette, incapaci a essere genitori. Il lavoro dell'assistente sociale dovrà quindi precedere il ritorno alla società del detenuto. Cercare di abbattere i pregiudizi sarà uno dei compiti necessari se si vuole rendere fattibile un ritorno alla vita normale. Ciò permette di risolvere anche altri due problemi



fondamentali per il reinserimento: l'alloggio e il ritorno al lavoro (Fregoni, 2014). Se non si cura questa dimensione ogni percorso riabilitativo tenderà alla lunga a fallire (Neve, 2003).

Questo tipo di lavoro integrato sul territorio, volto alla sensibilizzazione della comunità, richiede però molto tempo per produrre risultati e per essere quindi valutato e verificato. Se, durante il proprio lavoro, l'assistente sociale sviluppasse anche "l'occhio" del ricercatore, contribuendo a costruire quella cultura della professione la cui carenza Bini (2003) sottolinea essere uno degli handicap più gravi della professione, si potrebbe costruire un osservatorio privilegiato anche in ambito penitenziario.

Un'altra delle dinamiche in cui più viene utilizzata l'integrazione e in cui essa si rivela più utile è il lavoro "per progetti". I progetti nascono per fasce di popolazione o per singoli utenti: molto spesso proprio da questi nascono e si consolidano collaborazioni tra servizi, enti, professionisti.

Molti degli interventi attuati per i detenuti, tra i quali quelli a sostegno della genitorialità, ne sono un esempio facilmente osservabile e valutabile anche in fatto di risultati e riscontri. Questo a dimostrazione delle grandi potenzialità del lavoro integrato e dello strumento della progettazione condivisa.

### **3.1 Perché promuovere l'integrazione?**

Collaborare è difficile, anche se indubbiamente i risultati sono migliori. Come abbiamo detto, infatti, permette di attivare un intervento più efficace, ma per far sì che ciò sia possibile è importante che vi siano delle pre-condizioni. E' necessario avere presente il proprio ruolo e non dimenticare che ognuno svolge solo un compito parziale: "ogni intervento è parziale, ogni servizio ha risorse parziali, ogni soggetto (operatore) è portatore di un proprio punto di vista che non è la "verità" (Neve, 2003, p. 114).

Si deve quindi lavorare tenendo presente lo scopo, il punto comune, che permette un raccordo e un confronto tra metodologie, punti di vista e tecniche: definire, ma ancora di più ri-definire insieme gli obiettivi è fondamentale. A volte gli assistenti sociali hanno difficoltà anche a raccordarsi tra loro; come sottolinea Neve (2003) manca sovente una sorta di bagaglio comune alla professione che le dia identità, forza, visibilità; vi è una

carezza nel riconoscersi detentori di punti di vista, valori e obiettivi condivisi, pur nella differenziazione, tra i diversi ambiti del servizio sociale.

Sviluppare la consapevolezza di una coesistenza, tra professionisti interni ad un servizio e tra professioni diversi, di obiettivi comuni nonostante la diversità, facilita l'acquisizione della consapevolezza che attuare interventi complementari è possibile.

“Per arrivare a ciò si rende necessario lo sforzo atto a sostituire schemi di lavoro improntati sulla logica del “o/o” con schemi del tipo “e/e). L'elemento integrante deve essere l'attenzione alla persona nella sua componente multidimensionale. Elemento fondante è la visione “integrata” dei problemi della persona: ciò significa pensare a un detenuto non solo come tale, ma insieme come genitore, marito, cittadino, ecc.”(Neve, 2003, p.115”

In questa situazione non sarà l'U.E.P.E ad essere il titolare dell'intervento, o il SerT nel caso il detenuto fosse tossicodipendente: i servizi saranno tutti insieme coinvolti nella progettazione di un intervento multidimensionale.

Nell'ambito penitenziario questa co-progettazione sembra ancora più importante: come scrive Galletti (2005, p. 228), “si deve pensare sempre più a organizzare un lavoro di rete con i servizi sociali del territorio competenti per gli interventi sulla famiglia e sui minori, per evitare che le situazioni spesso multiproblematiche del detenuto e della sua famiglia siano trattate in modo parcellizzato”.

L'intervento mirato a responsabilizzare l'utente detenuto, ad esempio, non è solo compito dell'UEPE, così come il sostegno al minore e alla famiglia dello stesso non compete solo all'Ente locale. Sempre Galletti (2005) spiega che per gli operatori dei servizi territoriali che operano al di fuori delle mura carcerarie si delinea il rischio di allontanare il detenuto dalla scena, soprattutto in presenza di minori. Sarebbe invece “opportuno che tutti i servizi conoscessero la specificità<sup>35</sup> delle condizioni del detenuto per rendere gli interventi e/o i progetti più mirati e aderenti al bisogno, sperimentando nuove modalità di intervento, condividendo e alimentando il dibattito culturale in corso sulla genitorialità in carcere” (Galletti, 2005, p. 228).

In tutti i casi in cui gli incontri tra genitore detenuto e figlio sono regolati dal

---

<sup>35</sup> Ad esempio informarsi su alcune problematiche come: il vissuto dietro la separazione, di quale aiuto necessitano le mogli, come spiegare alle mogli/compagne che non posso impedire ai figli di vedere i padri detenuti, come raccontare una verità al figlio, come sostenere la relazione a distanza tra padre e figlio, come rispondere alla richiesta dei padri detenuti di poter seguire la crescita dei figli...

Tribunale per i minorenni, ad esempio, la collaborazione tra servizi sociali territoriali e penitenziari, oltre che con l'amministrazione penitenziaria, gli psicologi e gli educatori, è fondamentale.

Pensare e programmare interventi integrati partendo da una progettazione è prassi comune e aiuta a aver ben chiari gli obiettivi e a sviluppare la capacità di lavorare insieme nell'ottica di una resa migliore. Solo adottando questa linea di pensiero si può costruire una rete di supporto che sia effettivamente tale.

Come scrive Leone (1999), “la progettazione è un mezzo per individuare attività e obiettivi, per agire su un fenomeno o su un problema con interventi innovativi o di modifica”. Anche la definizione stessa del problema è un passaggio determinante e non scontato. Se si vuole agire su un fenomeno, bisogna infatti conoscerlo al meglio.

E' importante sviluppare all'interno dei servizi anche un'integrazione tra le molteplici conoscenze così da arricchire l'intervento e soprattutto per non dimenticare che bisogna tenere conto anche delle esigenze portate dall'utente: l'intervento deve essere plasmato sulle esigenze delle persone, che sono i maggiori esperti della propria situazione di sofferenza. Interventi che non tengono conto del bisogno manifestato dalla persona, perdono significato anche se costruiti lavorando in integrazione (Neve, 2003).

Se proviamo a considerare il detenuto come una persona multidimensionale e sfaccettata, collocata in un mondo di relazioni e non come una monade avulsa dall'ambiente, diventa ancora più evidente come il lavoro integrato e la collaborazione siano in quest'ambito la chiave di volta degli interventi meglio riusciti.

In una realtà in cui la separazione del reo dal mondo è presente anche fisicamente, l'unica possibilità di un intervento davvero risocializzante e rieducativo non può che implicare un lavoro di questo genere, per cui deve essere l'intervento stesso a superare la frammentazione e la separazione al fine di creare intorno al reo e alla famiglia una rete capace di affrontare le difficoltà che si presentano, con il fine di garantire il buon esito del trattamento, il reinserimento e il sano sviluppo psico-fisico dei minori coinvolti.

### **3.1.1 Lavorare in rete: supportare la famiglia del detenuto e valorizzare la rete istituzionale**

Se ri-pensiamo alla teoria e alla pratica del servizio sociale, il lavoro in integrazione è perfettamente in accordo con i modelli metodologici e con i valori della professione. Come sostiene Neve (2003, p. 109), infatti, “ il rispetto e la promozione della globalità della persona, nelle sue dimensioni insieme individuali e sociali, non possono non informare ogni azione dell'assistente sociale. E dato che il suo oggetto di studio e di intervento è costituito dai problemi di interdipendenza tra la persona e il suo ambiente, il lavoro dell'assistente sociale è fortemente contrassegnato da questo delicato e mutevole equilibrio che può rompersi proprio per mancati, o distorti, o mal funzionanti processi di integrazione”.

Come Folgheraiter (1998) asserisce, quando si presenta una situazione problematica ciò che dobbiamo analizzare è il *coping* della persona, cioè la capacità di affrontare e superare ciò che si interpone tra lei e lo scopo da raggiungere, ostacolando l'azione. Non è quindi rilevante solo lo scopo dell'azione, ma la persona in relazione allo scopo. La situazione diventa problematica e difficile da affrontare quando quella determinata persona che ha il compito di affrontare quella determinata situazione ha “esaurito” le proprie risorse. Nel momento in cui l'azione di fronteggiamento non può più avvenire, allora il meccanismo del *coping* subisce un arresto, il problema diventa evidente e spesso viene a conoscenza degli operatori sociali. Nel caso dei detenuti, dobbiamo considerare che il meccanismo interrotto riguarda la capacità di fronteggiamento loro ma anche di tutta la loro famiglia. Bisogna che l'assistente sociale assuma il ruolo di facilitatore della relazione, aiutando i componenti della rete familiare a sostenersi a vicenda, riattivando il *coping* e agendo sulle situazioni.

In casi complessi come quelli della detenzione, questo può avvenire nel modo migliore solo tramite un intervento e un lavoro in integrazione tra vari servizi. Lavorare adottando un modello di rete può essere una scelta vincente. Il lavoro in rete infatti, rappresenta una possibilità di intervento in quelle situazioni in cui l'alto livello di problematicità della situazione e di disfunzione del singolo o del gruppo familiare può rendere inefficace altre modalità di intervento. L'elevata complessità dell'intervento può essere superata con una modalità di aiuto definita per l'appunto “lavoro in rete”. La rete definita sociale prevede

che vengano coinvolte tutte le figure professionali, familiari, gli enti di volontariato che possono essere di sostegno all'intervento e alla persona. La tecnica della rete ha fatto via via emergere l'esigenza di un moderatore, un professionista che si facesse in qualche modo carico di gestire la situazione e avesse la cosiddetta capacità di reticolazione. Questo professionista può essere per l'appunto, l'assistente sociale. La rete, in questo caso, oltre che strumento di lettura e di analisi della realtà sociale e in particolare delle relazioni umane, diventa modello d'intervento per la risoluzione dei problemi (Ferrario,1992). Concretamente lavorare in rete significa promuovere, facilitare, organizzare l'instaurarsi di legami tra differenti soggetti allo scopo di attivare risposte a bisogni e nuove risorse.

La valorizzazione del lavoro di rete e l'implementazione dell'integrazione tra servizi viene sostenuta da numerose fonti. L' art 118 del d.p.r 230/2000 sancisce proprio che "Le intese operative con i servizi degli enti locali sono definite in una visione globale delle dinamiche sociali che investono la vicenda personale e familiare dei soggetti e in una prospettiva integrata d'intervento". Per il servizio sociale, dovendosi esso occupare del reinserimento e dell'integrazione della persona nel suo ambiente, è "cruciale lavorare in modo integrato, specialmente dove la complessità della situazione vissuta moltiplica e diversifica bisogni e problemi anche di tipo relazionale e l'assetto sociale tende a fornire frammentate e standardizzate risposte" (Neve, 2003, p 111).

Integrare, per definizione "rendere completo e intero", assume molti significati e sfaccettature.

I professionisti del sociale si trovano da sempre a dover lavorare collaborando all'interno dei servizi e tra servizi. L'assistente sociale penitenziario, ad esempio, sperimenta forme di collaborazione interne all'Amministrazione penitenziaria in tutte quelle occasioni in cui si riunisce il Gruppo di Osservazione e Trattamento, e in cui stila insieme con altri professionisti il programma terapeutico; allo stesso modo lavora e collabora con servizi e figure esterni.

L'importanza della collaborazione viene ricordata da numerose fonti, partendo dal Codice deontologico degli Assistenti sociali (2009). E' necessario qui citare l'art 38, il quale postula che "L'assistente sociale deve conoscere i soggetti attivi in campo sociale, sia privati che pubblici, e ricercarne la collaborazione per obiettivi e azioni comuni che rispondano in maniera articolata e differenziata a bisogni espressi, superando la logica della risposta assistenzialistica e contribuendo alla promozione di un sistema di rete integrato".

Un sistema di rete integrato è anche ciò che auspica e promuove la L. 328/2000, “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”, la quale chiama gli Enti Locali, le Regioni e lo Stato, in sinergia con il Volontariato e il Terzo Settore, a programmare interventi finalizzati alla promozione di possibilità di sviluppo delle persone, in particolare di quelle in difficoltà, tra le quali all’art. 2 sono citate espressamente le persone sottoposte a provvedimenti dell’autorità giudiziaria. Questa legge di riforma dell’assistenza ha tra i suoi punti di forza, oltre all’attenzione riservata alle persone sottoposte ad autorità giudiziaria, il coinvolgimento di soggetti pubblici e privati nell’offerta dei servizi sociali. Creare una rete coinvolgendo il terzo settore e il volontariato è una delle innovazioni maggiori.

In un momento storico come quello attuale, in cui il settore pubblico è in una situazione di carenza di risorse, poter attuare degli interventi servendosi della preparazione e collaborazione di queste parti permette in molti ambiti, nei quali si investe meno a livello di politiche sociali, come quello penitenziario, di non rimanere privi di servizi. La presenza del Terzo settore, inoltre, permette di sopperire alla mancanza di personale, che molte volte contraddistingue il settore pubblico, e consente la nascita di importanti progetti.

A confermare la valenza positiva del lavoro di rete in ambito penale che coinvolge i servizi pubblici, quelli del Terzo settore e la società, è stata l’emanazione, nel 2008, delle “Linee Guida in materia di inclusione sociale a favore delle persone sottoposte a provvedimenti dell’Autorità Giudiziaria”. Tra le varie enunciazioni di principio e le azioni specifiche da attuare all’interno delle istituzioni carcerarie, vi sono quelle relative al “supporto alla genitorialità e alle famiglie”.

Al fine di raggiungere questo obiettivo, è stato stipulato sempre in questa occasione un patto di inclusione sociale. Ciò che si propone di realizzare questo patto è orientato a dare forza all’integrazione tra istituzioni e tra i vari livelli di *governance*. E’ un patto politico tra Stato, Regioni, Enti Locali, società, volontariato e settore economico, stipulato con lo scopo di implementare una rete integrata in tutto il territorio nazionale e di sviluppare percorsi di inclusione sociale delle persone entrate nel circuito penale. Questi percorsi di inclusione sociale si basano anche sulla valorizzazione della risorsa familiare.

Questi attori sociali condividono la responsabilità della lotta all’esclusione sociale anche delle persone sottoposte a provvedimenti dell’autorità giudiziaria. Citando le parole

contenute nel documento, questa responsabilità prende forma “nella consapevolezza che gli investimenti per gli interventi sul disagio sociale in genere ed orientati all’inclusione influiscono sul fenomeno della recidiva, sulla sicurezza dei territori e sulla qualità della vita delle comunità. Gli investimenti economici necessari non devono infatti essere considerati un aggravio di costi per la collettività, ma al contrario, nei tempi lunghi, un investimento produttivo in termini di sicurezza sociale”.

Si provi a immaginare concretamente come sarebbe più funzionale una presa in carico intera della famiglia se ci fosse un continuo raccordo tra servizi che si occupano del detenuto (che possono a loro volta essere molteplici nel caso in cui il reo sia anche tossicodipendente, o alcolista, o abbia problemi psichiatrici), e servizi che seguono la famiglia. Se poi la famiglia è composta anche da minori, entrano in gioco una serie di figure e operatori ancora più numerosi: la rete dovrebbe ampliarsi coinvolgendo anche educatori, insegnanti, servizi sociali territoriali comunali e servizi consultoriali. Possiamo prendere visione di alcuni esempi di prese in carico integrate con interventi svolti in collaborazione e dagli esiti positivi anche dall’esperienza dell’Assistente sociale dell’U.E.P.E di Milano, Dott.Zenaro, riportata nell’intervista in appendice. Contestualmente ad un lavoro di supporto alla rete familiare del detenuto serve quindi un lavoro di implementazione della rete istituzionale: “è auspicabile valorizzare la rete primaria, caratterizzata da contenuti di affettività e/o affinità rispetto al soggetto e dalla funzione protettiva, di sostegno e di sviluppo dell’identità, ma anche impegnarsi nello sviluppo di quella secondaria formale costituita dalle istituzioni impegnate ad assicurare determinati servizi alle persone” (Ferrario, 1992, p. 120).

I minori figli di detenuti necessitano di percorsi di sostegno che facilitino la comprensione della problematica del genitore, e che li aiutino a sapersi confrontare con la situazione capendo che gli errori dei genitori non devono necessariamente ricadere anche su di loro. Questi sono percorsi che spesso implicano, oltre all'affiancamento di un educatore, il supporto di uno psicologo che aiuti a rielaborare le situazioni, a contenere i sentimenti del bambino, a raccontare la “verità non raccontabile”, a far sì che il bambino non sviluppi problematiche dovute all'assenza dei genitori. E' necessario in questi casi considerare il bambino un personaggio a tutto tondo e prendere in considerazione il suo ambiente di vita.

Solo se ogni servizio e operatore svolge il proprio compito nel rispetto degli altri e in rapporto agli altri, si può affrontare la multiproblematicità di un nucleo familiare

investito da una delle esperienze che più creano isolamento e emarginazione, con notevoli ripercussioni su tutti i componenti della famiglia, in particolare sui bambini. Come scrive Galletti (2005, p. 221) “occorre infatti, in queste situazioni, progettare un intervento di recupero del ruolo genitoriale del detenuto e intervenire contemporaneamente sulle famiglie, e sui minori interessati coinvolgendo i soggetti che hanno un ruolo e una responsabilità nel portare avanti interventi e politiche dei servizi specifiche. Tutti sono chiamati a tradurre, con azioni adeguate, ciò che la legge prevede in ambito penitenziario e dei servizi sociali, attivando la propria competenza e interagendo per la buona riuscita degli interventi”. Non di meno importanza è la consapevolezza che lavorare in modo integrato significa anche, come scrive Neve (2003, p.117), “controllarsi a vicenda”. Questo controllo reciproco riesce a limitare gli errori e diventa fondamentale per una professione come quella dell’assistente sociale che, soprattutto in ambito penitenziario, deve coniugare l’aiuto con il controllo.

Lavorare in integrazione per collegare carcere e territorio, aprire l'interno all'esterno, avvicinare detenuto e famiglia, articolare gli interventi, creare snodi e intersezioni tra servizi, costruire una rete di supporto: tutto ciò appare difficile e faticoso, ma al tempo stesso necessario.

Nonostante le difficoltà evidenziate, bisogna segnalare che in alcune realtà italiane si sta cercando da tempo di adottare una logica di questo tipo.

Tra le varie esperienze, si segnala quella della Casa di Reclusione di Bollate-Milano, degna di menzione per le varie peculiarità che la contraddistinguono. Parliamo di una casa di reclusione che, attuando un lavoro in integrazione con numerosi attori pubblici e privati, propone un programma di risocializzazione e reinserimento che pone al centro il detenuto, la sua storia e l'ambiente di provenienza, valorizzando in particolare la relazione genitore-figlio. Servendosi di numerosi progetti, cerca di contrastare l'ottica di emarginazione e pregiudizio che contraddistingue l'istituzione carceraria creando un collegamento tra carcere e territorio, con l'intento di costruire una rete capace di sostenere il detenuto e permettere un intervento davvero rieducativo.



#### **4. Misure a sostegno della genitorialità in detenzione nella Casa di Reclusione di Bollate**

La Casa di Reclusione<sup>36</sup> di Milano-Bollate nasce nel dicembre del 2000 come Istituto a custodia attenuata per detenuti comuni (secondo il disposto dell'art. 115 del dpr 231/2000).

La politica dell'Amministrazione penitenziaria prevede vari circuiti penitenziari differenziati e per ogni tipologia di detenuti, una risposta punitiva differente. L'aspetto rieducativo della pena è centrale in ogni circuito: da quello ad alta sicurezza, al circuito dei detenuti comuni, e, infine, alla custodia attenuata per tossicodipendenti e per detenuti comuni non pericolosi socialmente<sup>37</sup>.

A livello nazionale la Casa di Reclusione di Milano/Bollate rappresenta un nuovo modello di esecuzione penale detentiva, che si fonda sull'esigenza di un reinserimento sociale sul territorio dei detenuti e di prevenzione della recidiva, come previsto dalla Costituzione.

Per raggiungere questi obiettivi, l'impegno è stato indirizzato a creare “un tempo detentivo che abbia un senso, che trasmetta ai detenuti il valore della convivenza (anche se forzata) basata su regole accettate e condivise, sulla responsabilità e sulla capacità di autodeterminarsi anche durante la detenzione. Questo significa preparare i detenuti al dopo, in un certo senso “allenandoli” gradatamente a un ritorno alla vita “normale”; l'ambiente che si costruisce cerca perciò di valorizzare l'individuo e non di peggiorarlo, evitando di instaurare un clima di depersonalizzazione tipica di molti istituti”<sup>38</sup>.

Viene attenuato il metodo del controllo totale, sostituito progressivamente da un sistema di regole condiviso e rispettato. La Casa di Reclusione di Bollate e gli operatori coinvolti hanno cercato di agire come soggetti attivi del territorio di riferimento: gli operatori del territorio (enti locali, terzo settore, volontariato, servizi territoriali, servizi sociali) lavorano quotidianamente nel carcere di Bollate al fianco della Polizia penitenziaria e degli educatori per favorire i processi di reinserimento sociale dei detenuti. Il lavoro integrato è uno dei presupposti del lavoro nel carcere di Bollate ed è anche uno dei suoi maggiori punti di forza.

Il “modello Bollate” intende sviluppare “un'organizzazione delle attività e delle

<sup>36</sup> Casa di reclusione indica quei luoghi di carcerazione definitiva per coloro che sono stati condannati definitivamente alla pena detentiva.

<sup>37</sup> [www.agesol.it/PDF\\_fast/progetti/SchedaprogettoBollatiLiberati.pdf](http://www.agesol.it/PDF_fast/progetti/SchedaprogettoBollatiLiberati.pdf), 2012

<sup>38</sup> [www.agesol.it/PDF\\_fast/progetti/SchedaprogettoBollatiLiberati.pdf](http://www.agesol.it/PDF_fast/progetti/SchedaprogettoBollatiLiberati.pdf), 2012

giornate frutto di scelte degli operatori e dei detenuti”<sup>39</sup>. Si cerca in tal modo di sviluppare e incentivare l'*empowerment* della persona, la cui opinione viene considerata nelle discussioni e nelle proposte dei progetti. Al centro dell'attenzione è il detenuto con la sua dignità e la sua storia personale.

All'interno del carcere si lavora in modo che non vengano spezzati i legami con la società, ma affinché la carcerazione possa essere vista come una tappa, dolorosa ma significativa per la crescita individuale. Proprio per questo motivo si presta molta attenzione ai legami affettivi, che vengono curati con l'aiuto degli operatori.

Gli obiettivi perseguiti all'interno del carcere di Bollate sono raggiunti attraverso interventi e progetti che prevedono l'integrazione e la collaborazione continua con organizzazioni esterne. Una delle strategie che caratterizza la Casa di Reclusione di Milano Bollate è la creazione dei “Tavoli di Bollate”: con cadenza trimestrale, tutti gli enti che lavorano al Progetto si riuniscono, con lo scopo di esaminare i problemi e le criticità di ciascun settore operativo (scuola, lavoro, quotidianità penitenziaria, attività culturali, terapeutiche, sportive) e congiuntamente di affrontarli. Castellano, direttrice della Casa di Reclusione di Bollate, sul sito istituzionale del Progetto di Bollate “Bollati e liberati”<sup>40</sup> spiega che queste intese sono di inestimabile importanza: “l'accompagnamento del detenuto verso il reinserimento e la libertà avviene proprio grazie al coinvolgimento delle realtà del territorio”.

Castellotti (2014) sul quotidiano online “Pensieri di integrazione” del 29 maggio 2014 , a proposito scrive che “il carcere “chiuso”, cioè la pena scontata interamente “dentro”, a doppia mandata, in condizioni di promiscuità e insalubrità, non produce maggiore sicurezza sociale, contraddicendo le scelte di politica securitaria degli ultimi decenni”.

Una ricerca svolta, nel 2012, dagli economisti Giovanni Mastrobuoni dell'Università dell'Essex e Daniele Terlizzese dell'*Einaudi Institute for Economics Finance*, in collaborazione con il Ministero della Giustizia, ha dimostrato che “un carcere “aperto” che incarni il mandato costituzionale della rieducazione del detenuto, rispettandone la dignità e i diritti fondamentali, è in grado di ridurre la recidiva e, per questa via, la popolazione carceraria, contenendo i costi e aumentando la sicurezza dei cittadini”.

---

<sup>39</sup> [www.agesol.it/PDF\\_fast/progetti/SchedaprogettoBollatiLiberati.pdf](http://www.agesol.it/PDF_fast/progetti/SchedaprogettoBollatiLiberati.pdf), 2012

<sup>40</sup> [www.agesol.it/PDF\\_fast/progetti/SchedaprogettoBollatiLiberati.pdf](http://www.agesol.it/PDF_fast/progetti/SchedaprogettoBollatiLiberati.pdf), 2012

In particolare Terlizzone, sulle pagine del “Sole 24 Ore” del 29 Maggio 2014, dopo aver studiato la realtà di Bollate, la descrive come “un carcere dove si cerca di applicare la legge e la Costituzione, dove tutti i detenuti sono chiamati alla responsabilità e all'autodeterminazione; dove la qualità della vita non è paragonabile alla stragrande maggioranza delle carceri italiane; dove, a fronte di 1.230 detenuti, si contano solo 430 poliziotti, poiché la sorveglianza non è concepita in modo tradizionale ma in modo "integrato", essendo condivisa con tutti gli operatori delle altre aree (educatori, volontari, operatori di rete, persone che partecipano ai progetti scolastici e di lavoro)”.

All'interno del progetto Bollate vi sono una serie di azioni che permettono di raggiungere l'obiettivo di reinserimento del detenuto e di relazione con la famiglia. A beneficiare dell'intervento e delle azioni di sostegno alla genitorialità e alla famiglia sono tutti i detenuti dell'Istituto, i fruitori di permessi, gli ammessi a misure alternative, gli ex-detenuti, e le persone sottoposte a misure penali nel territorio dei distretti dell'ASL Milano 1 e i loro familiari (in particolare in presenza di figli minorenni).

Il progetto di Bollate è un progetto che potremmo definire all'avanguardia e che si configura come “buona prassi” da cui altre realtà territoriali dovrebbero prendere esempio: riesce infatti a coniugare il lavoro rivolto a implementare l'*empowerment* e l'autodeterminazione del soggetto con la necessità di responsabilizzare il detenuto in merito all'errore commesso, sostenendo la rete familiare e implementando quella istituzionale.

#### **4.1. Bollate: un carcere “quasi” a misura di bambino**

Il minore, nel nostro ordinamento, ha il diritto a crescere ed essere educato all'interno della propria famiglia, la legge 184/83, modificata successivamente dalla L.476/98 e dalla L.149/01, stabilisce che le istituzioni debbano impegnarsi nell'ambito delle proprie competenze, a sostenere i nuclei familiari a rischio. Inoltre, “individua i diversi ruoli istituzionali, le procedure per l'accertamento della situazione di abbandono di un minore e i conseguenti interventi a suo favore attraverso le prescrizioni ai familiari, che possono essere obbligazioni positive o limitative” (Bianchi, Fregoni, 2013, p 16).

A Bollate questa attenzione al minore è sempre presente, e viene perseguita attraverso vari interventi.

La situazione familiare del genitore detenuto viene presa in carico dagli operatori in seguito alla segnalazione dell'équipe di Osservazione e Trattamento, su segnalazione dei servizi territoriali o della persona detenuta. Riportando in sintesi parte dell'opuscolo curato da Bianchi e Fregoni (2013) e messo a disposizione della comunità della Provincia di Milano<sup>41</sup> si distinguono tre tipologie di invio, che comportano l'attivazione dell'intervento secondo modalità differenti:

- *Segnalazione da parte dei servizi territoriali in presenza di provvedimento dell'Autorità Giudiziaria.* Dopo un incontro di rete con i servizi territoriali e una prima raccolta anamnestica della situazione familiare, si comunica la segnalazione all'équipe di Osservazione e Trattamento. Si procede a un colloquio con il detenuto e a conoscere la famiglia dello stesso presso i servizi territoriali. Si conosce quindi il minore e si procede con colloqui di preparazione del genitore ristretto all'incontro successivo con il figlio. Qui inizia il vero e proprio intervento di sostegno alla genitorialità, in cui si stabiliscono le modalità del percorso. Il tutto si conclude con l'analisi del trattamento da parte della rete dei servizi territoriali e dell'équipe di Osservazione e Trattamento (Bianchi, Fregoni, 2013);
- *Segnalazione dell'équipe trattamentale del carcere.* L'intervento inizia con la conoscenza della persona detenuta. Successivamente si prende contatto con la sua famiglia e con i Servizi del territorio (in accordo con la volontà del detenuto), in condivisione con gli operatori dell'U.E.P.E. Si prevede, prima dell'ingresso del minore in istituto, anche una visita domiciliare allo stesso per conoscerlo; dopo di che, si procede a predisporre l'accoglienza del minore in istituto e l'incontro con il genitore. A questo seguono colloqui di sostegno alla genitorialità con il genitore recluso (Bianchi, Fregoni, 2013) ;
- *Segnalazione da parte della persona detenuta.* L'intervento inizia dal colloquio con la persona detenuta, che spiega agli operatori la propria situazione. In seguito si procede a contattare e a conoscere la famiglia del detenuto. E' prevista una visita domiciliare per conoscere il minore in contesto domestico. Successivamente, come negli altri due casi, si procede a predisporre l'accoglienza in carcere del minore e

---

<sup>41</sup> [http://www.provincia.milano.it/export/sites/default/affari\\_sociali/Pubblicazioni/sn\\_figli\\_e\\_genitori\\_detenuti\\_ok.pdf](http://www.provincia.milano.it/export/sites/default/affari_sociali/Pubblicazioni/sn_figli_e_genitori_detenuti_ok.pdf)

l'incontro con il genitore detenuto. Nei casi in cui il genitore “libero” non acconsenta a accompagnare all'interno del carcere il minore, è possibile che siano gli operatori ad accompagnare il minore. Anche in questo caso seguono colloqui di sostegno alla genitorialità. A tutti gli interventi seguono relazioni e momenti di valutazione (Bianchi, Fregoni, 2013).

In particolare, scrivono Fregoni e Bianchi (2013, p.16), “per le situazioni, in carico ai progetti per *“la continuità della genitorialità fragile”* viene pensato un percorso per ogni nucleo familiare coinvolto in accordo con quanto disposto dai servizi territoriali che seguono i minori. Si possono prevedere prese in carico modulate sulle necessità specifiche del nucleo familiare, individuando nell’arco temporale di lavoro, obiettivi percorribili e sostenibili per una base sicura dello sviluppo dell’individuo e per accompagnare processi di attaccamento funzionali”.

Nell’impegno di evitare un trauma al bambino, e con lo scopo di aiutare il genitore detenuto, sono stati attivati inoltre tre interventi e progetti specifici insieme a tre Associazioni: Bambinisenzasbarre, Telefono azzurro e Cooperativa Spazio Aperto Servizi. A questi tre interventi innovativi si dedicano i paragrafi successivi.

#### **4.1.1 Bambinisenzasbarre: lo “Spazio Giallo”**

Bambinisenzasbarre<sup>42</sup> è una associazione Onlus che lavora per i bambini con uno scopo di prevenzione sociale e di cura dei rapporti genitori-figli, concentrandosi sulla problematica della separazione drammatica e improvvisa da un genitore detenuto.

Lavorare per il mantenimento della relazione tra figlio e genitore durante l’esperienza detentiva di uno o di entrambi i genitori, e tutelare il diritto del figlio alla continuità del legame affettivo attraverso un’attività di interazione con l’esterno sono la mission dell’associazione.

A gennaio del 2012, all'interno della Casa di reclusione di Bollate, è stato inaugurato lo

---

<sup>42</sup> Nasce come gruppo nel 1997. Nel 2002 ottiene il sostegno della Fondazione olandese Bernard van Leer. Oggi fa parte del consiglio direttivo di *Eurochips – European Network for Children of Imprisoned Parents*, rete europea con sede a Parigi, fondata nel 2000. In Italia è partner del Ministero di Giustizia e del Provveditorato Regionale per la Lombardia e promuove attività legate al tema della genitorialità: osservatorio permanente sul legame genitori/figli, ricerca/azione sull’impatto della detenzione sui bambini, promozione del modello Spazio Giallo (uno spazio di accoglienza, in carcere, per i bambini). Reperito in <http://www.bambinisenzasbarre.org/>.

“Spazio Giallo”<sup>43</sup>. Lo Spazio Giallo è “uno spazio integrato socio-educativo di accoglienza dei bambini che si preparano al colloquio col genitore detenuto, seguiti da operatori professionali”<sup>44</sup>. E' uno spazio predisposto per il bambino: le pareti sono colorate di giallo (da qui il nome Spazio Giallo) ed è attrezzato con giochi, sedie e tavolini colorati. E' il luogo in cui i bambini aspettano insieme agli accompagnatori il loro turno per il colloquio con il genitore. Qui vengono compiute le procedure tecniche, come il deposito degli oggetti e delle borse in armadietti colorati. Si lavora per rendere più accettabile e meno traumatico il momento dell'ingresso in carcere e dell'attesa: gli operatori psico-pedagogici infatti organizzano gli spazi e giocano con i bambini.

In questo luogo vi è anche la possibilità per gli altri genitori di confrontarsi tra loro su varie problematiche e di avere consigli dagli operatori presenti.

Dopo aver varcato i cancelli del carcere, i bambini si trovano nello Spazio Giallo. L'ambiente così predisposto diventa uno spazio in cui poter stare e giocare con altri bambini alla presenza dell'operatore, che diventa nel tempo un punto di riferimento. Questo luogo è una sorta di “camera iperbarica” che assume quindi la funzione di spazio di sostegno psico-pedagogico per bambini e adulti, utile a ridurre l'impatto del carcere sia sul bambino sia sulla famiglia, agevolando anche il successivo momento del colloquio a cui il bambino arriva con meno ansie.<sup>45</sup>

Da quasi un anno a Bollate è stata intrapresa un'altra iniziativa “Forza Papà! Uno spazio giallo da correre”, un progetto che si prefigge di allenare un gruppo di papà del carcere di Bollate a correre una maratona. Come scritto sulla locandina dell'iniziativa, “Il limite alla libertà rappresentato dal muro del carcere, è il limite da correre per arrivare al traguardo della maratona: run the limit!” Questa iniziativa si fonda su un'idea volta ad ampliare lo Spazio Giallo: il progetto si basa su un percorso di allenamento che coinvolge 20 padri detenuti e che dura un anno. Questo progetto ha voluto utilizzare la corsa e l'allenamento come metafora di un processo di riabilitazione e recupero, oltretutto della vita stessa. Uno degli scopi di “Forza Papà!” è portare attenzione al tema della paternità e del dialogo genitori-figli, tema centrale per Bambinisenzasbarre. Proprio per questo durante l'anno sono state organizzate gare ed eventi sportivi all'interno del Carcere di Bollate a cui hanno partecipato i famigliari dei detenuti, dove padri e figli hanno corso insieme sperimentando

---

<sup>43</sup> il secondo realizzato in Italia. Nel 2007 era infatti stato realizzato all'interno del Carcere di San Vittore

<sup>44</sup> <http://www.bambinisenzasbarre.org/>, 2014

<sup>45</sup> <http://www.bambinisenzasbarre.org/>, 2014

una nuova modalità per vivere il loro rapporto a distanza<sup>46</sup>.

A ciò si aggiunge la volontà di sensibilizzare la società tramite un'iniziativa che serve a dare visibilità in modo creativo al problema della paternità in detenzione.

#### **4.1.2 Telefono azzurro porta in Carcere la Ludoteca**

Telefono Azzurro<sup>47</sup> ha sviluppato il progetto “Bambini e Carcere”, nato grazie alla disponibilità e agli sforzi dei volontari impegnati per la tutela di quei bambini di cui uno o entrambi i genitori si trovino in istituto carcerario<sup>48</sup>.

Il progetto nato nel 1993 a Milano presso la casa Circondariale di San Vittore e realizzato in accordo con il Ministero della Giustizia e il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria ha l'obiettivo di tutelare i minori che entrano in contatto con la realtà penitenziaria. Nello specifico si articola in due sotto-progetti: il progetto Nido e il progetto Ludoteca.

A Bollate, il progetto della Ludoteca è presente da circa dieci anni e con esso anche l'impegno dell'associazione. Il progetto è strutturato per supportare i minori che entrano in istituto a far visita a un genitore detenuto. I muri della ludoteca sono dipinti con disegni, vignette e personaggi dei cartoni animati; nella stanza vi sono giochi, lavagne, sedie e tavoli a misura di bambino. Lo scopo di questa stanza è arginare il trauma dell'ambiente carcerario ai bambini e favorire un rapporto più sereno con i genitori detenuti<sup>49</sup>. Si instaura un clima accogliente in cui il colloquio può avvenire in modo più sereno. Dopo aver atteso nello Spazio giallo, i bambini, infatti, invece di dover affrontare il colloquio in spazi asettici e standardizzati, possono confrontarsi con il genitore in un clima sereno e accogliente. La ludoteca è organizzata in modo che, grazie alla presenza degli operatori e dei volontari, il tempo del colloquio venga gestito con attività ludiche e formative che favoriscono la relazione genitore-bambino. Anche il momento del distacco, viene

---

<sup>46</sup> <http://www.bambinisenzasbarre.org/res/FORZAPAPMARATONA/forzapapa.pdf>

<sup>47</sup> Telefono Azzurro nasce nel giugno del 1987 a Bologna: promotore dell'iniziativa è Ernesto Caffo, all'epoca professore associato di Neuropsichiatria Infantile all'Università degli Studi di Modena. L'associazione nasce sulla base di un'esigenza prioritaria: poter dare alle richieste di aiuto dei bambini un punto di ascolto e di accesso. Telefono Azzurro promuove un rispetto totale dei diritti dei bambini e degli adolescenti. Con le sue attività ogni giorno promuove le loro potenzialità di crescita e li tutela da abusi e violenze che possono pregiudicare il benessere e il percorso di crescita. Ascolta ogni giorno bambini e adolescenti e offre risposte concrete alle loro richieste di aiuto, anche attraverso la collaborazione con istituzioni, associazioni e altre realtà territoriali.

<sup>48</sup> <http://www.azzurro.it/it/cosa-facciamo/sul-territorio/progetto-bambini-e-carcere>

<sup>49</sup> I detenuti con figli infra-quattordicenni che frequentano assiduamente la ludoteca hanno diritto inoltre ad almeno due ore di colloquio in più al mese

affrontato con particolare attenzione, lo scopo è aiutare genitore e figlio a salutarsi e separarsi.

In ludoteca è possibile poi per i detenuti festeggiare i compleanni e le feste religiose assieme ai figli.

D'estate, oltre all'utilizzo della Ludoteca, è prevista anche la possibilità di usufruire dell'Area Verde, uno spazio all'aperto in cui si tengono i colloqui. Lo spazio è attrezzato e i bambini hanno a disposizione un settore con i giochi.

#### **4.1.3 Cooperativa Spazio Aperto Servizi : la stanza dell'affettività**

La cooperativa Spazio Aperto Servizi opera a Milano e nella provincia dal 1993, grazie ad una collaborazione con servizi pubblici e con la comunità. Da tempo offre servizi educativi, socio-assistenziali, e specialistici convenzionati. In particolare occupandosi di famiglia e minori, concentrando l'attenzione sul tema del trauma nell'infanzia e nella famiglia.

A Bollate opera dal 2005 con il progetto “Genitori dentro”, a favore del mantenimento della relazione genitoriale tra detenuti e figli. Il progetto per l’anno 2014-2015 è denominato “Legami familiari dal carcere al territorio” ed è attuato con il contributo dell’associazione Bambini senza sbarre. Carla Fregoni (2010) una delle responsabili del progetto a Bollate, dopo avere lavorato a lungo in questo ambito e aver conosciuto le difficoltà incontrate dai padri detenuti e dai figli nel mantenimento della relazione, ha concentrato l’attenzione su una possibile soluzione al problema. “ Da queste considerazioni, spiega, è derivata l’ipotesi progettuale di costruire una “stanza dell’affettività”, ormai chiamata da tutti “casetta”, che si affiancasse agli spazi colloqui già presenti. Uno spazio allestito in modo tale da evocare un ambiente domestico, con la possibilità di cucinare, un tavolo da pranzo per mangiare insieme e fare i compiti, un divano per stare seduti insieme o guardare un dvd di animazione, un angolo riservato ai giochi, insomma uno spazio più a dimensione domestica, che, da un lato permette la possibilità di sperimentare e ri-sperimentare i gesti quotidiani, dall’altro consente una maggiore tranquillità e serenità per affrontare i colloqui” (Fregoni, 2010, p.23).

Le famiglie possono vedersi e passare insieme del tempo rivivendo un ambiente familiare.

Come previsto dal regolamento, il controllo visivo viene mantenuto tramite telecamere interne alla stanza. Nel caso in cui la casetta venga utilizzata come spazio neutro adibito



agli incontri regolamentati e protetti, quindi con particolari disposizioni dei Servizi Sociali, il controllo viene effettuato direttamente da un operatore presente in stanza. In questo caso, la gestione del tempo e della durata delle visite è diversa e disciplinata dai servizi sociali.

I bambini, secondo Fregoni (2010), vanno sostenuti in merito all'esperienza dell'abbandono, e supportati per quella che è la loro età e le risorse emotive. Devono essere aiutati a comprendere che cosa sia il carcere e quali siano le conseguenze che tale esperienza determina nella propria famiglia, conoscere la storia del padre e capire che non deve compromettere la loro.

Il nucleo familiare scrive Fregoni (2010, p 22) “viene accompagnato solo per il tempo ritenuto necessario per facilitare l'incontro e la comprensione reciproca di minori e genitori, e permettere l'esplicitazione di emozioni, anche faticose da nominare e riconoscere (paura, rabbia, disillusione, etc.). Si evita di creare una situazione per cui la famiglia si senta poi dipendente dall'intermediazione del servizio, e si cerca invece di valorizzare e autonomizzare i genitori”. Sulla base delle caratteristiche delle persone coinvolte si definisce la cadenza degli incontri, valutando con loro anche lo svolgimento o meno dei colloqui ordinari.

A seconda delle varie esigenze dei detenuti e dei loro familiari, il percorso di sostegno alla genitorialità prevede che vengano svolte una o due visite al mese. Nel caso in cui il Direttore dell'Istituto autorizzi il detenuto a trascorrere mezza giornata insieme ai congiunti, questi potrà usufruire di un'unica visita ma di durata maggiore (Fregoni, 2014).

Nonostante sia molto apprezzato dai detenuti, il progetto non è attualmente estendibile all'intera popolazione carceraria. Le risorse e il personale sono limitati e quindi non si riescono a seguire più di venti nuclei familiari. La precedenza è quindi riservata a quelle situazioni in cui genitori “avvertono una difficoltà nell'esercizio della funzione genitoriale, e in quei casi in cui il detenuto stia per essere scarcerato per fine pena o per accesso a misure alternative. In questi casi la stanza dell'affettività viene utilizzata come palestra preparatoria in vista del reinserimento” (Fregoni, 2010, p.2).

Importante è evidenziare che, nei casi in cui vi siano provvedimento del Tribunale per i minorenni, la stanza dell'affettività può essere utilizzata, così come accennato sopra, come Spazio Neutro.

Lo Spazio Neutro (prassi in espansione negli ultimi anni) è definibile come “luogo che

tutela il minore nel suo diritto di incontro e visita al genitore, e verifica allo stesso tempo se ci sono i presupposti per l'assunzione delle responsabilità genitoriali. Facilita e sostiene inoltre la relazione minore-genitore” (Busciolano, 2013, p 26).

Lo scopo è quello di rendere possibile e sostenere un mantenimento delle relazioni tra minori e genitori in tutti quei casi in cui la famiglia si trovi in una situazione di crisi (dalla separazione, all'affido, alla carcerazione) che può ostacolare il sano sviluppo del minore.

Nel caso infatti che il genitore sia sottoposto a pena detentiva non inferiore a cinque anni, senza che il giudice abbia disposto diversamente, viene prevista la sospensione dell'esercizio della potestà genitoriale (art 32 c.p). In questi casi si rende necessario l'intervento dei Servizi Sociali. Il minore, secondo disposizione del Tribunale dei minorenni, sarà seguito dai Servizi Sociali Territoriali, che dovranno occuparsi anche di modulare gli incontri protetti con il genitore.

Fregoni (2010, p. 5) spiega che in questo caso gli incontri, all'interno della “Casetta” adibita a Spazio Neutro, “ vengono calibrati secondo le disposizioni previste e con le modalità concordate con i Servizi Sociali”. “Il tutto –prosegue- sempre con un lavoro in sinergia con i servizi sociali ed attraverso incontri di rete che permettano di valutare le ricadute per i bambini coinvolti in un'ottica di perseguimento del maggior benessere psicologico possibile”. A seconda di quanto la situazione richiede lo svolgimento degli incontri genitori detenuti-figli all'interno dei “*progetti a sostegno della genitorialità fragile*” avviene secondo differenti modalità. L'operatore è fisicamente presente per tutta la durata dell'incontro, laddove sia richiesto dai Servizi Sociali e da un decreto del Tribunale per i Minorenni o del Tribunale Ordinario che prescrive incontri monitorati.

La presenza dell'operatore durante lo svolgimento della visita viene deciso in base alle singole situazioni, prevedendo la possibilità di maggiore intervento e presenza nei casi in cui il nucleo necessita di maggior supporto. Si parla di incontro protetto “laddove sia necessaria la presenza costante di un operatore che garantisca che l'incontro con il bambino si svolga in un ambiente sicuro, tutelante rispetto ad atteggiamenti devianti e/o pericolosi e scevro da comunicazioni triangolari o ambivalenti” (Bianchi, Fregoni, 2013, p. 15). In questi casi alla funzione di facilitazione dell'assistente sociale si aggiunge quella di protezione del minore.

Si precisa inoltre che, dopo ogni incontro, si svolge un colloquio con il genitore detenuto,

per verificarne insieme l'andamento, valutarne il vissuto emotivo e predisporre opportuni accorgimenti per gli incontri successivi.

Quando è presente un provvedimento limitativo della potestà genitoriale, ancor più che negli altri casi, l'intervento per il diritto di visita e le attività a sostegno della relazione devono necessariamente connettersi agli altri interventi attuati dalla rete dei servizi.

“Pur rimanendo la titolarità dell'intervento a capo dei Servizi di Tutela dei Minori, la rete ha lo scopo di costruire e concertare in modo il più possibile condiviso un progetto comune di intervento. Fondamentale è mantenere una buona connessione tra gli interventi specifici di ciascun servizio, in modo che ai destinatari arrivino informazioni coerenti e che l'intervento, realizzato in integrazione, sia il più funzionale possibile” (Bianchi, Fregoni, 2013, p. 16).

Per favorire qualunque intervento di riavvicinamento tra genitori detenuti e figli. Queste azioni sono necessarie.

Il lavoro degli operatori, citando Bianchi e Fregoni (2013, p.16) “è quindi quello di attivare una rete in collaborazione con i professionisti dell'area trattamentale, con i servizi territoriali specialistici di riferimento, e con gli organi giudiziari. Una volta che la rete si è costituita e ampliata è possibile avvicinare i bambini ai propri genitori, senza compromettere il loro sviluppo, e avviare contemporaneamente un percorso di reinserimento del detenuto nella società”.

## Conclusioni

Lo scopo di questo elaborato è stato quello di dare visibilità ad un rapporto, quello tra padre detenuto e figli, che spesso viene tenuto in sordina. Si è cercato di dimostrare che mantenere la relazione tra padre e figli è importante sia per non intaccare quella sfera di diritti propri dell'uomo che neanche la detenzione può violare, sia, principalmente, per tutelare l'interesse del minore coinvolto. Ciò che si è evidenziato è che molto spesso, erroneamente, si pensa che un genitore detenuto necessariamente sia un cattivo padre.

La dicotomia buon padre-cattivo padre non può essere fatta coincidere con padre libero-padre in carcere. Si rischia altrimenti di considerare incapace un genitore nel proprio ruolo anche nei casi in cui la potestà non sia nemmeno decaduta per legge. Si configurerebbe una situazione paradossale. Ciò che il Tribunale esprime in merito alla responsabilità del colpevole per quanto riguarda il reato non può essere automaticamente traslato alla sua capacità genitoriale. Detenuti lo si è, a parte in casi di reati gravissimi, per un periodo di tempo, genitori per tutta la vita. Si rischia così di invertire un ruolo permanente, quello di genitore, con una qualifica temporanea dovuta alla detenzione. Semplificare una persona, riducendola alla condanna e al reato commesso significa abbandonare ancora prima di qualsiasi tipo di intervento l'idea per cui un reinserimento in società e un recupero sia possibile.

Il nostro ordinamento ha sicuramente, nel corso degli anni, abbandonato la concezione di una pena meramente afflittiva per abbracciare l'idea per cui la pena deve avere un fine rieducativo e risocializzante. L'art 27 della Costituzione è caposaldo di questa dichiarazione di intenti. La detenzione, è convinzione condivisa, è già di per sé una punizione. Partendo da questo presupposto, negli anni, tramite l'approvazione di numerosi Dichiarazioni dei diritti a livello mondiale, si è sempre più acuito il dibattito sulla necessità di garantire ai detenuti gli stessi diritti (a parte la libertà di movimento) di tutte le persone. Tra questi ritroviamo il diritto alla genitorialità, diritto inviolabile anche in detenzione. Con la Legge di Riforma dell'ordinamento penitenziario del 1975, il detenuto viene visto e trattato, per la prima volta, come persona e il tema della famiglia e della genitorialità iniziano ad acquisire importanza. Attualmente nell'ambito del rapporto genitori-figli quello che manca non sono ulteriori leggi, ma ciò che permette di rendere concreta la legge. Una lacuna che pare emergere è una discrepanza tra teoria e prassi. Nonostante sia evidenziata l'importanza del ruolo della famiglia per i detenuti, a volte, per carenze di risorse umane ed economiche, questo aspetto deficitaria di interventi adatti e indirizzati a quel fine. Solo

negli ultimi anni, grazie alle collaborazioni con associazioni del privato sociale, si sono sviluppati progetti importanti che hanno permesso di ovviare a questa carenza. Inoltre, un aspetto che andrebbe valorizzato maggiormente e che con la Carta dei figli dei genitori detenuti si è implementato, è quello di considerare la famiglia come soggetto meritevole di tutela in primis, e non solo come strumento funzionale a un miglior recupero del reo.

Come la famiglia, anche il ruolo del padre va tutelato adeguatamente. La psicologia in passato ha considerato il ruolo del padre come marginale: da Freud a Lacan la figura paterna è sempre stata vista come sostegno per la madre. Si partiva dall'idea che la deprivazione paterna comportasse conseguenze meno rilevanti rispetto alla deprivazione materna, e pertanto si dedicava meno attenzione a questa relazione all'interno del nucleo familiare. Il padre perdeva, o forse non gli erano mai stati attribuiti, i suoi connotati affettivi di genitore, in grado di seguire anche a livello emotivo la crescita dei figli. Da pochi decenni l'attenzione verso la funzione paterna si è riaccesa. Come evidenziato, il padre ha un ruolo che cambia e si trasforma a seconda della fase della vita del bambino, ma che non smette mai di esserci. Alcuni dati raccolti negli anni ci aiutano a analizzare la problematica sotto un altro punto di vista: il 90% dei senza tetto, l'85% dei bambini con disordini comportamentali, il 71% dei ragazzi che abbandonano le scuole, il 75% dei pazienti seguiti dai SerT e l'85% dei detenuti giovani sono cresciuti senza una figura paterna. Oltre alla preoccupazione per lo stato psico-fisico del minore e l'attenzione ad attuare interventi che impediscano che intraprenda anch'egli una carriera deviante, ci si accorge che se la relazione tra padre e figlio venisse mantenuta, anche la società ne trarrebbe un significativo giovamento. Pur essendo consapevoli che le carriere devianti e l'emarginazione sono frutto di una serie di avvenimenti e circostanze, e lontani da adottare una logica puramente deterministica, si può comunque evidenziare come la mancanza di una figura paterna vada a essere un notevole fattore di rischio per la crescita del minore.

Indagare su una possibile riduzione della devianza grazie a interventi volti a mantenere il legame padre-figlio anche in situazioni estreme come la detenzione, potrebbe essere un ulteriore incentivo a orientare le politiche socio-assistenziali a investire maggiormente su un ambito, quello penitenziario, spesso messo in secondo piano. Concentrarsi sui legami familiari può ridurre la recidiva dei detenuti già presenti e evitare che la carriera deviante del padre venga ripercorsa dal figlio. Adottare quindi una serie di interventi di prevenzione

primaria<sup>50</sup> nell'ambito delle politiche penitenziarie, può forse, a lungo termine, ridurre i costi economici e sociali della detenzione.

In questo contesto, la professione dell'assistente sociale assume il ruolo di facilitatrice e promotrice dei cambiamenti all'interno della società, dello sviluppo dell'*empowerment* delle persone e dell'inclusione sociale, cercando di rimuovere gli ostacoli presenti nella società. Parlando di un ambito in cui le barriere della società sono più che mai presenti, l'attività dell'assistente sociale si rende ancora più utile e importante. L'operatore sociale, lavora sull'inabilità momentanea di agire delle persone, considerandole come portatrici di un bisogno, accogliendole e ascoltandole come meritano, e nel rispetto dei valori propri del servizio sociale, abbandonando qualsiasi atteggiamento giudicante, che soprattutto quando si ha a che fare con detenuti può influenzare il professionista. Aver ben presente queste prescrizioni può orientare il lavoro dell'assistente sociale, che deve essere atto a responsabilizzare l'individuo, valorizzandone le risorse e cercando di ri-creare la rete primaria che per colpa della detenzione si può essere deteriorata. Contestualmente al lavoro di reticolazione di questa rete, dovrebbe esserci una valorizzazione della rete formale. Questa può essere implementata attraverso il lavoro in integrazione tra professionisti all'interno dell'Istituto carcerario e tra vari servizi interni ed esterni. Se consideriamo il lavoro in integrazione come un "moltiplicatore d'efficacia", e presupponiamo che i vari servizi sociali penitenziari, territoriali, il privato sociale e il Terzo Settore, collaborino nella creazione di una rete istituzionale, l'orizzonte degli interventi attuabili per i detenuti e le famiglie si allarga. Poter offrire una molteplicità di interventi al detenuto e contestualmente prendere in carico sia lui sia la sua famiglia per sostenerla, può aiutare il detenuto stesso a rendersi conto di avere delle risorse sfruttabili e a impegnarsi nel suo percorso di reinserimento.

Una delle realtà che più si avvicina a quanto esposto è quella della Casa di Reclusione di Bollate-Milano. Pur tenendo presente che per le sue caratteristiche e peculiarità siamo di fronte ad una realtà difficilmente estendibile all'intero sistema penitenziario italiano, il progetto di Bollate si configura comunque come "buona prassi" da cui prendere esempio. Riesce infatti a coniugare il lavoro rivolto a implementare l'*empowerment* e

---

<sup>50</sup> Prevenzione Primaria, secondaria e terziaria sono tipi di prevenzione tipiche dell'ambito sanitario. La prevenzione primaria è la forma classica e principale di prevenzione, focalizzata sull'adozione di interventi e comportamenti in grado di evitare o ridurre l'insorgenza e lo sviluppo di una malattia o di un evento sfavorevole, mirando a ridurre i fattori di rischio. Con Prevenzione Secondaria ci si riferisce alla diagnosi precoce di una patologia, permettendo così di intervenire precocemente sulla stessa, ma non evitando o riducendone la comparsa. La Prevenzione Terziaria invece non riferisce più alla prevenzione della malattia in sé, quanto dei suoi esiti più complessi. La prevenzione in questo caso è quella delle [complicanze](#), delle probabilità di [recidive](#) e della morte.

l'autodeterminazione del soggetto con la necessità di responsabilizzare il detenuto in merito all'errore commesso. Si basa sui principi di rieducazione del reo, sviluppa l'intervento ponendo estrema cura a mantenere le relazioni familiari e a proteggere il minore. Utilizza un lavoro in integrazione e promuove la collaborazione tra parti pubbliche e private. In ultimo riesce a collegare il carcere al territorio, portando l'esterno all'interno e costruendo una rete di supporto non solo per i detenuti ma anche per la famiglia, nell'ottica che vede il detenuto prima di tutto come persona.

Con la consapevolezza che quanto descritto richiede nella pratica un impegno e uno sforzo collettivo ingente, e che attualmente la discrepanza tra teoria e prassi non è ancora del tutto colmabile, è auspicabile per il futuro un sempre maggiore coinvolgimento di tutti i professionisti che operano in quest'ambito al fine di tutelare e valorizzare la rete familiare e in particolare la relazione tra padre-detenuto e figli.

## APPENDICE

### **Intervista al Dott. Gastone Zenaro, assistente sociale dell'U.E.P.E di Milano e referente per la zona di Bollate (MI).**

Questa intervista ha lo scopo di esemplificare e rendere più concreto, grazie al contributo di un testimone qualificato, quanto finora affermato. L'intervista, da me condotta, si è concentrata su due tematiche in particolare, ovvero il compito e il ruolo degli assistenti sociali dell'U.E.P.E nell'ambito degli interventi a sostegno della genitorialità in detenzione e l'esposizione di alcuni casi ed interventi effettuati nel corso degli anni dal Dott.Zenaro sempre nell'ambito della tutela del rapporto genitoriale.

In merito alla prima tematica, il Dott.Zenaro racconta:

*“Prima di tutto ritengo doverosa una premessa: l'esecuzione della pena può iniziare in carcere ma può anche non iniziare in carcere, anzi ultimamente con le nuove modifiche legislative è più difficile che inizi una pena in detenzione carceraria a meno che non sia una pena lunga. I tempi per accedere alle misure alternative infatti attualmente si sono accorciati; senza specificare tutte le differenze a seconda dei tipi di reati e della presenza o meno di programmi terapeutici per tossicodipendenti, è importante avere bene chiaro questo.*

*Come ho detto bisogna quindi fare un distinguo tra chi sta scontando la pena in carcere e chi invece sta scontando la pena o il proseguito della pena carceraria con una misura alternativa.*

*Nel primo caso, quello che analizzeremo, il detenuto usufruisce di una serie di colloqui, stabiliti dall'ordinamento penitenziario per poter mantenere una relazione continuativa con i propri familiari. Gli istituti sono già attrezzati con locali ad hoc soprattutto per l'accoglienza di bambini piccoli o ragazzi. Hanno nelle sale colloquio sale attrezzate con giochi e tavoli a misura di bambino. Recentemente inoltre, su impulso dell'amministrazione penitenziaria gli istituti si stanno dotando anche di aree verdi attrezzate dove poter svolgere i colloqui tra detenuto e familiari nei periodi estivi.*

*Nel caso di situazioni più delicate, in cui alla detenzione si sommano carenze genitoriali pregresse, conflittualità gravi tra i genitori, altri servizi territoriali già in campo, bambini/ragazzi che hanno loro stessi carenze affettive o difficoltà ad accettare il distacco*



*e la verità in merito alla detenzione vengono attivati progetti specifici di sostegno alla genitorialità. In questi casi si cerca di favorire il mantenimento della relazione tra genitore e figli sia perché c'è l'interesse del minore a mantenere il rapporto con il genitore sia per rispettare il diritto del genitore a mantenere il rapporto con il figlio. Questi progetti, tra cui quelli attivati nella Casa di Reclusione di Bollate, sono progetti gestiti da associazioni e soggetti privati, con fondi pubblici regionali. A Milano ad esempio, abbiamo un'associazione molto attiva e con una grande rete che è Bambini senza sbarre a cui capo c'è la Dott.ssa Lia Sacerdote. Attualmente questa associazione si occupa della maggior parte dei progetti di sostegno alla genitorialità attivi negli istituti penitenziari Milanesi. Lo scopo del progetto di sostegno alla genitorialità è aiutare la famiglia, la madre, gli zii, gli enti affidatari, a far incontrare i bambini o i ragazzi con il genitore detenuto in appositi spazi pensati per ricreare un ambiente domestico. Gli educatori del progetto, garantiscono tramite la loro presenza un controllo e una gestione degli spazi e del tempo proficua, in più accompagnano materialmente, nel caso fosse necessario, i bambini da casa all'istituto e viceversa. I genitori detenuti che vengono inseriti in questi progetti usufruiscono inoltre di ore di colloquio aggiuntive tramite autorizzazioni dell'istituto. Questi interventi sono molto utili e hanno un ruolo molto importante nel sostegno alla genitorialità, non coinvolgono però direttamente noi perché sono gestiti dagli operatori dell'istituto, dagli educatori e dagli operatori di queste associazioni. Noi veniamo a conoscenza dell'attivazione del progetto per un detenuto durante il Gruppo di Osservazione e Trattamento ma non ce ne occupiamo personalmente.*

*Il nostro intervento è più indiretto, va ad agire sulla relazione genitori-figli ma in modo diverso, abbiamo più una funzione di coordinamento e raccordo. Tuttavia c'è da dire che nel caso di situazioni particolarmente delicate, complesse, nebulose un nostro contributo viene spesso richiesto per capire bene la situazione e per non creare sovrapposizioni o contrasti tra interventi che vengono messi in atto. Ad esempio, se c'è un decreto del Tribunale per i Minorenni che stabilisce il divieto di incontro tra padre e figlio, è necessario che venga a noi comunicato così che noi possiamo comunicarlo agli operatori dell'istituto penitenziario ed evitare che attuino interventi contrari a quanto stabilito dal giudice. Quando si verificano situazioni delicate il nostro intervento è necessario, sempre che riguardino condannati definitivi poiché se sono persone che non sono state ancora condannate con sentenza definitiva ma sono in custodia cautelare o hanno una doppia posizione giuridica, vale a dire stanno scontando una pena ma sono indagati per altri reati*

*per i quali sono in custodia cautelare, non interveniamo, in quel caso prevale l'aspetto custodialistico.*

*Tornando al ruolo degli assistenti sociali dell'U.E.P.E, diciamo che dobbiamo considerare tutto il percorso dell'esecuzione della pena, che comprende la detenzione ma non si esaurisce in essa, almeno non per tutti. In quest'ottica chiaramente abbiamo un ruolo ed è anche significativo. Laddove ci sia da verificare la presenza di situazioni di minori trascurati, di inadempimenti delle prescrizioni del Tribunale per i minorenni o degli accordi presi con i Servizi Sociali Territoriali il nostro intervento è importante. Ci raccordiamo con i Servizi Sociali del territorio quando c'è un'indagine in corso collaborando con loro nel caso di una situazione già nota ai servizi, se ci accorgiamo noi di una situazione familiare che necessita di un approfondimento nulla toglie che possiamo segnalarla noi ai servizi territoriali. Quindi il nostro ruolo non si limita agli interventi negli istituti penitenziari che in qualche modo hanno una loro autonomia rispetto al sostegno genitoriale, noi interveniamo in un percorso più completo e soprattutto nella parte in cui la pena inizia, prosegue o si esaurisce all'esterno del carcere.”*

Per quanto riguarda la seconda tematica, ovvero la sua esperienza lavorativa nell'ambito della tutela della genitorialità, ha raccontato vari casi esemplificativi:

*“I casi di cui mi sono occupato sono molto vari, penso quindi sia utile presentare tre situazioni diverse, così da osservare vari tipi di intervento e di progetti attuati. Due dei casi di cui parlo sono esauriti e la pena è conclusa, uno è attualmente ancora in corso. Premetto che come già detto noi assistenti sociali collaboriamo con vari professionisti, da quelli che incontriamo nel Gruppo di Osservazione e trattamento, a quelli dei Servizi Sociali Territoriali, agli operatori dell'Istituto Penitenziario, ai Giudici del Tribunale, al Magistrato di Sorveglianza etc. A seconda dei casi che presento in gioco vi saranno vari servizi e professionisti.*

*Il primo caso è quello di Paolo Matteo<sup>51</sup>. La sua storia e quindi la sua detenzione iniziano molti anni fa. Accusato e condannato per una serie di rapine a mano armata in varie banche, doveva scontare per un cumulo di varie pene, una detenzione lunga, quasi dieci anni. Entra in carcere nel 1999, ma la mia presa in carico e l'intervento si concentrano negli anni tra il 2002 e il 2006. Quando prendo in carico il caso, il detenuto si trova nella Casa di Reclusione di Bollate, aperta da circa un anno. Durante il Gruppo di Osservazione e Trattamento apprendo che i suoi familiari vivono nella zona vicino alla Casa di Reclusione di Bollate e che ha un figlio. Insieme agli*

---

<sup>51</sup> I nomi utilizzati nei racconti sono fittizi per preservare la privacy delle persone coinvolte.

*educatori e agli altri operatori iniziamo il periodo di osservazione. La situazione che emerge è questa: La storia familiare è abbastanza drammatica, il Sig. Paolo aveva una compagna da cui è nato un bambino, Gianni, lui ha conosciuto il figlio ma ha vissuto con lui pochissimo poiché quando il bambino è nato lui si trovava in carcere per scontare un'altra condanna e tornato a casa ha commesso una rapina poco dopo il compimento di un anno del figlio ritornando così in carcere. Ha vissuto con il figlio solo per alcuni mesi. Il Sig. Paolo torna in carcere che il bambino non ha ancora due anni. Nel frattempo il bambino rimane a vivere con la madre con un passato da tossicodipendente forse non del tutto superato. Poco dopo i due anni del bambino la madre viene ritrovata morta e denudata, in circostanze non chiare, in un parco della periferia Milanese.*

*Il bambino viene inizialmente e provvisoriamente affidato ai nonni materni, questo affido causa contrasti tra nonni paterni che rivendicano l'affido e i nonni materni affidatari provvisori. Il giudice decide l'affido del minore Gianni ai Servizi Sociali Comunali di Milano con collocazione presso una famiglia affidataria per un affido a lungo termine. Gianni è orfano di madre e al padre, a causa della lunga condanna, viene limitata la potestà genitoriale. Gianni vive quindi con la nuova famiglia affidataria e trascorre alternativamente i fine settimana con i nonni materni o paterni. In quel momento noi assistenti sociali dell'Uepe ci troviamo a collaborare con gli assistenti sociali del Comune di Milano. Gianni ha 4-5 anni, non ricorda quasi nulla del padre, ha dei ricordi di quell'uomo che viveva con lui ma lo chiama sempre per nome e mai "papà". Mi ricordo con i servizi territoriali anche perchè essendo previsto un affido e non un'adozione era necessario mantenere anche i contatti con la famiglia di origine. A questo punto la situazione diventa ancora più complicata, il Sig. Paolo rivendica la volontà e il diritto di vedere il figlio e riallacciare il legame, ma con l'errata convinzione che questo processo di riavvicinamento fosse breve e che presto avrebbe potuto incontrare il figlio in carcere come se "niente fosse successo" e che una volta scontata la condanna il figlio sarebbe tornato a vivere con lui. Un primo intervento mio e degli educatori è stato quindi quello di placare queste idee del padre, cercando di ricalibrare i suoi pensieri "immaginifici" per far lui capire che questo bambino andava preparato. Gianni ormai aveva trovato un suo equilibrio e una sua tranquillità, sarebbe stato impensabile non preparare tramite un lungo percorso di sostegno a entrambi l'incontro. Lui vedeva regolarmente i nonni, ma del padre non aveva ricordi, era per lui uno sconosciuto. Il lavoro iniziale si basava sul far capire a lui ma anche ai nonni paterni che non poteva essere così la situazione. Intanto si era pensato di metterlo alla prova tramite dei permessi premio che gli permettessero di tornare a casa e andare a trovare i propri genitori. Anche qua si è posto un problema: poco dopo la concessione dei permessi premio io e i miei colleghi ci siamo accorti che il Sig. Paolo faceva di tutto per riuscire ad ottenere il permesso per tornare a casa nei giorni in cui sapeva che anche il figlio sarebbe stato dai nonni. Appena questo ci è stato chiaro in accordo con i servizi sociali territoriali che avevano in carico Gianni, abbiamo scritto al Giudice perchè disponesse i permessi premio*

*nella date in cui Gianni non fosse nella casa dei nonni paterni. Era difficile per questo padre capire quale trauma potesse essere per il bambino incontrarlo senza essere preparato, secondo il padre noi impedivamo senza motivo che lo vedesse. Siamo ormai nel 2005, il sig Paolo sta usufruendo di permessi sempre più spesso in vista di una successiva misura alternativa. Il progetto di intervento redatto da me e gli assistenti sociali del territorio prevedeva che durante i permessi premio il Sig.Paolo incontrasse il figlio all'interno dello Spazio Neutro, alla presenza costante di un operatore. L'obiettivo era quello di favorire gradatamente il recupero del rapporto con il figlio. Come ho detto siamo sul finire del 2005, il nostro progetto era appena iniziato quando entra in vigore la L. 241/2006 "Concessione di indulto". Tre anni di pena vengono condonati al Sig.Paolo, il suo fine pena si riduce e può così usufruire della misura alternativa. A questo punto tutto andava accelerato, non c'era più la possibilità di far incontrare il bambino e il padre durante i permessi premio etc, il Sig Paolo stava per usufruire dell'affidamento in prova. Mi accorgo che il decreto del Tribunale per i Minorenni che dispone l'affidamento è però carente, mancano le indicazioni in merito alla regolazione degli incontri tra il padre e il figlio. Il Sig.Paolo si convince che se nulla viene scritto dal Tribunale significa che lui può riprendere a fare il padre a tutti gli effetti, dato che però non era affatto così, decido di aiutare il Sig.Paolo a compilare una richiesta per la Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni in cui chiede di poter rivedere il figlio. Così facendo abbiamo innescato un meccanismo che ha fatto sì che il giudice chiedesse ai Servizi Sociali territoriali, da me già informati, degli aggiornamenti sulla situazione del minore includendo anche il progetto che avevamo appena iniziato, e la mia relazione. Grazie ad una collaborazione funzionale con i servizi del territorio e il tribunale è stato possibile ottenere un nuovo decreto del Tribunale che disponesse la possibilità di continuare gli incontri tra padre e figlio sempre all'interno dello Spazio Neutro<sup>52</sup>, sotto il controllo degli operatori, anche nel momento successivo alla scarcerazione. Il decreto arrivato un mese prima dell'inizio della misura alternativa è stato uno strumento fondamentale: ci ha permesso di "pilotare" e guidare la relazione nell'ottica di tutelare l'interesse del bambino. Le difficoltà sono state molte perché sia il Sig.Paolo che i nonni paterni pretendevano di rivedere subito il figlio, ma noi abbiamo continuato a ribadire l'importanza di ricreare una relazione preparando entrambi a questa relazione poco alla volta. Dopo una serie di incontri nello Spazio Neutro abbiamo deciso di provare a far svolgere gli incontri nella casa dei nonni paterni, e Gianni ha iniziato a trascorrere la domenica con il padre e i nonni. Ci sono stati una serie di ampliamenti sempre maggiori fino a che è stato disposto che il bambino potesse trascorrere il fine settimana con il padre sempre nella casa dei nonni paterni.*

---

<sup>52</sup> Lo Spazio neutro è un servizio del Comune di Milano. In caso di conflitti familiari, separazioni difficili etc degli operatori aiutano a gestire e controllano la relazione tra genitori e figli. Tutto questo ha lo scopo di garantire la serenità dei figli e permettere che la relazione genitoriali riprenda.

*Quindi lui accede alle misure alternative e riesce a rinsaldare la relazione con il figlio ovviamente sempre con un continuo monitoraggio da parte dei servizi sociali territoriali, con il sostegno psicologico offerto a Gianni per tutta la durata dell'intervento, l'affidamento del minore sempre al Servizio Sociale comunale di Milano e la collocazione in famiglia affidataria. Il caso si è poi concluso perché lui ha finito la misura alternativa, ma aveva ripreso e mantenuto regolari rapporti con il figlio ormai adolescente. Gianni frequentava il Liceo, era uno studente bravo, si era integrato benissimo con la famiglia affidataria tanto che è rimasto in famiglia affidataria fino ed oltre il compimento dei 18 anni. Non sembra aver subito traumi, riconosce in Paolo la figura del padre e mantiene regolari rapporti con lui e con i nonni sia materni che paterni. Nel frattempo Paolo ha conosciuto anche un'altra signora da cui ha avuto un altro figlio.*

*Spero di essere stato chiaro, come si vede qua c'è stato un forte raccordo con il territorio e gli altri servizi per una migliore gestione del caso. C'è stata una grande collaborazione fra interno e esterno. Questo sia per proteggere il minore sia per aiutare il padre a ricostruire questa relazione in modo, come dire, controllato, per non creare elementi di disturbo nella vita di Gianni. Nonostante nel 2009 il Sig. Paolo commetta un'altra rapina e torni in carcere per una nuova detenzione, posso dire che questo è stato un intervento difficile e complicato ma sicuramente riuscito. La relazione praticamente mai nata, è stata costruita poco alla volta, e la serenità del figlio è stata tutelata e preservata al meglio. La nuova compagna di Paolo pur non volendo più continuare una relazione con lui, ha sempre curato la relazione tra Paolo e il nuovo figlio Alessio. Alessio che ora ha 5 anni va regolarmente agli incontri in carcere con il padre. Gianni è ora maggiorenne e quindi ogni sua scelta è compiuta in autonomia. Ad oggi ha deciso di continuare a mantenere la relazione con il padre andando regolarmente ai colloqui in carcere.”*

*Un altro caso di cui mi piacerebbe parlarti è quello di Luca Firenzi. E' un caso attualmente concluso. La mia presa in carico inizia nel 2003 e si conclude con il suo fine pena nel 2005. Riassumo per concentrarmi su ciò che più interessa. Il Sig. Luca ha avuto varie condanne per crimini diversi, era una persona molto depressa e aveva una situazione particolare. Dopo l'entrata in carcere del Sig. Luca, la moglie aveva deciso di separarsi da lui e iniziare una relazione con un amico di lui. Il Sig. Luca aveva con questa signora due figlie, una di circa 8 anni, l'altra di circa 14. Essendosi separata durante la carcerazione, lui era stato solo messo al corrente di ciò senza aver avuto neanche occasione di incontrare la moglie per discuterne. Dalla scoperta di ciò, Luca ha cercato di strumentalizzare il rapporto con le figlie per arrivare alla madre. Era molto pressante e ripetitivo, quasi ossessionato dal pensiero continuo per la moglie. Insisteva anche nel vedere le figlie, ma qual era il problema? In realtà non aveva interesse a vedere le figlie ma sperava di vedere la madre. Lei lo aveva scaricato in questa maniera poco “delicata” e lui aveva avuto notevoli difficoltà ad accettare questa situazione che viveva come un abbandono.*

*Abbiamo quindi ritenuto che vi fosse il bisogno di un intervento che coinvolgesse più operatori e servizi al fine di riequilibrare il rapporto con le figlie. Ci siamo raccordati con i Servizi sociali territoriali, che già avevano in carico la famiglia di Luca, non per un decreto del Tribunale, ma per una situazione di disagio delle figlie, manifestata dagli insegnanti della scuola frequentata dalle bambine tempo addietro. Quindi insieme agli assistenti sociali che già conoscevano la situazione familiare abbiamo cercato un intervento volto a ridare valore alla relazione tra il padre e le figlie evitandone la strumentalizzazione. Abbiamo deciso di fare aderire la famiglia al Progetto della Stanza dell'affettività di Bollate. E' stato uno dei primi padri ad avere usufruito di tale servizio, mi permetto di dire, anche con esito positivo. Abbiamo fatto sì, che, tramite l'educatore preposto dal progetto, la relazione tra padre e figlie venisse osservata, monitorata e anche stimolata. Inizialmente il Sig.Luca continuava a chiedere alle figlie della madre, finchè non si è deciso di concedere un incontro tra lui e l'ex per provare a trovare un compromesso. Ci tengo a specificare che questa idea di fare l'incontro, proposta dalla psicologa, non mi ha trovato particolarmente concorde. Era molto difficile, secondo me, che si trovasse un accordo in quella situazione, e infatti non è andato a buon fine. Nonostante questo incontro fallimentare con la ex-moglie, gli incontri con le figlie sono proseguiti e notevolmente migliorati. Gli incontri sono regolarmente continuati fino al momento della scarcerazione.*

*Ritornando alla questione centrale del sostegno al ruolo genitoriale, in questo caso siamo intervenuti per far attivare il progetto della casetta e per monitorare la relazione che come si è visto era molto strumentalizzata. Si è superata così la distorsione nel rapporto con le due figlie e si è creata una situazione in cui è stato possibile ricostruire un rapporto tra padre e figlie, sia per l'interesse di lui a rimanere padre, sia per garantire alle figlie una stabilità e un equilibrio nonostante l'evento traumatico della detenzione del padre.*

*L'ultima situazione di cui voglio raccontare è quella di Valeria Frinzi. E' una donna che scontava la pena in detenzione domiciliare; non è proprio attinente al discorso che abbiamo intavolato ma ritengo sia un ottimo esempio di intervento di raccordo.*

*In breve: Questa donna era in detenzione domiciliare. Viveva a casa del nuovo compagno ma aveva due figli (4 e 5 anni), avuti da una precedente unione. Il padre biologico dei bambini aveva deciso di non mantenere con loro alcun rapporto, si limitava a versare l'assegno degli alimenti. Una sera del 2011 la Sig.ra Valeria litiga con l'attuale compagno per delle futilità. La discussione però continua per alcune ore e vengono chiamati dal compagno i Carabinieri. Lui la denuncia per litigi familiari. Il problema è che, la volante dei carabinieri che interviene si accorge di un segno sul braccio del bambino più piccolo come scrive nel verbale infatti "Durante l'accertamento*

*notavano un livido sul braccio destro del minore avente sembianze di un morso e alla richiesta degli operatori il bambino riferiva che l'aveva fatto la mamma". Il Magistrato una volta ricevuta la denuncia con quanto scritto sopra, vuole capire meglio la situazione dei figli e invia a noi, assistenti sociali dell'Uepe, la richiesta di indagare meglio sulla situazione familiare. Organizzo di conseguenza una visita domiciliare e incontro lei, il convivente e i bambini. Per quanto riguarda la querela, il compagno decide di rimetterla. Per quanto riguarda i figli mi accingo a verificare l'esistenza o meno di situazioni di trascuratezza e pericolo. Dopo aver parlato con il bambino e osservato il modo di relazionarsi con le due figure genitoriali, non noto nulla di preoccupante. I bambini sono molto affettuosi, ricercano spesso la madre e anche il compagno di lei. Non mostrano segni o lividi e non hanno alcuna paura neanche nel farsi prendere in braccio dalla madre. Sono espansivi e parlano molto anche con me. Se ci fossero state situazioni di violenza non avrei rilevato questo atteggiamento. Tuttavia parlando con la madre rilevo la necessità per lei di muoversi di più per poter gestire al meglio i figli e per cercare un piccolo lavoro che permettesse di mantenere al meglio i due bambini. Decido quindi di fare una relazione, oltre che al Magistrato, anche al Comune di Milano. Segnalo così la situazione, visto che risultavano non noti ai servizi sociali comunali e chiedo che possano ottenere un contributo economico, preso atto che l'attuale compagno era stato nel frattempo licenziato. In questa situazione il nostro ruolo è stato di monitoraggio nell'ottica del superiore interesse del minore.*

*Questo caso ha coinvolto vari professionisti e servizi anche se è stato messo in moto, per così dire, in modo non convenzionale attraverso una prima segnalazione della volante dei carabinieri al Magistrato, la richiesta del Magistrato all'Uepe e la mia successiva segnalazione ai Servizi Sociali Comunali perchè proseguissero l'attività di monitoraggio e aiutassero economicamente la madre a svolgere al meglio il proprio ruolo genitoriale".*

## **Ringraziamenti**

Desidero innanzitutto ringraziare la Professoressa Anna Zunino, per le ore dedicatemi, la disponibilità e tutto l'aiuto fornitomi durante la stesura della tesi.

Un sentito ringraziamento al Ministero della Giustizia, al Provveditorato Regionale dell'Amministrazione Penitenziaria (PRAP) per la Lombardia e al Dottor Gastone Zenaro, per avermi fornito testi, dati e materiale indispensabili per la realizzazione dell'elaborato.

Colgo l'occasione per ringraziare anche la Dott.ssa Carla Fregoni per la disponibilità e le preziose informazioni.

Vorrei poi ringraziare l'assistente sociale Dott.ssa Sonia Rossi, perché grazie a Lei ho capito cosa significa davvero questa professione.

Agli amici di sempre, a Meg, Federica e Anna, alle persone incontrate in questa esperienza, ai miei coinquilini, a chi è stato molto più di questo come Chiara, ai miei compagni di viaggio Irene e Marco: grazie per il supporto, l'incoraggiamento, le risate e i momenti trascorsi insieme.

Ad Andrea un grazie speciale per l'aiuto e sopra ad ogni cosa per avermi sopportato.

Infine, un grazie alla mia famiglia, in particolare a mia madre, senza la quale questo traguardo non sarebbe stato possibile.



## BIBLIOGRAFIA

**Andolfi, M.**, *Il padre ritrovato. Alla ricerca di nuove dimensioni paterne in una prospettiva sistemico-relazionale*, Franco Angeli, Milano, 2001.

**Attili, G.**, *L'amore imperfetto. Perché i genitori non sono sempre come li vorremmo*, Il Mulino, Bologna, 2012.

**Bacchini, D.**, (a cura di), *Il ruolo educativo della famiglia. Essere genitori nella società contemporanea*, Erickson, Trento, 2013.

**Bargiacchi, C.**, *Gli effetti della privazione delle relazioni affettive sui soggetti detenuti*, in *Esecuzione della pena e relazioni familiari*, Centro di Documentazione su carcere, devianza e marginalità, 2002, Reperito in [www.altrodiritto.unifi.it](http://www.altrodiritto.unifi.it) nel marzo 2014

**Barzagli F.**, *L'assenza paterna. Dati e studi dal 1974 ad oggi*, 2013, reperito in Paternita.info network sociale nel marzo 2014

**Beccaria, C.**, *Dei delitti e delle pene*, 1764, reprint Einaudi, Torino, 2007.

**Bentham, J.** *Panopticon or the inspection-house*, 1791 reprint Ed. Miran Bozovic London, 1995).

**Bianchi, T., Fregoni C.**, (a cura di), *Figli e genitori detenuti: curare il diritto alla relazione in carcere*, Provincia di Milano, 2013

**Biondi G., Daga L.**, *Il problema dei figli con genitori detenuti*, in Caffo, E. (a cura di), *Il rischio familiare e la tutela del bambino*, Milano, Guerrini e Associati, 1998.

**Bini, L.**, *La documentazione di servizio sociale*, Carocci, Roma, 2003

**Bornstein, M.H, Venuti, P.**, *Genitorialità. Fattori biologici e culturali dell'essere genitori.*, Il Mulino, Bologna, 2013.

**Bouregba, A.**, *I legami familiari alla prova del carcere*, Bambinisenzasbarre, Milano, 2005.

**Bouregba, A.**, *Quando il genitore è in carcere, l'impatto sul bambino*, Bambinisenzasbarre, Milano, 2011 .

**Breda, R., Coppola, C., Sabatini, A.**, *Il Servizio Sociale nel sistema penitenziario*, Giappichelli, Torino, 1999.

**Brunetti, C.**, *Il diritto all'affettività per le persone recluse*, in "Rassegna penitenziaria e criminologica", Anno XII, Settembre-Dicembre 2008.

**Busciolano, S., Degiorgis, L., Galli D., Garavini, C.M.**, (a cura di), *Paternalità e padri. Tra regole e affetti*, Franco Angeli, Milano, 2013.

**Castellotti, G.**, *Carceri, semi-aperti è meglio, parola di studio universitario*, in *Pensierid'integrazione.it*, quotidiano online di Fondazione Integra/Azione onlus,

Roma, 29 Maggio 2014

**Cellentani, O.**, (a cura di), *Lavorare con la famiglia. Manuale ad uso degli operatori dei servizi sociali*, Franco Angeli, Milano, 2005

**Cellini, G.**, *Controllo sociale, servizio sociale e professioni di aiuto: una ricerca nel sistema penitenziario*, Ledizioni, Milano, 2013

**Charmet, G.P.**, *Un nuovo padre*, Mondadori, Milano, 1998.

**Consiglio Nazionale dell'ordine degli Assistenti sociali**, *Codice deontologico degli assistenti sociali*, 2009.

**Di Gennaro, G., Breda, R., La Greca, G.**, *Ordinamento penitenziario e misure alternative alla detenzione*, Milano, 1997.

**Erikson, E.**, *Infanzia e società*, 1950, reprint Armando Editore, Roma, 2008.

**Facchini, C.**, *Tra impegno e professione. Gli assistenti sociali come soggetti del welfare*, Il Mulino, Bologna, 2010.

**Ferrario, F.** *Il lavoro di rete nel servizio sociale. Gli operatori fra solidarietà e istituzioni*, Carocci Faber, Roma, 1992

**Focault, M.**, *Sorvegliare e punire. Nascita della prigione*, 1976, reprint Einaudi, Torino, 2005.

**Folgheraiter, F.** *Teoria e metodologia del servizio sociale*, Franco Angeli, Milano, 1998.

**Fregoni, C.**, *Genitori comunque. "La verità narrabile" che un genitore detenuto può raccontare a suo figlio*, in "Area di Servizio. Carcere + Territorio", 2, 2010.

**Galgani, B.**, *Il nuovo regolamento di esecuzione penitenziaria*, in "Legislazione penale", 4, 2000.

**Galletti, L.**, *Il caso dei detenuti padri: problematiche e possibili interventi*, in "Autonomie locali e Servizi sociali", 2, 2005, pag. 219-229

**Gebauer, K.**, *Padre cercasi. 16 storie esemplari*, Ma.Gi., Roma, 2006.

**Geddes, L.**, *Fathers aren't dispensable just yet*, in "New scientist", 2718, 2009.

**Ghetti, C.**, "Famiglia e detenzione" in Cellentani, O., (a cura di), *Lavorare con la famiglia. Manuale ad uso degli operatori dei servizi sociali*, Franco Angeli, Milano, 2005

**Ghetti, C.**, "Carcere e famiglia: gli aspetti del disagio" in Nanni, W., Vecchiato, T., (a cura di), *La rete spezzata. Rapporto su emarginazione e disagio nei contesti familiari*, Feltrinelli, Milano, 2001

**Grassi, C.**, *Potestà genitoriale e affidamento della prole*, in "Giustizia Civile", II, 2008, pag. 2-34

**Grevi, V., Giostra, G., Della Casa, G.,** *Ordinamento penitenziario commentato articolo per articolo*, Cedam, Padova, 1997.

**Gruppo di lavoro per la Convenzione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza,** *7° rapporto di aggiornamento sul monitoraggio della Convenzione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza 2013-2014*, Gruppo CRC, Roma, 2014

**Leone, L., Prezza, M.,** *Costruire e valutare i progetti nel sociale*, Franco Angeli, Milano, 1999.

**Matthews, J.,** *Forgotten victims. How prison affects the family*, NACRO, London, 1983.

**Muschitiello, A., Neve, E.,** (a cura di) *Dei diritti e delle pene*, Franco Angeli, Milano, 2003.

**Nanni, W., Vecchiato, T.,** (a cura di), *La rete spezzata. Rapporto su emarginazione e disagio nei contesti familiari*, Feltrinelli, Milano, 2001

**Neppi, Modona G.,** *Vecchio e nuovo nella riforma dell'ordinamento penitenziario*, 1976, in *Il Carcere e la Pena*, Archivio di Stato in [www.ristretti.it/commenti/2008/agosto/pdf1/carcere\\_pena.pdf](http://www.ristretti.it/commenti/2008/agosto/pdf1/carcere_pena.pdf) reperito aprile 2014

**Neppi, Modona G., Petrini, D., Scomparin L.,** *Giustizia penale e servizi sociali*, Laterza, Roma, 2009.

**Pirone, G.M., Tomassini, G.,** *Il padre, una risorsa sociale*, Edizione Magi, Roma, 2007.

**Petri, H.,** *Mio padre? Non c'è..il dramma della deprivazione del padre. Dal caos di sentimenti alla forza che guarisce*, Koiné Centro Psicologia, Roma, 2002.

**Rusche, G., Kirchheimer, O.,** *Pena e struttura sociale*, 1939, reprint Il Mulino, Bologna, 1978.

**Saarni, C.,** *The Development of Emotional Competence*, Guilford Press, New York, 1999.

**Sacerdote L.,** *Il Genitore Dimenticato*, in Atti della giornata di studio: "Carcere: salviamo gli affetti", Casa di Reclusione di Padova, maggio 2002.

**Salvati, A.,** *Le relazioni familiari dei detenuti* nella rivista scientifica online *Amministrazione in cammino*, Centro di ricerca Bachalet, maggio, 2011.

**Telefono Azzurro,** Progetto "*Bambini e carcere*" reperito in [www.azzurro.it/it/cosa-facciamo/sul-territorio/progetto-bambini-e-carcere](http://www.azzurro.it/it/cosa-facciamo/sul-territorio/progetto-bambini-e-carcere) nel maggio 2014

**Terlizzese, D., Stasio, D.,** *Il carcere «aperto» aumenta la sicurezza* in *Il Sole 24 ore*, Milano, 29 maggio 2014

**Terrone, G.** *Genitorialità: tra normalità e patologia* in *International Journal of Psychoanalysis and Education*, I, 3, 2009, pag. 7-15

**Testa, G.**, *Genitori nell'ombra. Tutela della persona detenuta nella relazione genitore/figlio*, Unicopli, Milano, 2013

**Winnicott, D.W.**, *Il bambino deprivato*, Cortina, Milano, 1984.

## SITOGRAFIA

[www.altrodiritto.unifi.it/ricerche/misure/bargiacc/index.htm](http://www.altrodiritto.unifi.it/ricerche/misure/bargiacc/index.htm)

[www.agesol.it/PDF\\_fast/progetti/SchedaprogettoBollatiLiberati.pdf](http://www.agesol.it/PDF_fast/progetti/SchedaprogettoBollatiLiberati.pdf),

[www.azzurro.it/it/cosa-facciamo/sul-territorio/progetto-bambini-e-carcere](http://www.azzurro.it/it/cosa-facciamo/sul-territorio/progetto-bambini-e-carcere)

[www.bambinisenzasbarre.org/SpazioGiallo.htm](http://www.bambinisenzasbarre.org/SpazioGiallo.htm)

[www.bambinisenzasbarre.org/res/FORZAPAPMARATONA/forzapapa.pdf](http://www.bambinisenzasbarre.org/res/FORZAPAPMARATONA/forzapapa.pdf)

[www.carcerebollate.it/primaversione/progettobollate.htm](http://www.carcerebollate.it/primaversione/progettobollate.htm),

[childrenofprisoners.eu/](http://childrenofprisoners.eu/)

[www.ilsole24ore.com/art/notizie/2014-05-29/il-carcere-aperto-aumenta-sicurezza-063853.shtml?uuid=AB8d74LB](http://www.ilsole24ore.com/art/notizie/2014-05-29/il-carcere-aperto-aumenta-sicurezza-063853.shtml?uuid=AB8d74LB)

[www.giustizia.it/data/multimedia/2393.pdf](http://www.giustizia.it/data/multimedia/2393.pdf)

[www.paternita.info/2/doc/assenza-paterna.pdf](http://www.paternita.info/2/doc/assenza-paterna.pdf)

[www.pensieridintegrazione.it/106-territori/italia/389-carceri-semi-aperti-e-meglio-parola-di-una-ricerca-universitaria](http://www.pensieridintegrazione.it/106-territori/italia/389-carceri-semi-aperti-e-meglio-parola-di-una-ricerca-universitaria)

[www.provincia.milano.it/export/sites/default/affari\\_sociali/Pubblicazioni/sn\\_figli\\_e\\_genitori\\_detenuti\\_ok.pdf](http://www.provincia.milano.it/export/sites/default/affari_sociali/Pubblicazioni/sn_figli_e_genitori_detenuti_ok.pdf)

[www.ristretti.it/commenti/2008/agosto/pdf1/carcere\\_pena.pdf](http://www.ristretti.it/commenti/2008/agosto/pdf1/carcere_pena.pdf)

## LEGISLAZIONE E CIRCOLARI

Dichiarazione Universale dei diritti dell'uomo, 1948

Convenzione Europea sui diritti dell'uomo, 1950

Convenzione sui diritti del fanciullo, 1989

Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, 2000

Costituzione della Repubblica Italiana, 1948

Ordinamento penitenziario (L N. 354/75) e Regolamento di esecuzione (DPR n. 230/2000)

Legge 10 ottobre 1986, n. 663, Legge Gozzini

L n.165 del 27 maggio del 1998, Legge Simeoni-Saraceni.

Raccomandazione R (2006)19 del Comitato dei Ministri agli Stati Membri relativa alle politiche di sostegno alla genitorialità

Circolare 10 dicembre 2009 -PEA 16/2007.

DPR 5 giugno 2012, n. 136 " Carta dei diritti e dei doveri del detenuto e dell'internato"

Protocollo di intesa 21 marzo 2014 "La Carta dei figli di genitori detenuti

